

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

RESOCONTO STENOGRAFICO

704.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI E DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	88851, 88897	PRESIDENTE	88851, 88852, 88853, 88854, 88856, 88859, 88860, 88862, 88864, 88865, 88867, 88870, 88872
Missioni valedoli nella seduta del 6 novembre 1991	88948	CAVERI LUCIANO (gruppo misto-UV)	88852
Disegni di legge:		CIAMPAGLIA ALBERTO (gruppo PSDI)	88854
(Approvazione in Commissione)	88949	D'ACQUISTO MARIO (gruppo DC)	88867
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	88949	D'AMATO CARLO (gruppo PSI)	88864
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	88873	GRILLO SALVATORE (gruppo repubblicano)	88859
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):		LOI GIOVANNI BATTISTA (gruppo misto-P.S. d'Az.)	88852
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti (5992)		MACCIOTTA GIORGIO (gruppo comunista-PDS)	88865
		MAGRI LUCIO (gruppo DP-comunisti)	88860
		PARIGI GASTONE (gruppo MSI-destra nazionale)	88862
		PIRO FRANCO (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	88870
		RUSSO FRANCO (gruppo verde)	88854
		TESSARI ALESSANDRO (gruppo federalista europeo)	88853
		VISCO VINCENZO (gruppo sinistra indipendente)	88856

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

PAG.	PAG.
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):	
S. 2978 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (<i>approvato dal Senato</i>) (6051)	
PRESIDENTE	88880, 88883, 88888, 88891, 88895, 88897, 88898, 88900, 88906, 88907, 88908, 88909, 88910, 88912, 88913, 88914, 88915, 88916, 88917, 88919
BEEBE TARANTELLI CAROLE (gruppo sinistra indipendente)	88910
BIONDI ALFREDO (gruppo liberale)	88912
CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	88883, 88898, 88906
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (gruppo comunista-PDS)	88915
FRACCHIA BRUNO (gruppo comunista-PDS)	88910
GORGONI GAETANO (gruppo repubblicano)	88905
LANZINGER GIANNI (gruppo verde)	88908, 88911, 88919
MACERATINI GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale)	88891
MASTRANTUONO RAFFAELE (gruppo PSI)	88883
MELLINI MAURO (gruppo federalista europeo)	88913, 88917
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	88880, 88898, 88906, 88909, 88919
ORLANDI NICOLETTA (gruppo comunista-PDS)	88908
RECCHIA VINCENZO (gruppo comunista-PDS)	88895
RUSSO FRANCO (gruppo verde)	88888, 88907
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale)	88914
Progetto di legge (Seguito della discussione):	
S. 1286-1594-1605 — Senatori MACIS ed altri; ACONTE ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: Istituzione del giudice di pace (<i>approvato dal Senato, a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione</i>) (5251-D).	
PRESIDENTE	88920, 88923, 88924, 88925, 88926, 88927, 88928, 88931, 88932, 88933, 88934, 88935, 88937, 88938, 88939, 88940, 88941
CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	88923, 88927, 88931, 88938, 88941
CICONTE VINCENZO (gruppo comunista-PDS)	88934, 88941
FAGNI EDDA (gruppo DP-comunisti)	88934, 88940
GITTI TARCISIO (gruppo DC)	88941
GORGONI GAETANO (gruppo repubblicano)	88924, 88925, 88932, 88935, 88937, 88939
LABRIOLA SILVANO (gruppo PSI)	88939, 88940
MASTRANTUONO RAFFAELE (gruppo PSI)	88935, 88940
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	88923, 88927, 88931, 88938
TORCHIO GIUSEPPE (gruppo DC)	88925
Proposte di legge:	
(Adesione di deputati)	88948
(Annunzio)	88948
(Approvazione in Commissione)	88949
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	88949
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	88873
(Richiesta da parte di una Commissione di esprimere il parere)	88950
(Trasmissione dal Senato)	88948
Proposta di legge di iniziativa regionale:	
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	88873
Mozione, interpellanze e interrogazioni:	
(Annunzio)	88950
Convalida di un deputato	88897
Documenti ministeriali:	
(Trasmissione)	88950
Inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea di un progetto di legge:	
PRESIDENTE	88920
Per lo svolgimento di interpellanze e per la nomina di una Commissione d'indagine:	
PRESIDENTE	88943
PIRO FRANCO (gruppo PSI)	88943
Sulla fissazione della data per la discussione di una mozione:	
PRESIDENTE	88942, 88943
CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	88943
GITTI TARCISIO (gruppo DC)	88943

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

	PAG.		PAG.
SERVELLO FRANCESCO (gruppo MSI-de- stra nazionale)	88942, 88943	Votazioni finali di disegni di legge di conversione	88880, 88919
Sull'ordine dei lavori:		Votazioni nominali . . .	88907, 88911, 88915, 88920, 88925, 88926, 88927, 88935, 88936, 88937, 88939, 88942
PRESIDENTE	88880	Ordine del giorno della seduta di doma- ni	88946
Su un lutto del deputato Oscar Mammi:			
PRESIDENTE	88851		
Votazione per appello nominale . . .	88873		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

La seduta comincia alle 9,15.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Piero Angelini, Foschi, Grippo, Massano e Zamberletti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventotto, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Su un lutto del deputato Oscar Mammì.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Oscar Mammì è stato colpito da grave lutto: la perdita della moglie.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari il Presidente della Camera ha già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che desidero ora rinnovare a titolo personale e a nome dell'intera Assemblea.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti (5992).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti.

Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del suo emendamento 1.5, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso nella seduta di ieri il seguente parere:

«Parere favorevole a condizione che l'articolo 1 del decreto-legge sia riformulato nei termini di cui all'emendamento 1.5 del Governo».

Passiamo pertanto alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.5 del Governo, sulla cui approvazione il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, annuncio il mio voto contrario alla fiducia richiesta quest'oggi dal Governo, e ciò per due ragioni.

La prima è di metodo, mentre la seconda — che articolerei in due motivazioni legate l'una all'altra — è di sostanza. Adopererò pochi minuti proprio per argomentare, pur sommariamente, le ragioni del «no».

Ho parlato anzitutto del metodo. Ebbene, se è vero che il Governo è legittimato a richiedere la fiducia quando vuole, è altrettanto vero che il ricorso a tale strumento va centellinato in quanto esso va adoperato quando vi siano motivazioni reali ed eccezionali. Non solo le forze di maggioranza alla Camera hanno ammesso di aver saputo della scelta di porre la fiducia a cose fatte, cioè a decisione già assunta, ma autorevoli colleghi sostengono che la maggioranza poteva contare sui numeri sufficienti per un'approvazione rapida del provvedimento e delle modifiche resesi necessarie, senza ricorrere alla fiducia.

Ma ci sono anche ragioni di merito per esprimere un voto contrario, ragioni che si articolano in due motivazioni complementari per dar vita ad una unica opinione. Anzitutto, sulla questione delle altalenanti notizie sull'autotassazione di novembre non si può che essere perplessi e preoccupati. Ha davvero torto, malgrado alcune precisazioni dell'ufficio stampa del ministero, il giornalista Mario Deaglio della *Stampa*, che ha presentato ieri il quadro delle contraddizioni e degli errori cui siamo di fronte e che ha chiesto al ministro delle finanze di domandare scusa ai contribuenti?

In realtà, questa è la punta di un grande iceberg, neppure troppo sommerso, che è la politica e la macchina del fisco, con un intrico di leggi fiscali che ci abitua alle ambiguità, a norme incomprensibili, ad un rapporto tutt'altro che trasparente con il cittadino. Essa è basata, come in questo caso, sulla logica degli acconti, che, pur non condivisibile, dovrebbe quanto meno essere alleggerita dalla chiarezza per chi si appresta (e sono circa 20 milioni di contribuenti) a versare un corposo acconto del 98 per cento dell'imposta sui redditi dovuta.

Invece, questa chiarezza non esiste; e ciò avviene non solo a causa della macchina fiscale. Infatti — e siamo alla seconda motivazione — la situazione ci rimanda automaticamente al quadro dell'economia italiana, che si trova in una fase recessiva, anche e soprattutto a causa delle scelte di finanza pubblica.

La legge finanziaria è stata di recente oggetto di esame da parte di un *forum* sullo stato di salute dell'economia per il prossimo anno. Ebbene, tutti gli economisti presenti, pur tenendo conto delle differenze di scuola, di pensiero e di posizione politica, hanno avanzato critiche durissime ai documenti finanziari ed hanno parlato di cifre truccate e di trucchi contabili proprio a causa delle carenze del fisco. Fra l'altro, una politica di questo genere, è stato ricordato, deve continuamente ricorrere a condoni fiscali, che — come ha detto il professor Siro Lombardini con una battuta — dimostrano che coloro che pagano le tasse in Italia sono dei fessi.

Per queste ragioni di metodo e di merito voterò contro la fiducia al Governo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Loi. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BATTISTA LOI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, interverrò molto brevemente per rispondere con un «no» alla richiesta di fiducia avanzata da parte del Governo.

Il collega Caveri ha già trattato in termini da me condivisi alcune rilevanti questioni; devo solo aggiungere che il Governo chiede una fiducia che non merita.

Un'ulteriore dimostrazione di ciò — se ve ne fosse ancora bisogno — è data dallo stato fallimentare della politica finanziaria perseguita da questo Governo, che si limita a raggranellare tutte le entrate che può, fra l'altro sbagliando calcoli e testi legislativi e sottoponendo il contribuente ad una pressione fiscale divenuta ormai insopportabile.

Ma per andare al di là del peggio, che pare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

il solo obiettivo di questo Governo — fra l'altro con atteggiamento suicida — il Governo chiede la complicità del Parlamento, forzandogli la mano con la posizione della questione di fiducia.

In sostanza, non condividendo i contenuti ed i metodi esposti, che vengono da noi respinti, manifestiamo il nostro atteggiamento contrario confermando la nostra profonda e convinta sfiducia al Governo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Non credo che siano necessarie, signor Presidente, molte parole per esprimere il proprio voto contrario alla richiesta di fiducia avanzata dal Governo su questo provvedimento in materia fiscale. Già i due colleghi che mi hanno preceduto hanno ben definito la questione.

Qui non siamo di fronte ad un Governo che chiede il rigore perché la situazione economica del paese è grave. Potremmo capire un simile atteggiamento di fronte ad una situazione economica drammatica ed alla necessità di far fronte a buchi e dissesti gravi proprio perché continuativi nel tempo.

Ci troviamo invece di fronte a un provvedimento, in cui si anticipa il prelievo fiscale considerando tale anticipo come una risorsa su cui fondare la politica fiscale e di bilancio del Governo! Mi dispiace che in questo momento rappresenti il Governo il sottosegretario de Luca, persona stimabilissima, esponente di un partito con una grande e nobile tradizione in materia di finanza ed economia. Non so se Einaudi avesse mai concepito la bizzarria di considerare come entrate dello Stato le tasse del prossimo anno. Perché, allora, non quelle del prossimo decennio o millennio?

Tutta la materia fiscale e la strategia economica del Governo sono improntate alla ricerca disperata di un qualcosa che possa tamponare i buchi, sapendo però che si aggrava la situazione dell'anno successivo. Prepariamo per i futuri Governi e per il paese condizioni sempre più drammatiche. Non vi è infatti la volontà di compiere oggi

una stretta per alleggerire la posizione di domani.

A nostro avviso, questo modo di procedere è drammatico. Non vi è un segno di severità, di rigore in alcun provvedimento. Ci dispiace che il Governo debba abbassarsi a porre la questione di fiducia, strumento a cui dovrebbe ricorrere solo in casi estremi. La fiducia, infatti, riguarda la strategia globale, non una vicenda marginale come è pur sempre la conversione in legge di un piccolo decreto, che marcia *a latere* della «grande strategia finanziaria» dell'esecutivo.

Vi sono pericoli di imboscate, la maggioranza non è più sicura di se stessa: questo, signor sottosegretario, è ancora più imbarazzante. Sappiamo infatti che ormai, per forza di cose, dobbiamo passare il Rubicone della fine del 1991, portare a casa una finanziaria e andare verso l'appuntamento elettorale, nei primi mesi del 1992. Ma quante fiducie ci vorranno, se questa è la logica del Governo, che da questo momento non è più sicuro della propria maggioranza? Su quante materie l'esecutivo dovrà porre la questione di fiducia?

Non sarebbe, allora, più coraggioso e serio riconoscere apertamente che, se non vi è una maggioranza, anche a dicembre possono svolgersi le elezioni, perché se il Governo non ce la fa, non può farcela a colpi di fiducia? Credo che sia più serio gettare la spugna, considerato che la maggioranza non c'è, si è sfaldata.

È vero che in occasione dell'esame al Senato del disegno di legge finanziaria i gruppi di maggioranza hanno rivendicato il diritto di presentare emendamenti «in difformità», cioè ciascuno per conto proprio? Non lo so, ma se questo è vero il Governo abbia il coraggio di affermare a viso aperto la volontà di gettare la spugna, perché non ce la fa. Presenti le dimissioni e sarà quel che sarà; eventualmente, se sarà il caso, si svolgeranno le elezioni anticipate.

Concludo il mio intervento — non credo che vi sia la necessità di spendere molte parole — facendo presente al Governo che a mio giudizio su materie del genere sarebbe bene non far ricorso alla posizione della questione di fiducia. L'esecutivo deve chiedere il voto del Parlamento e, qualora fosse

contrario e intaccasse in tal modo la sua strategia economica e finanziaria, rimettere la fiducia alle Camere. Questa è la procedura ordinaria che dovremmo tutti seguire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

ALBERTO CIAMPAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialdemocratico voterà la fiducia al Governo anche se ci troviamo di fronte ad una situazione alquanto anomala.

È infatti bene sottolineare che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge finanziaria molto complesso, che ho definito, in occasione di recenti dibattiti, un atto dovuto per cercare di contenere il più possibile il deficit.

Nello stesso tempo il Governo e la maggioranza non possono sottrarsi al dovere di far approvare la legge finanziaria, che costituisce sempre il punto di riferimento dell'attività governativa in materia di gestione della finanza pubblica.

A proposito della legge finanziaria per il 1992, debbo condividere il ricorso al rastrelamento di tutte le risorse disponibili e possibili; tuttavia ritengo che si sia incorsi in qualche anomalia, in qualche errore, specialmente sul piano delle entrate proprio per rincorrere le nuove risorse occorrenti a fermare la crescita del deficit pubblico.

Oggi ci troviamo di fronte al disegno di legge di conversione n. 5992 ed in particolare all'emendamento 1.5 del Governo, che introduce talune correzioni per far sì che l'esigenza primaria di un sistema fiscale, cioè la certezza del diritto tributario, possa essere rispettata nei tempi più brevi.

Non entro nel merito del giusto dibattito sull'opportunità di prevedere il pagamento del versamento dell'acconto IRPEF nel decreto-legge del 1° ottobre o in quello del 2 novembre. A mio parere il Governo — e credo giustamente — ha la necessità, proprio per dare certezza ai contribuenti, di far approvare il provvedimento comprensivo dell'emendamento 1.5, in tal modo recependo il contenuto dell'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri.

Con ciò possiamo dire che si è scongiurata

anche l'aberrante impostazione secondo la quale si sarebbe dovuto pagare l'anticipo IRPEF indipendentemente dalle vicende relative al reddito conseguito nell'anno in corso.

Per tali motivi, anche a nome del mio gruppo, voterò la fiducia al Governo; nello stesso tempo — ma di ciò si potrà discutere nella futura legislatura — credo che sia necessario giungere ad un riordino dell'intera materia fiscale, facendo in modo che effettivamente possa esservi una tregua fiscale in campo tributario che dia ai contribuenti la possibilità di poter recepire chiaramente le leggi che regolano il prelievo fiscale nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, il gruppo verde non voterà la fiducia al Governo verso il quale fin dall'inizio abbiamo nutrito diffidenza e che abbiamo combattuto nelle aule parlamentari e con le iniziative politiche all'interno del paese. Infatti abbiamo individuato in questo Governo e nell'attuale coalizione quadripartita uno strumento squisitamente elettorale nelle mani dei partiti della maggioranza. Dico elettorale perché nonostante il Governo dichiarò di voler giungere all'appuntamento europeo del 1992 con i conti pubblici in regola, in realtà porterà il paese a tale scadenza non solo senza i conti pubblici in regola, ma avendo anzi dilapidato altre risorse pubbliche e avendo anche condotto, con la legge finanziaria del 1992 in discussione al Senato, un ulteriore attacco sia allo Stato sociale, sia — aspetto cui i verdi sono ovviamente particolarmente interessati — agli investimenti in campo ambientale e nel settore della riconversione dell'industria e dell'agricoltura.

Non a caso il nostro è un Governo che, mentre taglia gli investimenti e i finanziamenti per le barriere architettoniche, contemporaneamente taglia i fondi all'ambiente e al piano triennale, nonché all'agricoltura biologica (e riporto esempi presi a caso).

L'attuale Governo, quindi, per un verso si è rimesso alla brutalità del mercato e al

potere delle grandi imprese, e per l'altro, dovendosi garantire il consenso elettorale, non potrà che dilapidare in maniera clientelare e corporativa quanto rimane del patrimonio pubblico e delle risorse pubbliche in generale. Non è un caso che al Senato a dare l'assalto alla diligenza della finanziaria non siano i cosiddetti partiti di opposizione, bensì quelli di governo.

Ebbene, con la vicenda della conversione in legge del decreto-legge n. 307, che riguarda fundamentalmente — e così giustamente lo intende l'opinione pubblica — il problema dell'acconto fiscale che scade il 30 novembre, siamo di fronte ormai non ai cosiddetti paradossi o agli strappi, ma ad una situazione di confusione politica e, quel che più conta, legislativa, particolarmente grave.

Ci sono stati degli errori tecnici; ma in campo fiscale è possibile commettere impunemente errori simili? La materia fiscale, al pari di quella penale, non rappresenta maggiormente il ganglio più sensibile del rapporto fra Stato e cittadini? Non voglio riferirmi solo al problema dell'evasione o al fatto che sono solo certi settori della popolazione a pagare le tasse; tuttavia, volendo anche ammettere l'esistenza di un sistema fiscale efficiente (ma non è proprio il caso dell'Italia), per quanto riguarda le somme che devono essere pagate dai cittadini è possibile che si verificano altalene di questo tipo? Dov'è, quindi, la fiducia tra Stato e cittadino? Dov'è la capacità dello Stato di mostrarsi efficiente nei confronti del contribuente, dal momento che quest'ultimo non sa se l'acconto deve essere pagato al 95 o al 98 per cento e se entro il 15 dicembre o il 30 novembre?

Questo è un incentivo ad evadere! Il contribuente sa che il nostro Stato può essere aggirato, perché è lo stesso Stato che aggira se stesso!

Ecco un primo punto su cui i verdi richiamano l'attenzione: non esiste trasparenza nelle relazioni tra Stato e contribuente in una questione così semplice come può essere appunto la scadenza del pagamento o la percentuale degli acconti da versare.

A questo proposito si inserisce il riferimento all'evasione fiscale, che il ministro Formica non sembra voler approfondire, se è vero che per rastrellare risorse fa uso del con-

no, del quale usufruiscono non certo coloro che hanno sempre pagato le tasse! E un condono che la qualità di socialista fa dire al ministro Formica che verrà reso pubblico, in maniera che gli evasori siano messi alla gogna. Fatto sta che vi è un ricorso continuo a rastrellamenti di risorse senza una politica precisa, senza una prospettiva; non è certo una politica fiscale il ricorso permanente ad un condono, questa volta generalizzato.

Pertanto, noi denunciemo la mancanza di trasparenza e il ricorso ad una fiscalità continuamente eccezionale, di cui usufruiscono semplicemente coloro che hanno sempre evaso le tasse: questo significa che il nostro Stato non combatte l'evasione, ma fa continuamente, e non *una tantum*, compromessi con gli evasori.

La terza questione che noi verdi vogliamo sollevare è strettamente istituzionale. Non siamo di fronte al famoso strappo né alla rottura di una prassi; siamo invece di fronte ad un vero e proprio sfregio nei confronti delle istituzioni. Finora abbiamo assistito alla prassi della reiterazione dei decreti, alla quale ci eravamo abituati e che costituiva un modo per imporre al Parlamento la volontà del Governo. Si impediva infatti al Parlamento di modificare i decreti emanati dall'esecutivo e, in caso di decadenza per mancata conversione in legge entro sessanta giorni, si assisteva alla loro reiterazione. Questa situazione si è registrata anche rispetto a decreti riguardanti sia materie molto delicate (ricordo, per esempio, quella dei finanziamenti relativi ai terremoti) sia il campo penale (non a caso ci troviamo di fronte ad un parallelo tra fisco e legge penale), cioè terreni in cui il rapporto garantistico tra Stato e cittadino dovrebbe essere esaltato e tutelato il più possibile.

In questo caso, il Governo è andato addirittura oltre la reiterazione di un decreto e ci ha fatto trovare di fronte a due decreti-legge, contemporaneamente in vigore, che disciplinano la stessa materia. In tal modo l'esecutivo fa capire che il Parlamento non può legiferare e che, trattandosi di disciplinare la scadenza del 30 novembre, ha deciso senza il suo intervento che i cittadini debbano pagare una certa percentuale di acconto fiscale.

Devo ricordare in quest'aula che uno dei motivi di fondo della nascita dei parlamenti consiste nel controllo delle tasse. *No taxation without representation*: è una delle basi su cui è nato il Parlamento moderno, insieme alle garanzie nel campo del diritto penale. Qui, invece, con la prassi non della reiterazione ma della vigenza in parallelo di due decreti-legge, il Governo dice al Parlamento che la rappresentanza non deve mettere bocca nelle decisioni di politica fiscale. È lo stesso esecutivo a decidere quando e quanto si deve pagare, mentre i cittadini non hanno alcuna voce in capitolo. Che cosa rimarrà loro? La rivolta fiscale, insieme a Bossi, o l'evasione! Anche in questo campo, quindi, il Governo incita ad una guerra di tutti contro tutti, al «si salvi chi può», con l'esclusione del lavoro dipendente (non devo ricordare il motivo per cui quest'ultimo non si può difendere in questa guerra fiscale).

Noi denunciavamo lo strappo istituzionale di cui ho parlato all'opinione pubblica e agli stessi parlamentari della maggioranza. Come potranno questi ultimi intervenire, nel momento in cui il Governo non solo presenta in parallelo due decreti-legge, ma impone la loro conversione in legge attraverso il voto di fiducia? Sappiamo bene che questo, quando non si ricollega ad una crisi politica governativa, è un voto contro la maggioranza, perché sta a significare che il Governo non ha fiducia della sua maggioranza e sa che esiste una opposizione proveniente dai suoi stessi banchi. Non a caso abbiamo sentito in quest'aula voci di esponenti della maggioranza (il relatore Piro e il collega Usellini) che hanno denunciato l'approssimazione della manovra fiscale e l'incostituzionalità delle norme emanate in campo fiscale.

Il Governo, di fronte a questa situazione, non può che ricorrere ad un voto di maggioranza per imporre, con la posizione della questione di fiducia e tappando così la bocca agli esponenti della stessa maggioranza, l'approvazione della sua linea di politica fiscale. Contemporaneamente, il voto di maggioranza mette a tacere le voci che si sono levate per denunciare lo strappo istituzionale. In una situazione di questo genere, in cui il Parlamento non può legiferare né

modificare, attraverso il disegno di legge di conversione, le disposizioni volute dal Governo, neppure sul terreno fiscale, il gruppo verde non può che ribadire il proprio «no» alla fiducia chiesta dal ministro Formica per il settimo Governo Andreotti.

Voglio concludere, Presidente, ricordando che questo Governo ha posto sul tavolo delle riforme istituzionali il problema di una riforma dei decreti-legge e delle procedure che li regolano. Mai come in questo momento le parole sono state così lontane dai fatti; e mai come in questo momento noi parlamentari e tutti i cittadini dobbiamo avere sfiducia nei confronti dei rappresentanti del potere, dei rappresentanti del Governo, i quali dicono una cosa e ne fanno un'altra: mentre propongono su un tavolo, facendo il gioco delle tre carte, di discutere (loro, i rappresentanti della maggioranza) per regolamentare le procedure dei decreti-legge, si reiterano i decreti-legge e il Governo Andreotti continua a legiferare con questo strumento fino al punto di rendere impossibile un intervento parlamentare anche a livello di disegni di legge di conversione. Questo — ripeto — sarebbe da solo un motivo per dire «no» al Governo Andreotti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il voto contrario della sinistra indipendente alla fiducia richiesta dal Governo è scontato. Tuttavia in questa dichiarazione vorrei anche sottolineare l'imbarazzo e la preoccupazione molto seri che noi nutriamo per il clima intollerabile che ormai si è creato sulle questioni fiscali tra Governo e maggioranza, almeno in questo ramo del Parlamento. Si tratta di un clima assolutamente insopportabile, onorevoli colleghi, fatto di sospetti, reciproci attacchi, insulti, trabocchetti reiterati continuamente in quest'aula o nella Commissione finanze. E ciò non può che portare a situazioni delicate e pericolose anche sul piano istituzionale, come quella che stiamo vivendo in queste ore. Il Governo, infatti, con il comportamento

tenuto negli ultimi giorni ha preso una decisione che lo mette in condizioni di conflitto esplicito con l'intero Parlamento e di scontro con tutti i gruppi che compongono la Camera, compresa la maggioranza che dovrebbe sostenerlo.

Abbiamo assistito ad un tentativo di forzare la volontà del Parlamento e di condizionarne le scelte. Ciò è accaduto quando il Governo ha deciso di riprodurre una materia che era parte integrante del decreto che stiamo discutendo in un decreto successivo, il cui termine di scadenza sarebbe stato tale da rendere del tutto inutile un eventuale intervento di modifica di quel decreto da parte del Parlamento, in particolare da parte di questo ramo del Parlamento. E questo, onorevoli colleghi, è gravissimo, è un tentativo che esprime appunto la volontà dell'esecutivo di mettere a tacere i dissenzienti della maggioranza e quindi di usare tutti gli strumenti possibili, infischandosene totalmente delle regole del gioco e dei rapporti corretti che devono esistere tra Governo e Parlamento e tra Governo e opposizione in particolare.

Onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, voi sapevate benissimo che non c'era nessuna ragione per inserire nel secondo decreto le norme che stiamo discutendo, per il semplice motivo che il provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea poteva essere emendato dal Governo e, che quest'ultimo avrebbe potuto porre la questione di fiducia, cosa che poi il Governo è stato comunque costretto a fare. Tanto più che il sottosegretario de Luca sa bene che i motivi della reiezione da parte della Camera di alcune norme contenute nel decreto erano in parte venute meno, nel senso che la Commissione finanze aveva bocciato una certa versione della disciplina dell'acconto di imposta di novembre ma poteva essere disponibile (almeno nella maggioranza) alla soluzione che adesso il Governo prospetta.

Qualche ulteriore problema poteva rimanere su altre parti del decreto, ma si trattava di questioni minori, che un voto dell'Assemblea avrebbe potuto risolvere a favore del Governo. Quindi, siamo di fronte ad una provocazione bella e buona, che è ancora più grave dal momento che tutti sappiamo

che il ministro delle finanze non era particolarmente entusiasta della norma che lui stesso aveva inserito nella prima versione del decreto.

Al riguardo vorrei fare un rilievo al collega Piro: tra tutte le accuse che egli muove al ministro del bilancio forse dimentica proprio questa...

FRANCO PIRO. Grazie: c'è qualcosa in più!

VINCENZO VISCO. Il vero autore dell'anticipo al cento per cento obbligatorio per tutti, a quanto risulta, sembra essere non il ministro Formica ma il ministro Cirino Pomicino.

FRANCO PIRO. Ci sono sei camorristi ed ergastolani che sono «usciti» questa notte ed hanno stappato *champagne*!

VINCENZO VISCO. Questo è irrilevante ai fini della discussione in atto.

Siamo di fronte, dunque, al tentativo del ministro delle finanze di utilizzare un altro avvenimento di questi giorni e cioè il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica del disegno di legge di conversione di un altro decreto, basato sulla asserita carenza di copertura finanziaria, per inserire norme già discusse e bocciate da questa Assemblea in un contesto normativo di per sé apparentemente meno contestabile. Si tratta di un ulteriore tentativo di forzare la volontà del Parlamento.

A proposito, poi, della decisione del Presidente della Repubblica, penso che per lo meno egli sia stato mal consigliato. Rinviare un decreto che è stato reiterato già cinque o forse sei volte, e che quindi dovrà essere sottoposto ad una ulteriore valutazione da parte della Camera, è abbastanza discutibile.

Il rinvio, tuttavia, è discutibile soprattutto nel merito, in quanto le norme alle quali il Presidente della Repubblica fa riferimento, che sono quelle della compensazione dei gettiti di imposta da un lato — su di esse vi è un rilievo politico — e quelle relative all'imposta sul valore aggiunto dall'altro, sono norme rigorosamente coperte, almeno dal punto di vista del bilancio di competenza. Entrambe tendono ad evitare che si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

possano creare nel bilancio situazioni di credito d'imposta. Pertanto non creano problemi relativamente al bilancio di competenza, mentre possono crearne dal punto di vista del bilancio di cassa, se il Governo ritiene di poter finanziare con i mancati rimborsi d'imposta le spese correnti di tutti i giorni.

Da questo punto di vista, non capisco proprio perché il Presidente della Repubblica abbia voluto dare un avallo a tale modo, assolutamente inaccettabile, di gestire il bilancio pubblico da parte del Governo.

Tra l'altro, se il Presidente avesse voluto esercitare — come è suo dovere — il controllo sul rispetto dell'articolo 81 della Costituzione avrebbe avuto ben altre occasioni per farlo. Mi riferisco a norme anche recentemente prese in considerazione dalla Corte costituzionale ma che, nonostante le proteste di una parte della Camera (segnatamente del nostro gruppo), sono passate pressoché inosservate.

Il Capo dello Stato avrebbe, d'altro canto, potuto concentrare la sua attenzione anche su quelle leggi che furono approvate da questo ramo del Parlamento negli ultimi giorni prima della chiusura per la pausa estiva, tutte «rigorosamente» prive di copertura. Invece è andato a concentrare la propria attenzione su una questione assolutamente marginale ed anzi irrilevante, probabilmente con motivazioni errate.

Entrando nel merito, noi ci rendiamo conto, onorevoli colleghi, che il Governo deve far fronte ad una situazione di crisi fiscale alla quale non sa come reagire se non con una ricerca affannosa di gettito, che si traduce in manipolazioni continue delle norme, in provvedimenti inevitabilmente confusi, pasticciati, sbagliati tecnicamente, in condoni fiscali che non hanno bisogno di ulteriori commenti.

Ci troviamo dinanzi ad una confusione che è ormai generale e che trova un immediato riscontro nella stampa. In proposito desidererei richiamare l'attenzione del sottosegretario di Stato qui presente affinché possa successivamente riferire al ministro.

Io ritengo che il ministro non possa lamentarsi per gli articoli pubblicati su *Il Sole 24 ore*, in quanto è lui stesso la fonte di

innesco di una infinità di *ballon d'essai* che riempiono i nostri giornali per interi giorni, che la gente scambia per decisioni politiche del Governo, per poi svanire nel nulla. Questa è una tattica inaccettabile, come lo è il fatto — la questione riguarda il Presidente del Consiglio e il Governo — che i decreti-legge vengano riportati, prima della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, da organi di stampa, che evidentemente hanno accesso a queste carte, prima ancora che le stesse siano state corrette nei vari dettagli; il che crea ulteriore confusione. Naturalmente i giornalisti svolgono il loro mestiere, e fanno dunque bene a procurarsi quei documenti. Io vorrei però sapere in quale altro paese ciò accada, quale sia la serietà, la dignità di un Governo e di una Presidenza del Consiglio nel momento in cui documenti normativi diventano «veline» che arrivano poi alla stampa...!

Onorevoli colleghi, abbiamo visto questa politica sostanzialmente dissennata a cosa ha portato. Il ministro delle finanze ha cercato di muoversi su un crinale molto stretto e scivoloso, tentando con le enunciazioni e i discorsi generali di trovare l'accordo, da una parte, con l'opposizione e, dall'altra, con i sindacati; ma con la pratica corrente ha continuato invece a fare ciò che la maggioranza gli consente di fare, e quindi — a questo punto — quello che egli stesso ha deciso di voler fare: cioè nulla, cioè il condono!

Formica è diventato il bersaglio di tutti: dei sindacati, degli industriali, dei giornali, della maggioranza e dell'opposizione. Questo è certo un bel risultato politico! Mi chiedo se esso fosse evitabile: ebbene, penso di sì, se vi fosse stato un minimo di coerenza tra enunciazioni e decisioni ed un minimo di linea politica.

Nella situazione in cui siamo arrivati, penso francamente che l'unica soluzione accettabile, per il ministro delle finanze e per lo stesso Governo, sarebbe quella di prendere atto che ormai non esiste più la fiducia da parte dell'intera Camera nei confronti della politica economica che viene portata avanti (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, comunista-PDS e del deputato Piro*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Salvatore Grillo. Né ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto richiamare l'attenzione della Camera sulla anomalia — purtroppo non è la prima volta che essa si verifica, ma anomalia pur sempre rimane — del fatto che il Governo della Repubblica ponga la questione di fiducia sulla materia fiscale.

Come i colleghi sanno i Parlamenti sono nati proprio per stabilire l'entità delle tasse che i sudditi e le libere città dovevano versare ai sovrani.

Per nostra fortuna, nel tempo i poteri dei Parlamenti si sono allargati, ma ciò non toglie che l'atto politico centrale sia rimasto quello dell'autorizzazione dell'entrata da cui deriva, o dovrebbe derivare, il potere di spesa e quindi il potere amministrativo del Governo.

Per la verità, onorevoli colleghi, in Italia stanno avvenendo fatti stralunati attraverso i quali, in buona sostanza, prima si crea la spesa e subito dopo i ministri delle finanze e il Parlamento stesso devono «rincorrere» l'entrata. In Italia il Governo spende, spendono gli enti pubblici (di fatto «a spesa garantita»), spende l'INPS con leggi «ad organetto» la cui entità complessiva non viene mai garantita; spendono le regioni, s'indebitano i comuni e poi, nel momento in cui si arriva a stendere la legge di bilancio, occorre comunque prevedere delle entrate per coprire tutte le spese già fatte!

Alla luce di questi comportamenti, le esternazioni del Presidente della Repubblica — che a molti appaiono come espressioni anomale — a mio avviso sono la fedele radiocronaca di quanto sta avvenendo in quest'Italia, del modo in cui non solo il Governo ma anche la società nel suo complesso si atteggiavano rispetto ad alcune problematiche, soprattutto rispetto a quelle relative al bilancio, alla maniera in cui vengono previste ed amministrare le entrate.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi avevamo puntualmente previsto che le entrate stimate per il 1991 sarebbero state inferiori rispetto a quelle realmente

necessarie. Avevamo individuato nell'ambito della manovra dell'entrata una serie di problemi dai quali, a nostro avviso, dipendeva il risultato stesso dell'intera manovra. Avevamo evidenziato come alcune disposizioni di legge non avrebbero sortito gli effetti sperati e che comunque non si sarebbe allargata realmente la base imponibile, come d'altronde non la si allarga attraverso condoni che non fanno riferimento ad una normativa davvero innovativa.

Il ministro Formica, a mio avviso, porta una serie di responsabilità, quale quella eclatante di aver scelto di decretare sui guadagni di borsa proprio nel momento in cui quest'ultima si trovava ai suoi minimi storici o ancora quella di aver elaborato certe manovre fuori tempo. Però, se al ministro Formica, o a chiunque sia titolare del Ministero delle finanze, viene fatta la richiesta di stabilire immediatamente una copertura alle spese che sono erogate quasi automaticamente, non gli si può poi imputare la responsabilità personale di essere costretto ad inseguire l'entrata a qualunque costo, anche attraverso manovre di cassa. Il Governo si muove all'interno di una realtà oggettiva indiscutibile, dalla quale il paese deve uscire. Certamente non potrà farlo attraverso questi decreti di aumento delle anticipazioni dei versamenti dei cittadini; certamente non con una manovra che aumenta dal 25 al 30 per cento un balzello; certamente neppure attraverso la manovra finanziaria così come è stata presentata al Senato. Potrà uscirne soltanto attraverso una nuova e diversa disciplina complessiva sull'azione degli enti pubblici, un diverso modo di intendere il comportamento del Governo.

È un problema che riguarda l'esigenza di una nuova moralità che dobbiamo riuscire a costruire ed a porre a base di ogni delega ad amministrare la cosa pubblica.

Onorevoli colleghi, le entrate incerte della nostra Repubblica, le spese incontrollate, il territorio che sfugge alla direzione dello Stato e cade nelle mani di un potere occulto e delinquenziale, i cui esattori sono molto più implacabili degli esattori del ministro Formica, determinano, a mio avviso, un clima complessivo di sfiducia.

La sfiducia che noi esprimiamo votando

«no» alla richiesta del Governo relativamente al proprio emendamento all'articolo 1 non è propria soltanto del gruppo repubblicano o dei rappresentanti degli altri gruppi di opposizione, ma — mi consentano di rilevarlo il ministro Formica ed il Governo — è condivisa dai deputati della maggioranza. Lo dimostra proprio il fatto che il Governo è costretto a porre la fiducia su un argomento la cui portata certo non merita tanto.

Come hanno detto altri colleghi, si tratta di un intervento spropositato del Governo. A mio avviso — riprendo un argomento trattato all'inizio del mio intervento — siamo in presenza di un fatto anomalo e fortemente incostituzionale, perché si espropria il parlamentare dell'esercizio del rapporto di responsabilità diretta che egli ha con gli elettori, in presenza di un argomento che attiene alla libertà del cittadino ed al modo in cui esso si atteggia rispetto allo Stato ed al Governo, esattori, in relazione ad una legislazione che gli impone di corrispondere alcuni tributi.

La disciplina di partito non dovrebbe a mio avviso essere richiamata in questi casi: ai parlamentari dovrebbe essere lasciata piena ed assoluta libertà di assumere le proprie responsabilità.

Questi motivi di principio, assieme ai motivi politici da me già espressi, porteranno il gruppo repubblicano a votare «no» sulla fiducia richiesta dal Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magri. Ne ha facoltà.

LUCIO MAGRI. Come spesso avviene sia nella vita individuale che nella storia collettiva, quando le difficoltà si sommano e i problemi divengono insolubili, il soggetto entra in stato di confusione, e così il dramma trascina con sé la farsa. Questo è ora il caso! Ad una farsa infatti abbiamo assistito, sia pure in pochi, in questi due giorni.

Il ministro delle finanze, nella rincorsa obbligata per colmare le voragini aperte dal fallimento pluriennale dei conti pubblici, ha in pochi mesi fatto, rifatto, sostituito decreti

per spremere ancora qualcosa da un sistema fiscale che non può, o non vuole, o comunque non fa più in tempo a riformare.

In questa corsa perdente — perché ad ogni tappa i consuntivi delle entrate e delle spese spostavano più lontano il traguardo — egli è incorso in arbitrii procedurali e in errori tecnici, tanto da provocare non solo la perplessità, ma anche il diniego della stessa maggioranza parlamentare e la critica quasi unanime dei maggiori organi di stampa. Egli è stato così costretto, *in extremis*, non a modificare la sostanza delle decisioni che il vincolo politico ormai obbligava i partiti di maggioranza ad accettare, ma almeno a correggere i più macroscopici fra gli errori tecnici e le forzature procedurali formulando un emendamento.

Su questa base avrebbe potuto far arrivare in porto il suo decreto. Ma poiché era indispettito dall'infortunio, ciò non gli è bastato; e così, quasi all'insaputa dei suoi stessi colleghi, ha imposto un voto di fiducia, ormai inutile, il cui unico significato è dunque quello di una punizione al reato di lesa maestà.

La maggioranza deve quindi essere obbligata ad accettare ciò che le sue stesse critiche avevano ottenuto. Deve essere così a tutti chiaro che il ravvedimento ci viene dalla magnanimità del sovrano, non da un potere che lo contrasta, o lo consiglia.

È qui però che nella farsa occorre rintracciare il fondo drammatico. Il ministro Formica è uomo avveduto, a volte fin troppo agilmente realista, e non un inutile smargiasso. Come si spiega allora tale incontinenza? Possibile che bastino le inattese ma un po' sconnesse requisitorie dell'onorevole Piro a fargli saltare i nervi?

Il fatto è che il decreto ora in discussione è parte di una operazione insieme così vitale e così poco difendibile che finisce per prevalere il cieco timore che venga meno il consenso. In ogni momento, di fronte ad ogni ostacolo, cresce dunque irresistibile l'impulso a tagliar corto.

Di che manovra parlo? Lo sanno tutti: poiché stringe la necessità di reperire subito ingenti risorse finanziarie per coprire il deficit aggiuntivo dell'esercizio in corso e per contenere, almeno sulla carta, quello del

prossimo anno, il Governo, non potendolo fare con scelte politicamente ed elettoralmente costose, lo fa attraverso anticipazioni sulle entrate future o misure *una tantum*.

Tale è il tratto fondamentale di tutta la finanziaria, dal condono alla rivalutazione dei beni patrimoniali, alla vendita di beni pubblici; ma lo è in modo ben più clamoroso in questo decreto. In primo luogo, ovviamente, perché il decreto porta ormai quasi al cento per cento l'acconto dovuto sul reddito presuntivo dell'anno. È dunque esplicitamente un'anticipazione, anzi, l'ultima anticipazione possibile. Ma l'aspetto meno conosciuto è che esso impone un'ulteriore deroga al principio, da anni accettato, che dava al contribuente italiano il sacrosanto diritto di trattenere sull'imposta dovuta l'ammontare dei crediti accumulati con il fisco. Viene così di nuovo incentivato un debito dello Stato per imposte non dovute che già si avvicina ai 70 mila miliardi e non potrà a lungo protrarsi.

La conseguenza di tutto ciò dovrebbe essere evidente. Per salvarsi ancora qualche mese, questo Governo e questa maggioranza non solo alimentano una rivolta fiscale, ma decidono di lasciare in eredità alla prossima legislatura una situazione fallimentare non solo per l'ammontare mostruoso del debito complessivo pregresso, ma anche perché si sono ormai ipotecate le entrate future con cui fronteggiarlo.

Allora io mi chiedo — e vorrei chiedere alla maggioranza, e anche a quelle forze sociali, magari nostre avversarie, che pur con tante critiche ancora la sopportano — quale senso abbia questo sforzo estremo di rinvio. Non è per loro stessi ormai economicamente troppo costoso e politicamente troppo rischioso? In quale sorprendente risultato elettorale ripongono la speranza che poi, dopo le elezioni, le cose siano meglio affrontabili?

La sola risposta razionale — perché, per quanto sia grande il decadimento di questa classe dirigente politica, non siamo a un tale collasso del sistema da cancellare ogni risorsa di razionalità — a me pare questa: la maggioranza quadripartita, e in generale il sistema politico, è in qualche modo consapevole di essere arrivata al capolinea, e

dunque non solo si rassegna, ma in un certo senso si prepara ad usare l'emergenza economico-finanziaria per ipotecare le soluzioni del dopo. O l'opposizione di sinistra sarà costretta a cogestire una politica di stabilizzazione tanto dura da minarne la base sociale, o si aprirà la strada a soluzioni più apertamente neoautoritarie; o, più probabilmente, avverranno entrambe le cose, in successione.

Ma se questa è un'avventura per tutti, tanto più lo è per le forze di sinistra. Qui allora non si tratta più solo o tanto di contrastare le più inique conseguenze sociali di una politica economica. Si tratta di spezzare in tempo il filo di una logica sciagurata già iscritta nelle cose, di impedire che non solo questo decreto, ma la complessiva manovra economica passi; di evitare che si vada alle elezioni dopo uno sciopero generale risultato inutile, con il nord in rivolta contro il fisco e contro lo Stato; e di sperare nel successivo toccasana di riforme elettorali.

È un obiettivo irrealistico? Può darsi che mi sbagli, ma io non lo credo. Così diffusa è infatti la consapevolezza dell'iniquità e anche dell'inutilità di questa politica economica, così incerte e divise le forze che dovrebbero sostenerla anche su vari versanti, così insoddisfatto il movimento sindacale, che se l'opposizione gettasse tutte le sue risorse, nel Parlamento e nel paese, per farla saltare, la probabilità di farcela non sarebbe affatto trascurabile. I problemi ed i dissensi tra noi non sarebbero così magicamente risolti, ma ci troveremmo tutti più avanti.

Ma tale scelta, al di là delle parole, non è stata ancora compiuta. La preoccupazione principale — voglio dirlo ai compagni del partito democratico della sinistra, senza alcuna polemica — mi sembra in loro ancora quella di non compromettere per il dopo il rapporto con il partito socialista e di non esporsi oggi all'accusa di non essere abbastanza forza di Governo per aver impedito il passaggio di una legge finanziaria. È un'opinione infondata? Molti cenni ed indizi mi fanno ritenere che non lo sia. Ma se è infondata — io me lo auguro — le prossime settimane lo dimostreranno, non in rapporto ai discorsi, ma ai comportamenti.

Da parte nostra, e con le forze ben limitate che abbiamo in questa Camera, faremo di tutto per favorire una condotta unitaria dell'opposizione di sinistra. Non ci interessa condurre battaglie di denuncia strumentale, fare i primi della classe nella pratica ostruzionistica, anticipare la campagna elettorale; ma con altrettanta franchezza diciamo che non aiuteremo nessuno a mimare una opposizione e che saremo intransigenti anzitutto con noi stessi perché tutto sia tentato per fermare questa deriva (*Applausi dei deputati del gruppo DP-comunisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parigi. Ne ha facoltà.

GASTONE PARIGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, siamo dunque giunti al maxiemendamento, relativo al maxiacconto, a sua volta riferito ad una maxifinanziaria che si stende su quello che noi riteniamo essere lo stato di maxidecomposizione del sistema economico, finanziario e fiscale italiano, come cercherò in sintesi di spiegare.

Siamo in uno stato di maxidecomposizione generalmente riconosciuta del sistema Italia, in forza dei numeri. Mi scuso, signor ministro, se ogni tanto sbaglierò di qualche centinaio o migliaio di miliardi, perché in questa selva di miliardi si perderebbe — come ho detto l'altro giorno — anche Pico della Mirandola.

Siamo alla fine del sistema perché, nel volgere di pochi mesi, in quello che era stato calcolato come un tetto massimo di 130-140 mila miliardi di deficit abbiamo visto spuntare come polle sorgive nel terreno carsico 10, 20, 30, 40, 50, 60 mila miliardi aggiuntivi ai 130 mila che erano stati calcolati. È opportuno notare che questa crescita spontanea si verifica ogni anno da dieci anni, contrassegnata sempre da un aggravarsi dell'entità delle cifre. È un deficit in crescita costante, aberrante ed elefantiaca, che si va a sommare al debito pubblico già accumulato, fino ad arrivare — come tutti diciamo, rempiendocene la bocca — alla famosa cifra di 1 milione e mezzo di miliardi di debito pubblico.

Molte nazioni — anche civili, progredite e ben governate — si trovano spesso in situazioni di difficoltà, che però vengono affrontate e risolte con sistemi ordinari, poiché in definitiva si tratta di problemi in qualche modo controllabili, che rientrano in una espressione numerica che ha dell'umano, dell'aritmetico e dello scientifico. Qui, invece, ci troviamo di fronte ad espressioni numeriche relative a fatti economici e finanziari che non hanno più nulla di umano, di aritmetico e di scientifico, ma che si configurano come qualcosa di fantascientifico, con il sapore chiaro ed esatto — per chi mai l'abbia provato — dello stato di decomposizione del sistema nella sua interezza.

Un quadro siffatto, come ormai si legge su tutti i giornali specializzati, non può che aver determinato l'avvio di quel processo inarrestabile che si chiama «inacidimento della produzione del reddito». Oppressa da una tale cifra di debito pubblico e da un simile deficit annuale, è ovvio che tutta l'economia — pubblica e privata, di grandi o di piccole imprese — non può che essere avviata verso un declino che appunto, in termini scientifici, viene indicato come l'inacidimento della produzione del reddito.

Siete riusciti a portare la produzione del reddito a livelli quasi impercettibili; siete riusciti ad affliggere in questi ultimi anni l'economia privata e a dissestare perfino l'economia pubblica, che oggi viene posta in vendita come il relitto di uno dei più miserevoli fallimenti della storia economica italiana. Tutto questo siete riusciti a fare, proprio in coerenza coi numeri ai quali ho fatto in precedenza riferimento.

Quando si parla di sistema fiscale italiano, in definitiva, non possiamo che affermare con estrema compostezza che esso si adatta alle esigenze della criminalità organizzata e del traffico di denaro illecito, dal momento che è fondato sull'inefficienza, alla quale non si vuole mai rimediare. A furia di non far nulla per migliorare il sistema, infatti, si crea il sospetto che si intenda favorire la criminalità organizzata, se è vero, come è vero, quanto hanno detto il Governatore della Banca d'Italia ed il Comandante generale della Guardia di finanza, e cioè che almeno un terzo del debito pubblico è rap-

presentato da sottoscrizioni in BOT, CCT ed altri titoli pubblici effettuate dalla criminalità organizzata tramite banche svizzere e attraverso *leasing* e centri finanziari al di qua e al di là dei confini.

Siamo arrivati al punto che, così com'è governato ed architettato, il sistema economico italiano favorisce in definitiva solo le grandi organizzazioni criminali. Esse, padrone di un terzo del debito pubblico, si troverebbero anche domani mattina nella possibilità di ricattare l'intera nazione, se si presentassero alle banche chiedendo la restituzione del valore dei 300 o 400 mila miliardi di BOT e CCT di cui dispongono, avendoli ottenuti sottobanco in questi ultimi dieci anni tramite le finanziarie italiane e straniere. Avete messo una nazione di 65 milioni di abitanti alla mercé delle organizzazioni criminali divenute padrone, attraverso il ricatto e le estorsioni, di un terzo delle risorse italiane, in fatto di debito pubblico.

Allora signor ministro, abbiamo ragione noi a parlare in questi termini della politica degli acconti che state attuando. Si tratta di una linea che è caduta nel ridicolo. È bello che vi sia qualcosa di divertente in una situazione tanto drammatica: almeno, si può sorridere, per quanto amaramente.

La politica degli acconti è la politica della disperazione, del fallimento, della bancarotta. Essa non è solo una rapina — ingiustificata, come tutte le rapine — ma è anche il classico assegno a vuoto che si emette per disperazione; è la manovra falsa e falsificata che mette in atto nottetempo colui che sta per fallire o che è già fallito per difendersi dalle indagini del curatore e del giudice.

Siamo di fronte ad una politica di crediti che lo Stato non può più restituire. Quando ciò avviene si verifica spontaneamente il congelamento del credito del privato nei confronti dello Stato: si arriva così al consolidamento del debito pubblico. Non abbiamo infatti altre vie di salvezza per uscire da una tale situazione se non misure straordinarie, prerivoluzionarie, egregi signori del Governo.

Quando diciamo tutto ciò ci riferiamo chiaramente allo stato confusionale in cui vi trovate. Signor ministro, l'altro giorno ho compreso il suo disagio! In una situazione

del genere non si può che cadere in un incolpevole stato confusionale, addirittura in una crisi psicomotoria. Non si riesce più a capire da quale parte si possa uscire dal tunnel; vi è un sovrapporsi di disposizioni che si sommano, si dividono, si elidono, si contraddicono; si ricorre a logaritmi e radici quadrate. Siamo all'impossibile, all'incredibile, al delirio fiscale dello Stato che non sa più governare se non cadendo nel ridicolo e andando incontro ad impopolarità!

Ecco quanto sostiene il Movimento sociale italiano. Preannunciamo quanto ormai prevedono tutti i critici: le vere belle scoperte, a danno del contribuente, del solito cretino contribuente che paga nonostante le malversazioni che subisce, vi saranno dopo le elezioni, quando si saprà quanto noi già sappiamo (ma lo sapete anche voi, signori del Governo): il bilancio, la finanziaria, i conti che presentate sono falsi, cento volte falsi! Meritereste di essere arrestati per bancarotta fraudolenta e non per semplice fallimento: siamo all'imbroglione ordito, voluto, calcolato, consumato da chi non sa più come difendere se stesso, in una situazione ormai del tutto irreparabile.

Se a questa crisi aggiungiamo tutte le altre che caratterizzano il presente momento politico italiano, non possiamo che affermare che abbiamo imboccato una strada senza ritorno. Pensiamo alla crisi della giustizia, giustizia che non sappiamo più dove sia: in una nazione come la nostra, alle soglie del 2000, non vi è più giustizia. Tutto sembra ridotto al livello di una lotta tra serbi e croati che si combattono e si dilanano tra loro (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

Consideriamo, poi, la crisi dell'ordine pubblico e l'ormai avvenuta cessione alle potenze criminali di intere regioni italiane.

Se valutiamo tutte le situazioni endemiche che ho descritto e che caratterizzano gli ultimi dieci anni, arriviamo veramente alla disperazione.

Sicché dobbiamo chiederci se votare la fiducia a questo Governo: certamente no. Non possiamo votare la fiducia a un Governo che vogliamo venga spazzato via.

Signor Presidente, non è possibile che il fallito sia giudice delegato e curatore di se

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

stesso; per legge deve essere allontanato. Votiamo contro questo Governo con coscienza, consapevolezza e serietà. Esso in definitiva ha l'onore di essere il rappresentante ufficiale, ai massimi vertici, della nazione italiana, che purtroppo all'estero viene definita culla della criminalità. Pensi, quindi, Presidente, se non votiamo contro il Governo!

Siamo contro questo Governo che rappresenta una società in cui un morente deve bussare alle porte non di uno, ma di due, tre, quattro, cinque ospedali e arrivare fino all'ottavo prima di essere soccorso e poi morire. Ma se un mafioso bussa alle porte di un ospedale viene immediatamente accolto, ricoverato, cullato e pulito, e gli si prepara anche la fuga! Questa è l'Italia, rappresentata da un Governo contro il quale il Movimento sociale italiano vota con grande gaudio e soddisfazione (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carlo D'Amato. Ne ha facoltà.

CARLO D'AMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente della Repubblica, per difetto di copertura finanziaria di alcune norme introdotte in sede parlamentare, ha rinviato alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 1991 n. 285.

Il Governo non poteva non prendere in considerazione il messaggio del Presidente, che conseguiva a quanto già constatato dal Governo stesso: le più rilevanti modifiche apportate al testo originario del predetto decreto comportavano perdite di gettito dell'ordine di oltre 1.000 miliardi per l'anno 1991, cui non era possibile far fronte con idonei mezzi di copertura.

Una delle modifiche introdotte, consistente nell'anticipazione della cosiddetta compensazione fra imposte, finiva fra l'altro per avere un effetto diretto sul versamento di acconto da effettuare nel corrente mese di novembre.

Ciò determinava un nesso strettissimo con

le modificazioni che la VI Commissione aveva proposto all'esame dell'Assemblea, con riferimento al disegno di legge di conversione oggi in discussione, che disciplina appunto le modalità e i criteri ai quali le persone fisiche debbono attenersi nell'effettuare il versamento dell'acconto.

Le modifiche proposte al secondo decreto ponevano problemi di minor gettito, stimato complessivamente a 3 mila miliardi.

Al di là di certi aspetti formali da taluno sollevati, mi sembra che tali premesse spieghino da sole come il Governo abbia responsabilmente affrontato il problema della coerenza dei suoi comportamenti con gli obiettivi di politica finanziaria prefissati.

La circostanza per cui il ministro delle finanze ha in primo luogo prospettato l'opportunità che l'intera materia venisse globalmente esaminata dalla VI Commissione e solo successivamente tornasse all'esame dell'Assemblea dimostra, in maniera chiara ed evidente, che l'intendimento del Governo era quello di offrire all'esame e al dibattito del Parlamento le iniziative adottate. Se ciò non è avvenuto non può certo essere addebitato al ministro delle finanze ed al Governo.

L'esame viene quindi ora focalizzato sull'emendamento 1.5 del Governo che elimina i problemi di minor gettito venutisi a determinare, nonché le perplessità che sull'originaria disciplina dell'acconto erano state anche dal mio gruppo prospettate; inoltre dà certezza ai contribuenti sui corretti adempimenti da compiere.

Il voto di fiducia chiesto dal Governo rappresenta quindi per l'esecutivo un atto obbligato, per mantenere nei limiti della gestibilità e della credibilità gli obiettivi della politica di bilancio fissati per il 1991.

Accordare la fiducia è per la maggioranza che sostiene il Governo un atto di responsabilità cui non è consentito sottrarsi, a meno che non si intenda giocare allo sfascio. Noi non perseguiamo questa linea.

Accordare la fiducia rappresenta un atto di responsabilità nei confronti dei *partners* comunitari che si apprestano a valutare la nostra effettiva capacità e volontà di convergere e si apprestano a farlo mettendo prosaicamente a confronto, per quanto ri-

guarda il risanamento della finanza pubblica, i risultati ottenuti con gli obiettivi dichiarati.

In tale ottica vanno superate tutte le riserve che pure possono essere legittimamente nutrite sul carattere di emergenza e di straordinarietà del provvedimento e sulla preferenza che tutti avremmo per misure di carattere strutturale. A tale proposito mi sembra comunque doveroso fare due considerazioni.

La prima riguarda il decreto in sé. Esso si presenta radicalmente diverso da quello originario che, come ho già detto, era sicuramente non condivisibile laddove intendeva di fatto imporre al contribuente un obbligo tributario sganciato dall'effettiva capacità contributiva. Tale anomalia è stata eliminata e ci troviamo ora di fronte ad un testo che si limita a penalizzare il comportamento di chi, sfruttando la contenuta aliquota della sovrattassa, trovava convenienza a versare in acconto una somma di molto inferiore a quella effettivamente dovuta.

Vi è poi l'aumento di 3 punti della misura dell'acconto che rappresenta un inasprimento comunque non gravoso, perché lascia tuttora un margine di privilegio per i redditi diversi da quelli derivanti dal lavoro dipendente, i quali subiscono — come è noto e giova forse ricordarlo — una ritenuta alla fonte del 100 per cento e, per giunta, mese per mese.

La seconda considerazione è che il provvedimento in esame affronta un problema di correzione dei conti pubblici, che, dovendo essere operata nell'immediato, non poteva che basarsi su misure di tal genere.

La linea di politica tributaria del Governo deve essere piuttosto valutata — ad avviso del gruppo socialista — alla luce della manovra complessiva per il triennio 1992-1994, attualmente all'esame del Senato, che sembra, a me e al gruppo socialista, caratterizzarsi proprio per un chiaro indirizzo riformistico e per un'impronta fortemente equitativa, in particolare attraverso il potenziamento dell'azione di accertamento e la trasparenza dei rapporti fra il fisco e i cittadini.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista voterà la

fiducia al Governo (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macciotta. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, mi sarà consentito ritornare sul problema che ho sollevato ieri al momento della posizione della questione di fiducia: ritengo infatti che non possano passare sotto silenzio, come fatto puramente rituale, in queste dichiarazioni di voto le modalità con le quali è stata posta la fiducia.

È vero, in questi anni siamo stati abituati ad una serie di voti di fiducia che molto si distaccavano dalla previsione costituzionale. La Costituzione prevede, infatti il voto di fiducia al Governo, ma è discutibile che con la fiducia si possa forzare una procedura legislativa. Ormai, però, siamo ben oltre anche quella indicazione del nostro regolamento che prevede che, su questioni legislative di particolare rilievo, il Governo possa chiamare la maggioranza alla solidarietà. Ormai le forzature tecniche si succedono ad altre forzature tecniche.

Ha ragione il collega Franco Russo che ieri parlava di fiducia tecnica: siamo di fronte ad una quarta tipologia, e non ad una terza. Io ieri l'ho definita «fiducia di transito»; si vuole sostenere, eventualmente con la fiducia, un certo testo, e quando si decide di trasportare parte di quel testo in un altro, si sostiene con la fiducia quell'altro testo senza che il Governo si sia tecnicamente pronunciato, come pure sarebbe doveroso, trattandosi di una decisione solenne, su questo terreno.

Dobbiamo domandarci però da che cosa derivi questa urgenza di intervenire con la fiducia sul testo fiscale. Perché non si è scelta la strada normale del confronto parlamentare? Vi è certo una serie di motivi, il principale dei quali, però, è l'esigenza di fare *maquillage* sui conti del 1991. Ed è proprio su questo argomento che voglio insistere.

È vero, l'emendamento su cui siamo chiamati a votare consentirà di reperire una certa quantità di maggiori entrate e consentirà, in qualche misura, di risolvere i proble-

mi del 1991. Ma io mi chiedo, riprendendo il filo di un ragionamento fatto dal collega Visco poc'anzi, se sia del tutto corretto coprire con entrate straordinarie e non ripetibili un disavanzo di bilancio che sul versante della spesa è fatto — ahimè! — di spese totalmente ordinarie e ripetibili. Ed almeno 10 mila miliardi delle misure che quest'anno consentono di contenere in qualche modo l'esplosione del disavanzo sono invece entrate straordinarie e non ripetibili!

Questa è la prima questione che rende falsa la fiducia che noi ci accingiamo a concedere, anche se naturalmente su questa strada il ministro Formica arriva buon ultimo; infatti, nel corso dell'ultimo decennio, la tecnica dell'anticipazione è stata praticata da molti. L'acconto è stato progressivamente portato dal 70 al 98 per cento. Il ministro Formica è responsabile dell'ultimo 3 per cento, ma il precedente 25 è stato stratificato da altri ministri delle finanze.

Tuttavia io non credo che nella scelta di ricorrere alla fiducia vi sia solo l'esigenza di far fronte, con un po' di *maquillage*, ai conti del 1991. C'è dell'altro, e innanzitutto la questione che ieri mi sono permesso di ricordare e che pochi minuti fa è stata ripresa dall'onorevole Visco: mi riferisco al clima intollerabile all'interno della maggioranza, un clima fatto di reciproci ricatti, un clima ormai che non consente più una discussione parlamentare serena.

Vi è, infine, qualcosa di più. Rendere il 1991 meno drammatico significa in qualche modo infondere fiducia che il 1992 sarà come il Governo prevede debba essere: cioè, il disavanzo del 1992 sarà contenuto almeno nella misura in cui è stato contenuto il disavanzo del 1991. Ed allora bisogna insistere su questo aspetto in maniera particolare.

Il 1991, signor ministro delle finanze, si è chiuso nel caos e nel disastro. È vero che vi sono stati solo 9 mila miliardi di maggiore disavanzo formale, ma questa somma sconta manovre di entrate aggiuntive per oltre 15 mila miliardi e manovre di riduzione della spesa assunte in corso d'anno per oltre 7 mila miliardi. Il disavanzo in più, quello vero, relativo al 1991 è stato quindi di 30 mila miliardi; cresce la divaricazione con

l'Europa, diminuiscono i margini di manovra, si deteriorano i principali indicatori del bilancio. Tutto questo fornisce la spiegazione ad una domanda che qualche tempo fa, in un dibattito, ha posto il collega Pedone, il quale si chiedeva come mai, se esiste un generale accordo in ordine all'esigenza di ridurre il disavanzo, partiti e istituzioni litigano sempre di più sulla modalità di tale riduzione. Il motivo è che si sono deteriorati i margini del risanamento.

All'inizio degli anni '80, il debito pubblico ammontava al 57,7 per cento del prodotto interno lordo; nel 1989, all'esordio del Governo Andreotti, è arrivato al 96,11 per cento. Il Governo Andreotti ci ha messo del suo e, se le manovre degli ultimi mesi dell'anno andranno bene, alla fine del 1991 il debito del settore pubblico sarà pari al 101,6 per cento del prodotto interno lordo. La pressione fiscale del settore pubblico ha avuto una vera e propria impennata: era del 34,6 per cento all'inizio del decennio, del 42,1 per cento nel 1989 e, al termine di quest'anno e di quello precedente (che pure si considerano fallimentari sul piano delle entrate fiscali), del 43,7 per cento, con un aumento dell'1,7 in soli due anni. La spesa corrente, al netto degli interessi, è cresciuta dal 35,32 per cento al 38,8; sostanzialmente è stata tenuta sotto controllo. Anche gli investimenti appaiono stabili: ammontavano al 4,8 del prodotto interno lordo all'inizio del decennio e, alla fine dello stesso e al di là delle sovrastime, l'entità della spesa è rimasta immutata. Gli interessi, invece, sono aumentati, passando dal 6,16 per cento nel 1981 all'8,96 per cento nel 1989 e al 10,13 per cento alla fine di quest'anno.

Non è stato affrontato nessuno dei problemi strutturali sui quali pure il Governo insiste ogni anno con drammatiche gride manzoniane. Mi riferisco alle pensioni, alla sanità, alla previdenza, al personale, agli investimenti nel Mezzogiorno. Anzi, come oggi abbiamo sentito dai notiziari e abbiamo letto sui giornali, su alcune di tali questioni si assiste ad un inaudito «scaricabarile», che non si arresta nemmeno di fronte alla drammatica vicenda della morte del ragazzo di Viterbo. Come fa il ministro De Lorenzo a scaricare sulle regioni le responsabilità per

la mancata attuazione del piano straordinario di investimenti per la sanità, ignorando che il Governo di cui fa parte quest'anno ha ridotto lo stanziamento a 100 miliardi e che non una lira è stata, sinora, messa a disposizione delle regioni per il suddetto piano? Siamo di fronte ad una manfrina ridicola che, almeno davanti al dramma della morte, dovrebbe essere interrotta per consentire una pausa di riflessione.

In tal modo si degrada la credibilità delle istituzioni e — lo dicevo ieri e ora voglio ribadirlo — la stessa credibilità della democrazia, signor ministro delle finanze. Quando infatti le istituzioni periferiche sono messe così drammaticamente in discussione da una politica centralista e vengono messe in discussione le unità sanitarie locali, i comuni e le regioni, bisogna ricordare che per i cittadini lo Stato non è, come per un docente di diritto costituzionale, lo Stato-persona centralizzato, bensì il complesso delle istituzioni pubbliche. Lo Stato per il cittadino è il comune, l'ospedale, la regione, che dovrebbero fornirgli dei servizi ma non possono farlo perché la politica di controllo della spesa pubblica è stata centralizzata e distorta ai fini di una politica di risanamento priva di un vero asse.

Noi esprimiamo sfiducia nei confronti di questo pezzo della manovra che il Governo ci presenta perché si inserisce organicamente in una manovra che definire disorganica è già eufemistico. Persino il Governo è costretto a confessare che ben 32.500 dei 61.147 miliardi del risanamento proposto per il 1992 derivano da misure *una tantum* non ripetibili. Oltre il 50 per cento della manovra andrà cioè ripensata finite le elezioni.

Ecco allora perché, signor Presidente, colleghi, il gruppo del partito democratico della sinistra esprimerà sfiducia su questo testo, una sfiducia — vorrei dirlo anch'io — di transito, che da questo testo si estende al complesso della manovra di politica economica che il Governo ha messo in piedi in questi anni. E vorrei dire al collega Magri che certo nessuno più di noi è sensibile all'esigenza di non mimare una opposizione. Nessuno più di noi, oggi e ieri, è stato ed è sensibile all'idea che per condurre una op-

posizione di massa alla legge finanziaria, alla manovra di politica economica bisogna uscire da queste aule. Ma per farlo, per coinvolgere in modo duraturo un movimento di massa, occorre avere precisione sulla strategia e sugli strumenti tecnici da utilizzare.

È un po' diverso (mi consentirà di dirlo il collega Magri) da quello che il presidente del suo gruppo ha fatto al Senato, sostenendo con grande dovizia di argomentazioni l'esatto contrario di quello che aveva sostenuto l'anno passato in polemica anche con il nostro gruppo della Camera in tema di priorità della discussione delle norme della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati.

Sfiducia allora, signor Presidente, su questo emendamento, sfiducia su questo testo che non risolve nessuno dei problemi ormai urgenti della riforma fiscale, ma sfiducia anche su una manovra complessiva che allontana sempre di più l'Italia dall'Europa — come oggi si dice — e soprattutto allontana sempre di più questo Governo (che è sempre meno credibile) dalle esigenze più vere dei cittadini, che riguardano servizi efficienti, e da una politica economica capace di rispondere ai bisogni primari dello stato sociale, dell'occupazione, dello sviluppo di un moderno Stato democratico (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista-PDS e della sinistra indipendente e del deputato Piro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Acquisto. Ne ha facoltà.

MARIO D'ACQUISTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi sembra questa l'occasione più opportuna per sviluppare un ampio dibattito sulla situazione economica e finanziaria del paese e sulla politica che il Governo conduce per fronteggiare la crisi del nostro sistema economico-finanziario. Abbiamo svolto in proposito un dibattito non molto tempo addietro, allorché venne presentato il documento di programmazione economico-finanziaria, e tra breve, affrontando l'esame del disegno di legge finanziaria, avremo modo di intrattenerci sui temi di più generale interesse.

Questa mattina è di fronte a noi un provvedimento del Governo che, attraverso alcuni aggiustamenti di natura fiscale, tende ad incrementare le entrate tributarie. Mi rendo conto che si tratta di un provvedimento non esaltante; non è uno di quei provvedimenti che si gradisce proporre e che si gradisce approvare. E ciò perché dalla natura delle pressioni di carattere tributario che si esercitano sul cittadino, dalla natura di questo genere di provvedimenti deriva una constatazione di fondo, e cioè che non riuscendo attraverso operazioni di carattere strutturale a dare una soluzione adeguata ai problemi dei conti pubblici si è costretti a ricorrere a rimedi di carattere parziale e provvisorio. Pur tuttavia questi provvedimenti, anche nella loro parzialità e particolarità, si rivelano indispensabili. Infatti, nelle more dello sviluppo integrale di una manovra assai più complessa e di maggiore respiro, che il Governo ha annunciato e di cui noi conosciamo i connotati fondamentali, è assolutamente necessario provvedere intanto ad incrementare le entrate affinché non si determini un disavanzo che vada troppo oltre rispetto ai limiti che lo stesso Parlamento ha fissato attraverso la legge finanziaria 1991 e attraverso il documento di programmazione economico-finanziaria che mi sono permesso di ricordare un momento fa.

Quindi ci troviamo di fronte a quello che può ben definirsi uno stato di necessità, una situazione che richiede rimedi. Essi sono stati approntati, così come appariva possibile, secondo alcune indicazioni che il Governo ha fornito, sia pure attraverso una laboriosa e faticosa procedura che ci ha avvicinato gradatamente alla soluzione che oggi viene presentata.

Comprendo che è facile rivolgere critiche a questo provvedimento, ma la manovra economico-finanziaria, la politica di rientro dal deficit dei conti pubblici è continuamente attraversata da questa tensione, da questa contraddizione: da un lato, tutti affermiamo che occorrono severità, rigore e che bisogna imprimere un carattere più deciso ai tagli alla spesa ed al recupero di nuove entrate attraverso una pressione tributaria meglio finalizzata e attraverso la lotta alla evasione ed alla elusione; purtuttavia, quando poi tali

enunziati di carattere generale vengono a scontrarsi con la dura realtà delle cose, con gli interessi anche perfettamente legittimi delle categorie e dei settori, quando gli interventi ricadono sul territorio, allora è facile alzare la voce e condannare le proposte formulate dal Governo e dalla maggioranza.

Qui bisogna decidersi perché non vi è dubbio, invece, che una politica di risanamento dei conti pubblici richiede sacrifici, rigore e severità. Ciò significa incidere sia sulla spesa sia sulle entrate in una maniera che certamente non può essere gradita né ai settori, alle categorie, agli ambienti che vengono direttamente colpiti, né più in generale alle forze politiche che, al contrario, vorrebbero avere maggiori risorse da impiegare e vorrebbero poter sollevare i cittadini e le categorie produttive dall'onere costituito dalla pressione tributaria.

Non ci troviamo quindi di fronte ad una scelta di gradimento, ma ad una condizione che ho giudicato e giudico di necessità e che mi permetto di sottolineare all'attenzione dei colleghi. Anzi, proprio quelli più avveduti di me, come l'onorevole Macciotta, che conoscono a fondo e in tutte le sfaccettature quale sia la gravità della situazione economico-finanziaria, dovrebbero essere tra i primi a condividere l'esigenza di incidere dove è possibile cercando di tonificare le entrate e contrarre le spese, affinché queste ultime siano meglio finalizzate attraverso una lotta agli sprechi, ad una migliore e maggiore funzionalità della macchina fiscale e statale.

Una politica di rientro non può essere morbida e gradita a tutti. Essa talvolta comporta provvedimenti che hanno la natura ed il sapore di quello che siamo chiamati qui ad approvare e che ha il suo cardine, il suo punto di riferimento principale nell'aumento dal 95 al 98 per cento dell'acconto IRPEF e ILOR dovuto dai contribuenti non soggetti all'IRPEG. A tale aumento si aggiunge l'altro, dal 15 al 40 per cento, della soprattassa per le ipotesi di mancato o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRPEG e ILOR.

Su quest'ultimo aumento vi sono state notazioni polemiche che posso anche trovare parzialmente giustificate. Infatti, passare dal 15 al 40 per cento può apparire una

misura troppo severa. Debbo dire però che la severità è giustificata dal fatto che, essendo il contribuente nella condizione di poter stabilire se raggiungere o meno lo stesso tetto di reddito registrato nell'anno precedente, occorre una sanzione particolarmente incisiva per evitare che molti fossero indotti a fare — usiamo il termine tra virgolette — i «furbi», cercando di pagare al momento una percentuale molto meno elevata di quella che invece sarebbe dovuta in base agli introiti effettivi.

Quindi la severità della sanzione si giustifica di fronte all'esigenza di operare con molto rigore nei confronti di quei contribuenti, il cui comportamento si rivelasse non leale nei confronti dell'erario. Probabilmente il 40 per cento rappresenta un tetto molto alto e se noi non ci trovassimo di fronte all'esigenza di votare in blocco questa norma, si sarebbe anche potuta proporre una percentuale inferiore. Si tratta comunque di una osservazione superata ormai dal fatto che il Governo chiede l'approvazione in blocco di questo provvedimento, i cui connotati sono noti; prevale quindi l'esigenza di approvarlo, affinché sia possibile raggiungere alcuni risultati positivi, sulla identificazione di alcuni aspetti, che probabilmente avrebbero potuto trovare — *re perpensa* — uno sbocco diverso.

Si potrebbero altresì fare alcune osservazioni in rapporto agli introiti previsti attraverso l'aumento della sovrattassa, che probabilmente darà un gettito inferiore a quello previsto, se è vero, che esso, stimato in 3.090 miliardi, corrisponde al 10 per cento di quello globale che si presume di ricavare dal versamento del 98 per cento dell'acconto IRPEF.

In precedenza si è constatato che coloro che debbono versare la sovrattassa non rappresentano il 10 per cento del totale, ma il 7,5 per cento. Ciò potrebbe determinare alcune difficoltà relativamente alla cifra del gettito previsto rispetto a quella fornita dal Governo. Ma anche questa è un'osservazione di natura tecnica che, al punto in cui siamo arrivati, ha un valore relativo, sulla quale tuttavia richiamo l'attenzione del Governo affinché possa su questo punto dare qualche chiarimento rassicurante.

Prima di concludere vorrei dire che vi sono state molte polemiche relativamente alla misura dell'acconto. Si è detto infatti: prima siamo arrivati al 95 per cento e ora siamo addirittura arrivati al 98 per cento! Praticamente il cittadino deve pagare tutto.

Tale critica *prima facie* può apparire fondata; in realtà dobbiamo considerare che qui si pone l'accento sul concetto di acconto, come se si pagasse all'inizio dell'anno. Il pagamento che si effettua alla fine di novembre riguarda un reddito che si è già conseguito; si tratta pertanto di un acconto che, in misura molto parziale, si può ritenere tale, perché in effetti si riferisce ad un reddito appunto già conseguito. Il pagamento assume quindi un carattere di acconto molto attenuato rispetto a quello che si potrebbe, attraverso una superficiale riflessione, ipotizzare.

Considerando la misura prevista dal Governo come necessaria ai fini di una politica di rientro dei conti pubblici, considerando indispensabile che alcuni provvedimenti siano approvati se non si vuole che il 1991 si concluda con uno stravolgimento dei dati finanziari che erano stati definiti dal Parlamento nel corso dell'esame dell'ultima legge finanziaria, se non si vuole cioè che tutte le proposte volte a raggiungere quelle finalità di risanamento che ognuno di noi proclama a gran voce siano vanificate, allora bisogna andare avanti.

Pertanto, a mio avviso, facendo premio sulle osservazioni di carattere tecnico e pur comprendendo — l'ho detto all'inizio del mio intervento ma voglio ripeterlo — che questo provvedimento non è certamente uno di quelli che fa piacere approvare (è infatti un provvedimento tutt'altro che esaltante), facendo premio su tutto ciò, penso che debba essere riconfermata al Governo la fiducia che ci ha chiesto.

Consideriamo, infatti, questa proposta un segmento, un tassello di una politica più ampia che ci auguriamo possa raggiungere le finalità proprie del risanamento e del riequilibrio dei conti pubblici.

Per questi motivi il gruppo della democrazia cristiana non farà mancare al Governo la sua fiducia (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso del suo gruppo, l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, non ho fatto a tempo a preparare questo intervento per cui parlerò a braccio, spero per un tempo inferiore a quello che mi è concesso. Mi stavo consultando, in una sorta di «intergruppi», con i colleghi Lanzinger e Mellini e stavo comunque ascoltando quanto, con grande serietà e competenza come è suo costume, diceva il presidente della Commissione finanze, onorevole D'Acquisto. D'altronde ho ascoltato tutti gli interventi di questa mattina, anche perché sono relatore del disegno di legge di conversione del decreto; e colgo l'occasione per ringraziare il presidente D'Acquisto che mi ha nominato relatore anche dell'altro disegno di legge di conversione.

Credo che il ministro delle finanze non sia molto contento del fatto che io continui ad essere relatore, ma purtroppo i relatori non li nomina il Governo il quale decide invece chi debba fare il presidente di Commissione. Il Governo decide che una pensionata — che cito perché è la mamma di un dipendente della Camera — che gode di due piccole pensioni deve pagare l'anticipo. Sia ben chiaro che, a parità di reddito, ciò non è ingiusto: è semplicemente incomprensibile. Tanto questo Governo ormai non punta mica a farsi capire!

Se il ministro per gli affari regionali — che è persona perbene e competente, parlo del ministro Martinazzoli che non c'entra con quanto sto per dire — volesse domandare al ministro della sanità: che cosa c'entro io con i morti ammazzati negli ospedali italiani? De Lorenzo risponderebbe: è colpa delle regioni. Sarà! Ma noi, all'articolo 2, per le regioni spostiamo al 10 novembre il termine del 31 ottobre. Ed il relatore Piro ha detto che è favorevole.

Addirittura ho detto che sono favorevole all'emendamento sul quale il Governo inutilmente ha posto la questione di fiducia, così... in uno scatto di rabbia, di disprezzo verso il Parlamento. *Contempt of Parliament*, e sia ben chiaro che è terminologia anglosassone che non ha nulla a che fare con

un Governo cinico e baro — è il caso di Pomicino al Senato — in cui il responsabile economico del mio partito, che è invece una persona perbene e seria perché è professore di scienza delle finanze, ha detto: io per avere i soldi per la cooperazione allo sviluppo ti ho firmato nuovi soldi per l'Irpinia ed il Belice.

Il Belice è il 1968! Avevo un amico in sedia a rotelle che in sedia a rotelle non era quando era giornalista della RAI ed andò lì, nel Belice. E gli venne tanto male e prese il morbo di Burger. Era un famoso giornalista di cui molti conosciamo le poesie. Pochi mesi fa è morto. Quel giornalista del Belice si chiamava Enzo Aprea.

Che schifo leggere oggi che per l'ennesima volta si parla del Belice e che c'è la gente del Belice ancora nelle baracche mentre Pomicino si è arricchito con i fondi del terremoto! Il ministro delle finanze dovrebbe controllare le denunce dei redditi e delle variazioni patrimoniali che si possono consultare qui al primo piano, a fianco della Commissione difesa. Vada, vada, signor ministro delle finanze, lei che è così occhiuto, che dice che dobbiamo fare i delatori! Ecco il delatore: Piro sostiene che lei ha il dovere di fare applicare la legge n. 516 del 1982 («manette agli evasori») nei confronti del cinico e baro Pomicino.

Ma a cosa serve ormai parlare così? Sono ormai diventato una marionetta, sono un pagliaccio, sono un provocatore! A cosa serve, Presidente Biondi, che il *past-president* della Commissione finanze continui in quest'aula a dire che ci sono ministri ladri, coinvolti con la camorra e che Formica ed Andreotti con loro non c'entrano, che ci sono ministri onesti in questo Governo, che ci sono Enzo Scotti e Claudio Martelli, che hanno anche pianto in un momento delicato della storia di questa Italia?

Andate ad Afragola! Questa città di 400 mila persone! Un vicequestore questa mattina con le lacrime agli occhi ha detto: «sono tornati i sei ergastolani». Sono stati liberati dalla Corte d'assise che doveva spiccare il mandato di cattura. Guardate le facce dei nostri carabinieri, dei nostri finanzieri di Afragola! Hanno fatto i fuochi d'artificio questa notte perché sei grandi camorristi,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

ergastolani, erano tornati a casa! «Il Governo della malavita»: questo diceva Salvemini, che è stato suo maestro, onorevole Formica.

Lei, onorevole Formica, non può tollerare, con la sua storia gloriosa, di star vicino ad un uomo che io continuo ad accusare come faceva Zola nell'800: io accuso Pomicino di avere contiguità con la camorra!

Mi cacci da quest'aula, ministro Formica! Lei è già riuscito ad interferire con la nomina del presidente della Commissione finanze: posso rivelare in quest'aula che l'onorevole Antonio Gava, che mi stava difendendo, ha posto la questione al Presidente Andreotti. E il povero Antonio ha dovuto dire ad un certo punto: «Sentite, siccome siete voi che non lo volete a questo Piro...». Ma io non ho mica problemi: io faccio il confidente, se Scotti, che è arrivato adesso, me lo consente.

Ho nuove notizie, nuove notizie che riguardano un famoso signore di Napoli, amico di Crispino, Crispino, quello che è stato assassinato. Ho nuove notizie, signor ministro dell'interno. Questa notte, grazie ai suoi uomini, a Rimini, è stato arrestato uno di quelli i cui nomi avevo messo nelle interrogazioni. L'11 luglio avevo messo quel nome!

Non dico che mi dobbiate rispondere; dico: che cosa c'entra un Governo... Cioè sto facendo, Rino... scusi, onorevole Formica, il confidente, non pagato. Anzi, mi hanno pure tolto l'ufficio, m'hanno sfondato i cassetti quando ero a casa. Non si possono sfondare i cassetti...

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Chi li ha sfondati?

FRANCO PIRO. Sì, Rino, ma è roba da ridere. Chiederò a Scotti di avere il rimborso come confidente. Scusate, mi tocca dormire fuori di casa, devo dormire negli alberghi, nessuno mi rimborsa e invece Pomicino usa il telefonino dello Stato.

L'ultima volta che avete chiesto la fiducia su un provvedimento fiscale non ho votato, me ne sono andato, perché faceva schifo quel provvedimento. Era quello dei telefoni — Rino ti ricordi? — quello del pesce secco, quello del clan di Nuvoletta. Sì, amici di Pomicino.

Concludo e mi alzo. O sto seduto? Toro Seduto? Oggi il segno è buono...

PRESIDENTE. Faccia come sta più comodo, onorevole Piro. Faccia come vuole lei!

FRANCO PIRO. Allora mi alzo, per una volta sola, e do lettura delle motivazioni del mio dissenso di questa mattina col gruppo socialista.

Lei, signor ministro delle finanze, lunedì mi ha espulso dal gruppo, ma non risulta. Io sono socialista e voglio morire socialista. Tanto, guardi, ognuno ha i suoi difetti nella vita, come lei sa: non è colpa mia se sono socialista!

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Cerchi di vivere da socialista!

FRANCO PIRO. «Gli uffici fiscali, appunto vedo, non sono la sua preoccupazione. Ma non mi preoccupo mai di niente: disse don Mariano. E come mai? Sono un ignorante, ma due o tre cose che so mi bastano: la prima è che sotto il naso abbiamo la bocca, per mangiare più che per parlare...». Ci sono molti acquadotti costruiti che servono per mangiare e non per bere: per esempio, quello del consorzio industriale di Gorino (2 luglio 1986). L'ho detto lunedì 21 ottobre in quest'aula replicando al ministro Scotti; colleghi, andatevi a leggere lo stenografico, vi chiedo solo questo. Il giorno dopo, 3 luglio del 1986, Pomicino è stato colpito da improvvisa ricchezza. Infatti, guardate le dichiarazioni dei redditi della sua famiglia l'anno dopo: si basano da 20 milioni a 180 milioni. E che è stato: *Napoli milionaria?* Quella è di De Filippo, mentre quello che sto leggendo è Sciascia, e ho concluso.

«Ho la bocca anch'io sotto il naso — disse il capitano». C'era un famoso capitano di un corpo, che il ministro delle finanze conosce, che faceva delle certificazioni per conto di Pomicino... che vergogna!

«Ma le assicuro che mangio soltanto quello che voi siciliani chiamate: il pane del Governo». E lei fa un emendamento sul quale chiede la fiducia, mentre, come le hanno detto Macciotta e Visco, noi avrem-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

mo collaborato con lei per correggerlo. Così come è scritto ci sono degli errori tecnici, ma sono problemi vostri. Io non posso fare il confidente anche del ministro delle finanze, già l'ho fatto per troppi anni quando era presidente di gruppo, quando è stato ministro del lavoro. Richiamai l'attenzione su qualche sottosegretario di Stato per il lavoro che speculava con Calò, quello dell'INPDAL, sulle vendite fatte a certi ministri del lavoro.

«E il brigadiere? — domandò ironicamente il capitano, indicando il brigadiere D'Antonio.

«Non lo so — disse don Mariano, squadrando il brigadiere con molesta (per il brigadiere) attenzione.

«Io — proseguì poi don Mariano — ho una certa pratica del mondo. È quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, e la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezzi uomini, gli ominicchi, i...» con rispetto parlando...

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIU-SE. È una citazione letteraria!

FRANCO PIRO. *Take in the bottom*. Chi la sa?

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIU-SE. I «pigliainculo».

FRANCO PIRO. L'ha detto Staiti! Perché io sono contro il pitale su Montecitorio, mentre tu eri favorevole una volta, adesso hai cambiato gruppo, e non lo so.

«... e i quaquaraqua». Io non faccio parte di questa categoria, signor ministro delle finanze.

Dicono, lo ha detto lei, che io sono una persona competente, «pirotecnica» addirittura. E invece no.

«Scende ancora di più agli ominicchi che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi, e ancora più giù, i...». Come?

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIU-SE. I «pigliainculo».

FRANCO PIRO. Staiti ha detto: «i pigliain-

culo». Chiedo scusa, ma lo ha detto Staiti. L'ha scritto Sciascia, però l'ha detto Staiti.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIU-SE. Ma io ho letto Sciascia.

FRANCO PIRO. Io lo sto leggendo, ma non volevo dire questa parola.

«... vanno diventando un esercito. E infine i quaquaraqua che dovevano vivere come anatre nelle pozzanghere. La loro vita non ha più senso e sono più espressione loro di quella delle anatre».

«Lei anche se mi inchiederà su queste carte come un Cristo, lei che è un uomo...». Lei, caro ministro delle finanze, è un uomo, io sono un ominicchio, ma dopo la manifestazione fondamentale fatta ieri davanti al Senato dagli handicappati, avverta Pomicino perché, quando arriverà qua durante la legge finanziaria, uno sgambetto all'allenatore della nazionale dei deputati non glielo toglierà nessuno. E dovrà farsi ricoverare al Cardarelli, non potrà andare a curarsi a Houston. Così vedrà l'effetto che fa!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, la prego di concludere perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

FRANCO PIRO. È la prima volta in otto anni che sono parlamentare che parlo in dissenso dal mio gruppo sulla materia fiscale. È la prima volta, ministro Formica!

Però oggi vado sull'Aventino, perché non meritate neanche il voto contrario. Ma oggi pomeriggio sarò di nuovo qui, a Dio piacendo! (*Applausi del deputato Parigi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.5 del Governo, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Prima di passare alla votazione per appello nominale, avverto che per un errore tipografico al comma 1, secondo periodo, dell'emendamento stesso deve leggersi: «alle ritenute operate dalla data di entrata in vigore», e non: «alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore», come stampato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

FRANO PIRO. È stato accolto il suggerimento di Piro: gratis!. Se si fosse trattato di Pomicino, si sarebbe fatto pagare la consulenza!

PRESIDENTE. Va bene, le siamo grati. Ora non si paragoni ad alcuno e rimanga nel suo caratteristico riserbo (*Applausi — Si ride*).

FRANCO PIRO. Applausi all'avvocato!

PRESIDENTE. Avverto altresì che, poiché la votazione nominale finale del disegno di legge avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Procederemo tra breve alla votazione per appello nominale sull'emendamento 1.5 del Governo.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla VII Commissione (Cultura):

S. 2912. — «Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide» (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (6017) (*con parere della I, della III, della V, della VIII e della X Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

AULETA ed altri; BOSELLI ed altri; BOSELLI ed altri; CERUTI ed altri; LA MALFA ed altri; SAVINO e PRINCIPE; SERAFINI ANNA MARIA ed altri; D'ADDARIO ed altri; BARZANTI ed altri; D'AMATO CARLO e D'ADDARIO e TRANTINO ed altri: «Legge quadro sulle aree protette» (*già approvata, in un testo unificato, dalla VIII*

Commissione della Camera e modificata dal Senato in un testo unificato con le proposte di legge di iniziativa dei Senatori CASCIA ed altri; CASCIA ed altri; ROSATI ed altri; GUALTIERI ed altri; BOATO ed altri; COVIELLO ed altri; INNAMORATO ed altri; COVIELLO ed altri; CUTRERA ed altri; MANIERI ed altri; FILETTI ed altri; PETRARA ed altri) (883 - 1377 - 1784 - 1964 - 2212 - 2925 - 3308 - 3798 - 4305 - 5061 - 5095-B) (*con parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XIII Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

Proposte di legge d'iniziativa del deputato SOSPIRI e del CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO e disegno di legge: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti» (*approvati, in un testo unificato, dalla IX Commissione della Camera e modificato dalla I Commissione del Senato*) (1777 - 4363 - 5383-B) (*con parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione*).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sull'emendamento 1.5 del Governo (interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge), sulla cui approvazione il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Turco.
Si faccia la chiama.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

Comunico il risultato della votazione sull'emendamento 1.5 del Governo (interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Presenti e votanti	530
Maggioranza	266
Hanno risposto sì	312
Hanno risposto no	218

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Auleta 1.1, Visco 1.2, 1.3 e 1.4.

Hanno risposto sì:

Abete Giancarlo
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Altissimo Renato
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Caroli Giuseppe
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Farigu Raffaele
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Formigoni Roberto

Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grosso Maria Teresa
Guarino Giuseppe
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martelli Claudio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe

Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Hanno risposto no:

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Adolfo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruni Giovanni
Bulleri Luigi

Calamida Franco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Grillo Salvatore
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martino Guido
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Medri Giorgio
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego
Nucara Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patarino Carmine
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Poggiolini Danilo
Poli Gian-Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santoro Italo
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo

Tatarella Giuseppe
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Visco Vincenzo
Viviani Ambrogio

Zangheri Renato
Zevi Bruno

Sono in missione:

Binelli Gian Carlo
Bonferroni Franco
Brocca Beniamino
Campagnoli Mario
Caradonna Giulio
Ebner Michl
Felissari Lino Osvaldo
Foschi Franco
Gabbuggiani Elio
Grilli Renato
Grippò Ugo
Massano Massimo
Montecchi Elena
Orsenigo Dante Oreste
Pellizzari Gianmario
Rabino Giovanni Battista
Rauti Giuseppe
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Tamino Gianni
Samberletti Giuseppe
Zuech Giuseppe

Si riprende la discussione.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Ricordo che l'emendamento Lobianco 3.1 e l'articolo aggiuntivo Lobianco 3.01 sono stati dichiarati inammissibili.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, prima di procedere alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ai voti.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 5992, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti» (5992).

Presenti	330
Votanti	328
Astenuti	2
Maggioranza	165
Hanno votato <i>si</i>	195
Hanno votato <i>no</i>	133

(La Camera approva).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Con riferimento al secon-

do punto dell'ordine del giorno, comunico che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-*bis* del regolamento in relazione al disegno di legge di conversione n. 6051.

Poiché la Commissione affari costituzionali, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 292 del 1991, la deliberazione prevista dal secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata.

Discussione del disegno di legge: S. 2978.

— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (approvato dal Senato) (6051).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

Ricordo che nella seduta di ieri la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 292 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 6051.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo altresì che nella seduta di ieri la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Nicotra, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

prima di dare inizio alla relazione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 292, in coerenza con precedenti prese di posizione in merito alla decretazione di urgenza, mi si consenta di esprimere le mie profonde perplessità sul ricorso allo strumento del decreto-legge per disciplinare materia penale. Conseguentemente auspico che in avvenire il Parlamento escluda tale possibilità attraverso norme di rango costituzionale.

Ciò premesso, le materie sulle quali interviene il decreto-legge n. 292 del 1991 sono sostanzialmente tre: misure cautelari (in particolare, la custodia cautelare in carcere), avocazione delle indagini preliminari, trasferimento d'ufficio dei magistrati.

Quanto al primo punto, sono dedicati alla custodia cautelare gli articoli 1, 2 e 10 del decreto-legge n. 292 del 1991. In particolare, con la modifica al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, introdotta dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, per i reati di maggiore allarme sociale si esclude la possibilità che la custodia sia sostituita da altre misure cautelari quando (come era nella disciplina precedente) siano acquisiti elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte da misure diverse dalla custodia, ferma restando la possibilità del giudice di valutare che non sussistono esigenze cautelari e di non disporre, pertanto, la custodia in carcere. In altre parole, il potere di scelta tra le diverse misure cautelari viene in questi casi completamente escluso, dovendo il giudice decidere, sulla base degli elementi acquisiti, se sussistano o meno le esigenze cautelari che, in caso affermativo, impongono la custodia in carcere.

Con il comma 2 si modifica l'articolo 299 del codice di procedura penale, in quanto per i reati di maggiore allarme sociale elencati dal comma 3 dell'articolo 275 è esclusa la possibilità per il giudice di sostituire, in base a valutazioni successive, la misura della custodia cautelare con altre misure.

C'è da aggiungere che, con due emendamenti approvati dal Senato e diretti a modificare le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'articolo 275 del codice di pro-

cedura penale, sono state disposte modifiche alle norme che vietavano, salvo i casi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la custodia in carcere.

Con la prima modifica, di carattere generale, è stato elevato da 65 a 70 anni il limite di età al di sopra del quale non può essere disposta la custodia cautelare in carcere e si è specificato, quanto alle condizioni di salute «particolarmente gravi», richieste dalla norma vigente, che esse devono essere tali da non consentire le cure necessarie in stato di detenzione.

Con la seconda modifica si è esclusa l'applicabilità della norma di favore prevista per i tossicodipendenti e gli alcoolodipendenti impegnati in un programma di recupero (divieto di disporre la custodia in carcere quando questa pregiudichi la disintossicazione dell'imputato), nel caso dei delitti di maggiore allarme sociale, elencati nel più volte citato comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale.

L'articolo 2, invece, rimodella i termini di custodia cautelare apportando modifiche alla relativa disciplina contenuta nell'articolo 303 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito con legge 22 aprile 1991, n. 133. Per la fase delle indagini preliminari, è mantenuto il richiamo alla pena edittale, mentre per le fasi del giudizio di primo e secondo grado vengono allungati i termini in ordine ai reati più gravi, tenendo però conto della pena in concreto inflitta e quindi della effettiva ritenuta gravità del fatto e della pericolosità dell'imputato.

Il decreto-legge in esame introduce una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari, inserendo il comma 1-bis all'articolo 372 del codice di procedura penale, in base al quale il procuratore generale può disporre l'avocazione alle seguenti condizioni: quando si tratti delle indagini relative ai delitti elencati dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché nel caso di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero per agevolare le attività delle associazioni; quando non risulti effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1 del

codice di procedura penale, nel caso in cui queste siano collegate, e le riunioni per il coordinamento disposto dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 118-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non abbiamo dato esito. Per altro, l'avocazione di cui all'articolo 372, comma 1-bis, del codice di procedura penale era altresì consentita nel testo iniziale del decreto-legge nei casi in cui sussistessero «gravi esigenze processuali». Il riferimento alle gravi esigenze processuali è stato soppresso nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione presso il Senato.

Ed è proprio per controllare le ragioni dell'avocazione che il successivo articolo 4 del decreto-legge prevede che il decreto motivato con cui si dispone l'avocazione venga trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, così modificando l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario che sanciva tale trasmissione nei casi di avocazione per inerzia del pubblico ministero. La trasmissione riguarda, pertanto, attualmente tutte le ipotesi di avocazione.

La disciplina del trasferimento di ufficio dei magistrati è contenuta negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge, che sostanzialmente riproducono la normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163, decaduto per decorrenza dei termini.

Prima di passare all'analisi del contenuto delle norme citate, è necessario rilevare che durante la procedura di conversione del decreto-legge la Camera ha approvato la legge 16 ottobre 1991, n. 321, già richiamata, che disciplina questa stessa materia in modo non del tutto diverso dalle norme del decreto-legge. Per i principi della successione della legge nel tempo la disciplina della legge n. 321 si è sostituita a quella degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge in esame. Dunque, dopo l'approvazione della legge n. 321 il Senato, durante la procedura di conversione del decreto-legge, ha soppresso gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge ed ha approvato articoli aggiuntivi al disegno di legge di conversione che sostanzialmente riprendono i contenuti del decreto-legge già sostituito dalla legge n. 321 del 16 ottobre 1991, modificando in questo modo i relativi articoli della legge n. 321.

Al riguardo, il relatore sottolinea che, per effetto del suddetto fenomeno di successione di leggi nel tempo, non debbono essere pregiudicate le posizioni dei magistrati e vanno fatti salvi i diritti acquisiti, come per altro era stato affermato in quest'aula, nonché recepito dal Governo (il che risulta dagli atti parlamentari relativi alla discussione della legge n. 321).

Per semplicità, il contenuto delle norme del decreto-legge in esame sul trasferimento d'ufficio dei magistrati viene sintetizzato tenendo conto degli emendamenti del Senato.

L'articolo 5 integra l'articolo 3 della legge n. 321 per l'assegnazione delle sedi non richieste: è previsto che il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministero di grazia e giustizia, individui annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per mancanza di aspiranti, dopo due pubblicazioni nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura inoltre pubblica, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi non richieste di cui considera urgente la copertura.

L'articolo 6 riscrive la disciplina dell'articolo 4 della legge n. 321 sui trasferimenti d'ufficio. È previsto che il Consiglio superiore della magistratura, dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, deliberi sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospendendo l'esame di tutte le altre, e provveda alla copertura con trasferimenti d'ufficio di magistrati assegnati a funzioni identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire, entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione. È inoltre stabilito che le condizioni per il trasferimento d'ufficio debbano sussistere alla data della pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste. Vengono quindi definiti i criteri per l'individuazione delle sedi da cui trasferire i magistrati ed i requisiti soggettivi per il trasferimento.

L'articolo 7 del decreto-legge vincola i successivi trasferimenti d'ufficio, stabilendo che i magistrati già trasferiti con procedura d'ufficio possono essere trasferiti, con la stessa procedura, solo dopo 8 anni e che possono essere altresì trasferiti a domanda

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

dopo 3 anni dal giorno in cui abbiano assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo specifici e gravi motivi di salute.

Infine, l'articolo 8 modifica la disciplina dei tramutamenti successivi con una nuova formulazione dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, identica a quella dell'articolo 2 della legge n. 321, con il solo scopo di anticipare l'entrata in vigore della modifica suddetta rispetto all'iter di approvazione della legge n. 321. A questo testo l'articolo 2 del disegno di legge di conversione approvato dal Senato ha introdotto una limitata modifica.

Con l'articolo 9 del decreto-legge in esame viene abrogata la disciplina prevista dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, che risulta superata dalla intervenuta disciplina più organica sulla copertura degli uffici vacanti.

Il relatore, infine, richiama l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'importanza dell'approvazione del disegno di legge di conversione sul quale chiede l'adesione di tutti i gruppi, tenuto anche conto delle aspettative dell'opinione pubblica nonché della risonanza generale assunta dal provvedimento in questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ancora una volta la Camera è destinata ad occuparsi di provvedimenti che pongono in essere un'azione di contrasto alla delinquenza organizzata; e questo proprio in un momento di accentuata e crescente virulenza della stessa, tale da aver raggiunto livelli non più sopportabili dal paese.

I giornali quotidianamente ci forniscono

l'elenco dei morti: nel corso degli ultimi dieci anni vi sono stati circa 8 mila morti ammazzati (più di 1.600 morti in un anno e mezzo) e ci danno notizia di un fatturato che, secondo alcuni, è stimabile in 50 mila miliardi mentre secondo altri arriverebbe addirittura a 200 mila miliardi. Dunque una forza potente ed occulta, che è diventata un vero e proprio antistato, occupando, se non militarmente comunque assai pesantemente, numerose aree del paese. Questa situazione impone la previsione e l'attuazione da parte del Governo e del Parlamento di strumenti idonei alla lotta alla delinquenza organizzata.

È una questione sorta con l'unità d'Italia, come si legge in un recente libro sul problema della delinquenza organizzata: essa si pose immediatamente dopo il conseguimento dell'unità del nostro paese, anche se le statistiche indicano che l'Italia non aveva allora e non ha oggi il primato tra le nazioni europee interessate dal fenomeno delinquenziale (attualmente la nostra condizione è peggiore soltanto a quella della Spagna).

Occorre però rilevare che i dati e le cifre oggi riferibili alla delinquenza indicano che l'attuale momento è particolarmente pericoloso per il nostro paese, soprattutto con riferimento alle regioni in cui il fenomeno si è esteso a macchia d'olio, con conseguenti pericoli di inquinamento della pubblica amministrazione, non solo in sede locale. Voglio sottolineare quest'ultima considerazione perché le province e soprattutto i comuni vengono additati come le istituzioni più inquinate della pubblica amministrazione, mentre non sono solo le amministrazioni locali a subire l'infiltrazione della delinquenza organizzata. Vi sono elementi di allarme che devono spingere il Governo ed il legislatore a preoccuparsi dei pericoli che più in generale riguardano l'intera pubblica amministrazione.

La strategia di contrasto che il Governo porta avanti da tempo nei confronti della delinquenza organizzata si è spesso rilevata inadeguata alla pericolosità del fenomeno, che va sempre più assumendo le caratteristiche di una questione sociale complessa e difficile da combattere.

Alla luce di tali considerazioni, il provve-

dimento in esame va inquadrato non come una misura emergenziale a sé stante ma come una disciplina collocata nel contesto di altri provvedimenti di cui comincia la discussione in questi giorni: mi riferisco in particolare al disegno di legge istitutivo della DIA (Direzione investigativa antimafia) ed a quello concernente l'istituzione della Direzione nazionale antimafia. Si tratta di due provvedimenti che cominciano a porre sul tappeto una delle questioni fondamentali in tema di lotta alla criminalità, cioè l'esigenza di un effettivo coordinamento delle indagini e delle investigazioni che riguardi l'apparato della polizia giudiziaria e soprattutto l'azione del pubblico ministero, che non può disperdersi in mille rivoli né atomizzarsi in una serie di indagini, fino al punto che quanto avviene in un ufficio è ignorato nell'ufficio a fianco. La lotta richiede, invece, un centro di direzione che coordini le indagini. Già nel codice di procedura penale il legislatore lo aveva in parte previsto, con l'articolo 371, individuando lo strumento del coordinamento ma la sua attivazione era rimessa ad un'iniziativa spontanea e volontaria dei sostituti procuratori.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA

RAFFAELE MASTRANTUONO. Questa soluzione però non ha funzionato perché i sostituti procuratori, più che agire in modo coordinato, si combattono fra loro: litigano e si sottraggono l'un l'altro i fascicoli, le carte e i documenti, invece di dirigere le indagini di polizia giudiziaria, di svolgere cioè l'attività principale, quella che valorizza il ruolo e la funzione del pubblico ministero nel processo penale. Dall'esercizio di tale attività dipende infatti non soltanto un effettivo contrasto della delinquenza organizzata, ma anche lo stesso decollo e la funzionalità del codice di procedura penale nel suo complesso.

Si tratta quindi di misure eccezionali che devono essere inquadrate in una visione d'insieme. Per la prima volta abbiamo dinanzi a noi provvedimenti che cominciano a porre il problema della lotta alla delinquen-

za organizzata non soltanto con interventi di carattere occasionale, ma con misure di carattere strutturale che investono l'organizzazione della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, senza ledere quei principi di autonomia e di indipendenza che non sono cari solo alla magistratura, ma anche al mondo politico, al Parlamento. Infatti la preoccupazione maggiore è proprio che l'indipendenza e l'autonomia dei giudici vengano lese dagli attacchi continui della delinquenza organizzata.

Non intendo aggiungere alcunché a quanto detto dal relatore, che ha chiaramente definito quale sia l'oggetto del decreto-legge n. 292, ma desidero illustrare le ragioni per le quali il gruppo socialista è ad esso favorevole.

Il decreto-legge n. 292 fa riferimento a tre aspetti fondamentali: la custodia cautelare, e non soltanto per quanto attiene alla questione dei termini e della loro proroga; l'avvocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata; i trasferimenti d'ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari.

Sulla custodia cautelare si è aperto nel paese un grande dibattito a seguito di iniziative adottate — giustamente, a mio avviso — dal ministro Martelli. La questione non investe soltanto la proroga dei termini (pur essendo questa una parte significativa del provvedimento), ma anche le modalità di attuazione della custodia cautelare e il problema dell'eventuale potere del giudice di optare per l'una o per l'altra misura cautelare nel caso di reati che destino particolare allarme sociale, come quelli di stampo mafioso.

A tale riguardo il legislatore si è preoccupato di dare un preciso indirizzo normativo, ritenendo impossibile consentire al magistrato di esercitare in tali casi un potere discrezionale. Ciò è stato possibile fino ad ora, ma oggi si ritiene che la misura cautelare da adottare non possa che essere la custodia in carcere.

Vi è quindi una presa di coscienza di un fenomeno ormai allarmante, che è stato denunciato dal ministro dell'interno, e che non riguarda soltanto le scarcerazioni per decorrenza dei termini ma anche il proble-

ma degli scarcerati in generale. Le statistiche del ministero parlano di circa 100 mila persone scarcerate e indicano che addirittura 7 mila delitti sarebbero addebitabili ad una parte dei 21 mila scarcerati per decorrenza dei termini.

Credo quindi che il legislatore non possa non preoccuparsi di queste cifre, né ignori che non sarà certamente questo il provvedimento che frenerà il fenomeno o che potrà mettere la parola «fine» alla lotta alla criminalità organizzata. Sono state infatti adottate altre misure, che testimoniano la volontà più generale del Governo di intervenire in modo incisivo su tale problema.

È sorta una diversità di opinioni sulla efficacia retroattiva o meno dell'obbligo — non più della discrezionalità — del magistrato di adottare, in relazione ai reati di mafia, unicamente provvedimenti che comportino la custodia in carcere. L'articolo 10 del decreto, d'altra parte, che fa riferimento esplicito alla proroga dei termini, ne sancisce la retroattività. Il ministro Martelli ha chiarito — ed io sono perfettamente d'accordo con lui — che vi è una differenza tra le due fattispecie. La Corte costituzionale, in una sua sentenza, occupandosi della disposizione relativa alla proroga dei termini, ha stabilito che, pur trattandosi di una norma processuale (per la quale non vige il principio della irretroattività ma quello stabilito dall'articolo 11 delle preleggi, vale a dire *tempus regit actum*), essa incide su uno *status* della persona, e che quindi deve considerarsi come avente effetti sostanziali penali.

L'articolo 275 del codice penale, che attribuisce al giudice il potere di scegliere la misura cautelare, non fa riferimento ad uno *status*, ma ad una condizione in cui si può trovare l'imputato o il condannato, condizione che può subire nel tempo una serie di modifiche, peraltro previste dallo stesso codice. Infatti, se non erro, l'articolo 299 del codice di procedura penale disciplina espressamente l'ipotesi che questa condizione possa subire modifiche nel tempo, che possono essere anche *in peius*. In altre parole, se aumenta la pericolosità del soggetto e non vi sono più le condizioni che hanno suggerito al giudice di concedere, per esempio, gli

arresti domiciliari, la situazione può essere modificata.

Non so se il relatore ed il rappresentante del Governo siano d'accordo. In questa materia esiste una notevole conflittualità, della quale è esempio la recente sentenza della I sezione della Corte di cassazione, che ha destato molto scalpore perché contenente un'interpretazione che secondo me non può essere condivisa. Comunque, a mio avviso, un provvedimento che incide sul contenuto delle misure cautelari e non sulla proroga dei termini non può avere effetto retroattivo; è uno dei casi in cui la legge non vale per il passato ma solo per il presente e per il futuro. Ciò comporta che la normativa che prevede l'obbligo per il giudice di applicare la custodia cautelare in carcere debba intendersi riferita esclusivamente al presente. Non si può parlare di retroattività e quindi occorre valutare il comportamento attuale del soggetto, alla luce della normativa vigente, per individuare il tipo di misura cautelare da adottare.

Credo dunque che questo argomento meriti una certa considerazione ed una opportuna riflessione. Ritengo che il relatore ed il Governo siano d'accordo su una simile impostazione e, del resto, mi pare che sulla materia della custodia cautelare sia necessario un approfondimento per tentare di eliminare la divergenza di opinioni esistente in Parlamento.

Altro elemento positivo da cogliersi nel provvedimento riguarda il fatto che in tema di proroga dei termini di custodia cautelare si comincia a far riferimento non più al concetto di pena edittale, ma a quello di pena effettivamente inflitta per i reati più gravi. Tale elemento tende a costringere il giudice a celebrare processi nei tempi più rapidi possibile. Si tratta di un problema importante, se pensiamo al fatto che le maggiori difficoltà per l'applicazione del nuovo codice di procedura penale riguardano oggi i tempi di celebrazione dei processi, oltre che la formazione della prova e la fase delle indagini e dell'investigazione. Per altro, rispetto a quest'ultimo punto si registra un primo intervento strutturale da parte del Governo con l'adozione della normativa istitutiva della DIA e della DNA.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Tornando, comunque, all'argomento, va sottolineato il riferimento per i casi di custodia cautelare di un anno o di diciotto mesi alla pena concreta, con l'obbligo per il giudice di tener conto del giudizio di primo grado. Queste misure potrebbero anche rappresentare la traccia per un'ulteriore discussione nel paese sul problema della esecutività della sentenza di primo grado. In proposito, come abbiamo già detto in sede di Commissione giustizia, ritengo che l'indicazione più utile consista nell'accettare i principi vigenti, temperandoli in relazione ai vari stadi del giudizio e modulando la diversa durata della scarcerazione preventiva a seconda delle differenti fasi del giudizio.

Per quanto concerne l'avocazione delle indagini preliminari, il provvedimento del Governo ha sollevato molte critiche. Ritengo che l'esecutivo in questa circostanza non abbia voluto far altro che anticipare il significato più generale delle misure istitutive delle cosiddette procure distrettuali. Si tratta, infatti, di esercitare una funzione di coordinamento che, allo stato, fino all'approvazione di questo provvedimento, si è rivelata assolutamente carente. Ritengo quindi che sia stata opportuna la previsione in questa fase della possibilità da parte del procuratore generale presso la corte di appello di avocare le indagini in casi specifici previsti dalla legge ed al di fuori di ogni discrezionalità. Il solo aspetto, infatti, che avrebbe potuto dar luogo ad interpretazioni discrezionali, cioè la parte del capoverso dell'articolo 3 del decreto-legge in cui ci si riferisce alla sussistenza di «gravi esigenze processuali», è stata giustamente soppressa dal Senato. A questo punto, l'unica esigenza che può essere fatta valere riguarda l'effettivo «coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1».

Certamente quando saranno istituite le procure distrettuali si porrà una questione di coordinamento fra quella disciplina e la normativa in esame, ma ritengo che il Governo sia già al corrente di questo problema. Infatti, non si potrà avere contemporaneamente l'avocazione delle indagini da parte della procura generale e la competenza delle procure distrettuali.

Per quanto riguarda il trasferimento d'uf-

ficio di magistrati, ho assai poco da aggiungere rispetto alle considerazioni svolte dal relatore e mi limiterò semplicemente a qualche chiarimento, forse più a me stesso che ad altri, visto che in aula siamo pochi. Molti non si sono spiegati perché dopo l'approvazione della legge n. 321, licenziata il 16 ottobre, si sia tornati a disciplinare la stessa materia in termini sostitutivi ed integrativi. La ragione c'è. La materia è già disciplinata da due provvedimenti, uno, il decreto-legge oggi al nostro esame, avente forza di legge, l'altro *in itinere*, ancora da approvare, il disegno di legge n. 5159.

Il Parlamento lavora in condizioni tali per cui spesso non si riesce a comprendere bene dove agire. Tuttavia i principi contenuti nel provvedimento che ho ricordato sono sostanzialmente quelli evidenziati. Il trasferimento d'ufficio risponde all'esigenza, sempre nel rispetto della prerogativa dell'inaMOVIBILITÀ dei magistrati, di garantire che vi sia congruo personale nelle sedi in cui si registrano particolari carenze. Non capisco infatti quale senso potrebbe avere l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati se tutti si concentrassero nelle sedi cosiddette non «calde», dove cioè non si trattano molte cause: più che una prerogativa sarebbe un privilegio.

Alla luce delle condizioni descritte e sempre nel rispetto del principio dell'inaMOVIBILITÀ, si è cominciato a parlare di trasferimento d'ufficio nelle sedi «calde». La legge n. 321 ha posto la questione e ha stabilito che, in virtù di determinate graduatorie, è possibile applicare l'istituto del trasferimento d'ufficio di magistrati nelle sedi in cui vi è necessità di personale.

Il decreto-legge al nostro esame a mio giudizio ha lo scopo di permettere un'efficace applicazione del provvedimento precedentemente ricordato. Stranamente, i magistrati concordavano sulla legge richiamata, mentre non sono invece d'accordo sul decreto-legge in esame. Non si riesce a spiegare tale comportamento se non alla luce di una certa logica: erano favorevoli alla legge a cui ho fatto riferimento perché sapevano che non avrebbe avuto alcun effetto. Infatti in essa si stabiliva il principio dell'automatismo del trasferimento, senza l'aggancio a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

criteri predeterminati. Ebbene, i vari TAR hanno sempre disposto l'annullamento dei provvedimenti di trasferimento; e i magistrati erano quindi d'accordo perché sapevano bene che tali provvedimenti sarebbero stati annullati.

Il decreto-legge in esame tende sostanzialmente a colmare questa lacuna, permettendo l'applicazione del principio menzionato. Dobbiamo infatti smetterla di varare leggi che non hanno alcun effetto.

FRANCO PIRO. Hanno l'effetto di garantire agli ergastolani l'evasione legale! Ad Afragola stanotte 6 ergastolani sono tornati vicino a dove sei stato eletto...

RAFFAELE MASTRANTUONO. Non dipende da questo provvedimento.

FRANCO PIRO. Ci sono troppe leggi e ce n'è sempre una a favore della camorra!

RAFFAELE MASTRANTUONO. Carissimo Piro, sei parlamentare da più tempo di me...

FRANCO PIRO. Sono professore universitario, a differenza di te.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Io sono un allievo.

FRANCO PIRO. No, tu sei un azzeccegari bugli.

PRESIDENTE. Onorevole Piro!

RAFFAELE MASTRANTUONO. Piro, non mi offendo perché questa definizione proviene da te.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, devo prendere le difese del collega Mastrantuono.

FRANCO PIRO. Fa bene, Presidente, perché Mastrantuono sta parlando ed io no. Però Alessandro Manzoni stava dalla parte di Renzo. Si può consultare Martinazzoli... La mia è una frase di Ghino di Tacco.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, ricorderà benissimo che Manzoni rileva che Renzo,

che aggrediva Don Abbondio in casa sua con il coltello, sembrava l'aggressore, mentre in realtà era aggredito. Lasciamo stare queste reminiscenze e consentiamo al collega Mastrantuono di concludere il suo intervento.

RAFFAELE MASTRANTUONO. L'obiettivo del provvedimento in esame (e la stessa cosa vale per la custodia cautelare) è proprio quello di evitare che sorgano cavilli interpretativi tra giudici e avvocati e di permettere invece che le norme producano gli effetti concreti che ci si è prefissi di ottenere.

Il provvedimento richiamato da Piro a mio avviso — e ho tentato in precedenza di spiegarlo, in primo luogo a me stesso — si pone in aperta violazione di una norma prevista nel decreto-legge in discussione. Ripeto che essa stabilisce che in relazione non ai termini di custodia, ma al provvedimento di custodia (in carcere o arresti domiciliari), non sorgono problemi di retroattività. Pertanto l'interpretazione della prima sezione — lo ribadisco — è sbagliata.

Questo è lo Stato di diritto e anche dei diritti...

CARLO TASSI. Anche dei delitti!

FRANCO PIRO. Ecco!

RAFFAELE MASTRANTUONO. Anche dei delitti...

FRANCO PIRO. Qui hanno ragione tutti, tranne i carabinieri e i finanziari!

RAFFAELE MASTRANTUONO. Per concludere, signor Presidente, sulla questione dei trasferimenti d'ufficio la logica del provvedimento risponde all'esigenza di predeterminare i criteri anche secondo le fasce. È capitato — ma è la ragione per la quale venivano poi annullati i provvedimenti — che, per esempio, mancando un sostituto procuratore a Locri si dovesse ricorrere alla graduatoria...

FRANCO PIRO. Guarda caso!

RAFFAELE MASTRANTUONO. ...e la gra-

duatoria, guarda caso, non era basata sulle singole qualifiche funzionali; prescindeva dalla qualifica, per cui a Locri il primo in graduatoria era il giudice civile di una sezione fallimentare di Pavia, il quale, non dico che ignorasse completamente la materia, ma non aveva certo una competenza specifica. Invece il provvedimento si preoccupa di indicare le graduatorie in base alle competenze funzionali: un sostituto procuratore deve essere sostituito da un altro sostituto procuratore.

Ciò avviene, ovviamente, nel tentativo — che ritengo giusto — di riparare alla mancanza di quegli adempimenti a cui pure avremmo dovuto provvedere all'entrata in vigore del nuovo codice. Mi riferisco appunto alla divisione delle funzioni.

Ho tentato di rappresentare all'attenzione dell'Assemblea alcuni elementi di rilievo. Ritengo che il Governo, con il provvedimento in esame, ricordato a provvedimenti di carattere generale, si stia muovendo nella direzione giusta. Sono norme certamente non esaustive, ma che rappresentano uno strumento fondamentale ed importante nella lotta alla delinquenza organizzata (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, dissenterò molto dal collega Mastrantuono, che però — desidero riaffermarlo in quest'aula, giacché tale parola viene usata sempre in senso dispregiativo — non considero affatto un azzecagarbugli. Infatti, pur essendo parlamentare solo dalla IX legislatura, egli ha alle spalle un'esperienza politica come sindaco in Campania, in un luogo di aspra lotta anticamorristica, data l'aggressività che in quelle zone mostra la camorra. Devo anzi dire che il collega Mastrantuono ha dimostrato capacità di contribuire all'elaborazione delle leggi in sede parlamentare, e di ciò gli va assolutamente dato atto.

Il rispetto per la persona di Mastrantuono non fa però aggio sul dissenso profondo che nutro nei confronti delle sue posizioni. Aggiungo — e ritengo di poter parlare a nome del gruppo verde — che il mio gruppo non

condivide affatto il modo con cui il Governo sta portando avanti la lotta alla mafia.

Non intendo rubare molto tempo all'Assemblea, anche perché su questo decreto-legge, reiterato dal Governo, ci siamo più volte pronunciati. Voglio però che rimangano agli atti le posizioni di fondo del gruppo verde in merito ai metodi con i quali il Governo sta conducendo la lotta alla mafia, e desidero pronunciarmi in particolare sul decreto-legge n. 292.

Che cosa ha fatto il Governo in questo periodo? Il Governo si è mosso con la coppia di ministri Martelli-Scotti, ai quali non va il nostro plauso, utilizzando alcuni marchingegni (mi riferisco soprattutto al ministro Martelli) contenuti nella legge delega per il nuovo codice di procedura penale. Penso per esempio all'istituzione della cosiddetta superprocura, che avviene attraverso un decreto legislativo per sottrarre al Parlamento la possibilità di intervenire sui problemi dell'ordinamento giudiziario. Secondo la posizione di giuristi attenti alla costruzione del nuovo codice di procedura penale — e la loro è un'opinione che io condivido — non essendo prevista all'interno della legge delega la cosiddetta superprocura, e non essendo prevista la possibilità da parte del Governo di attuare decreti legislativi, onorevole Mastrantuono e onorevole Nicotra, il Governo — altro che rispetto della legge delega! — manomette la legge delega utilizzando uno strumento da essa previsto, ma che deve pur corrispondere ai principi stabiliti dal Parlamento. Utilizza quindi uno strumento per sfuggire al confronto parlamentare, per imporre quello che è un vecchio disegno del partito socialista, cioè il controllo delle procure da parte dei politici.

Onorevole Mastrantuono, onorevole Nicotra, a questo punto si pone un problema istituzionale e al contempo politico...

RAFFAELE MASTRANTUONO. Questo non è un vecchio disegno socialista!

FRANCO RUSSO. No, si tratta di un vecchio disegno socialista, e cioè che si vuol far venir meno l'autonomia del pubblico ministero...

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

FRANCO PIRO. Come in America!

FRANCO RUSSO. Piro, è necessario però che tu, gentilmente, mi faccia finire!

FRANCO PIRO. Come in America, l'interruzione è ammessa!

FRANCO RUSSO. «Come in America», se ti vuoi riferire all'autonomia del pubblico ministero! In quel paese non vige quello che invece io ritengo un principio giuridico di civiltà e cioè che l'azione penale non può essere discrezionale. La nostra Costituzione prevede l'obbligatorietà, ed è giusto, soprattutto in un paese in cui la collusione tra criminalità organizzata e politica è molto alta.

Ebbene, proprio nel campo in cui vi è l'infiltrazione mafiosa e camorristica è necessario evitare le superprocure. Questa è la battaglia che noi stiamo conducendo e su di essa richiamiamo l'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica. Vi è una grande manipolazione della verità per nascondere il fatto che, nel momento in cui il superprocuratore potrà avocare a sé le indagini, evidentemente in esse sarà presente l'inchiesta sul terzo livello. E allora, come farà un giudice, un procuratore, ad intervenire per combattere la collusione mafia-politica, se il superprocuratore dipenderà direttamente dal Governo e dalle sue pressioni?

E allora non è vero che la coppia di ministri Scotti-Martelli sta facendo un buon lavoro! Sta svolgendo invece un lavoro di smantellamento dello Stato di diritto. E non si possono certo accusare i verdi di essere insensibili alla lotta contro la mafia! Una lezione ci è venuta dalla lotta al terrorismo. Noi sappiamo che alla barbarie del terrorismo e della criminalità organizzata non si può rispondere con la barbarie dello Stato...

FRANCO PIRO. Che ha scarcerato sei ergastolani!

FRANCO RUSSO. ...che, in nome della lotta alla mafia, fa prevalere una logica di stato di necessità che non è prevista nella nostra Costituzione, bensì nel nostro codice solo

come discriminante, o scriminante, se vogliamo usare il gergo dei giuristi.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, io sto seguendo il suo ragionamento e convergo su molte argomentazioni da lei esposte. Tuttavia, avendo vissuto in quest'aula quei momenti che portarono all'adozione di leggi che hanno consentito di combattere il terrorismo, voglio anche avvertire che bisogna stare attenti a non credere di poter curare il cancro con l'aspirina!

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, la ringrazio di questa interruzione, che dimostra appunto la sua attenzione. Non vorrei rubare tempo all'aula, considerato che mi è stato gentilmente concesso di intervenire in questa discussione, anche se l'iscrizione era pervenuta agli uffici dopo la scadenza dei termini stabiliti dal regolamento; tuttavia, desidero sottolineare che, se lo Stato dichiarasse l'emergenza, se lo Stato per tre anni sospendesse le garanzie costituzionali... È una proposta che ha avanzato l'ex presidente della Corte costituzionale Ettore Gallo, il quale ha detto di non ritenere che, nella lotta alla mafia e alla camorra, si debbano rispettare certe garanzie costituzionali!

Signor Presidente, apprezzerei moltissimo — anche se in Parlamento mi batterei contro le sue proposte — un Governo che, pur ledendo la Costituzione (dal momento che in essa non è previsto lo stato di emergenza) mi riconoscesse la sussistenza di una situazione di necessità e di drammaticità: a quel punto noi sapremmo che per un certo periodo di tempo le garanzie costituzionali sarebbero sospese, in talune zone del nostro paese; alla fine di quel periodo, però si ritornerebbe allo Stato di diritto!

Ma tutto questo non viene riconosciuto. Ecco, signor Presidente, dov'è la gravità dei fatti. Si presuppone, dal ragionamento politico che presiede all'elaborazione delle norme, che viviamo in uno stato di necessità e di emergenza; tuttavia, contemporaneamente si dice che le norme proposte rispettano lo Stato di diritto. Questo non è vero. La gravità del decreto-legge in esame, colleghi, non sta tanto o soltanto nel fatto che si manomette l'autonomia del Consiglio supe-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

riore della magistratura e dei magistrati mediante i trasferimenti d'ufficio, né nelle norme sulle avocazioni. Voglio ricordare, non a me stesso ma a quest'aula, quante avocazioni sono state operate dalla procura di Roma negli anni '60 e '70 a protezione dei politici, e quante volte l'avocazione serva a coprire, a manipolare o a condividere il giudizio di un certo magistrato sul fatto che esista o meno un terzo livello!

Nel momento in cui il giudice Giovanni Falcone, che è consigliere influente del ministro e ricopre anche una rilevante carica istituzionale, dice che non esiste il terzo livello, mi domando se ci si potrà mai fidare che il suo procuratore condivida il suo giudizio, visto che altri magistrati pensano che il terzo livello...

FRANCO PIRO. Ma se ha rischiato la vita per anni! Come ti permetti di dire una cosa del genere, Franco? Ha rischiato la vita per anni! È stato per cinque anni in un *bunker*! Lo vuoi rispettare Falcone, almeno?

FRANCO RUSSO. A Franco Piro posso rispondere che, se intanto rispettasse i suoi colleghi, sarebbe già un bel passo avanti!

FRANCO PIRO. Ma se tu ti sei iscritto a parlare fuori dai termini regolamentari, mentre per quanto mi riguarda non si è ancora deciso se ho diritto di parlare o meno!

FRANCO RUSSO. Visto che si tratta di una decisione della Presidenza, l'onorevole Piro, che approfitta moltissimo della pazienza della Presidenza, potrebbe tacere in questo momento...!

FRANCO PIRO. Mi sono iscritto a parlare prima di te e ancora non mi hanno dato una risposta. Prima di te, nei termini! E tu fai il garantista dei camorristi, adesso!

FRANCO RUSSO. C'è stato uno scambio con un deputato del PDS: gli ho fatto una cortesia!

Voglio dire che posso anche rispettare il giudice Falcone per i rischi che si è assunto,

ma non condividere le sue valutazioni circa l'esistenza del terzo livello.

FRANCO PIRO. È già diverso da quello che avevi detto prima!

FRANCO RUSSO. Penso anche che dal ministero si possa influenzare l'andamento delle inchieste sulla mafia.

Per quanto riguarda il decreto-legge in esame, sono contrario non solo per quanto riguarda i trasferimenti d'ufficio e i procedimenti di avocazione; vorrei richiamare l'attenzione del relatore, dell'onorevole Mastrantuono e dell'onorevole Piro (che magari così potrebbe apprendere qualcosa) sulla drammatica modifica apportata al codice di procedura penale, con la nuova formulazione prevista per l'articolo 303, comma 1, lettera c).

FRANCO PIRO. Figurati se posso apprendere qualcosa da lui. È trozkista!

FRANCO RUSSO. Certo, sono stato trozkista con onore, perché il trozkismo era dissenso dal movimento operaio ufficiale burocratizzato, Piro. Mentre mi iscrivevo al PCI, mi iscrivevo anche alla quarta Internazionale per combattere la burocrazia di Palmiro Togliatti.

FRANCO PIRO. Erano tutti infiltrati!

FRANCO RUSSO. Non ho aspettato di diventare craxiano per combattere le degenerazioni comuniste!

FRANCO PIRO. Mica è un insulto essere craxiani!

FRANCO RUSSO. Da te, Piro, non prendo lezioni né sulla moralità politica né sulla storia politica. Essere trozkista è stato un onore nella storia del movimento operaio, non un disonore!

FRANCO PIRO. Dipende.

FRANCO RUSSO. Non un disonore, visto che poi Trozkij è stato anche assassinato e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

noi eravamo costretti alla clandestinità per combattere la linea politica ufficiale.

FRANCO PIRO. Assassinato...! Giustiziatolo...!

FRANCO RUSSO. Assassinato, assassinato da Stalin!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

FRANCO RUSSO. Dicevo, onorevoli colleghi, che la gravità del decreto-legge in esame riguarda soprattutto un punto. Quando si afferma (lei, onorevole Mastrantuono, ha detto che forse così si incrementerà la velocità dei processi!) che la custodia cautelare perde efficacia quando dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi certi termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello, cioè si modifica il riferimento alla pena stabilita dalla legge, a mio avviso si dà il primo colpo di piccone per cancellare nel nostro ordinamento la presunzione di innocenza dopo la sentenza di primo grado.

Si comincia infatti a non dare più valore alla presunzione di innocenza nei confronti di chiunque, mentre è questo un principio garantista basilare. Non si fa quindi più riferimento alla pena edittale, ma si afferma che, se vi è stata condanna, qualche elemento di verità deve pur esserci. In tal modo si sottrae alla stessa dialettica connessa ai vari gradi del processo la possibilità di accertare l'innocenza dell'imputato.

Ho già detto in altre occasioni (non voglio dilungarmi al riguardo) che il ricorso all'elasticità dei termini di custodia cautelare è il modo per dimostrare che la giustizia non funziona, in quanto i processi non si esauriscono e non viene garantita la certezza del diritto all'imputato, anche a quello accusato dei peggiori delitti di mafia. Questo è infatti, evidentemente, ciò che distingue uno Stato civile dalla criminalità organizzata. Quello che differenzia una banda di assassini da uno Stato, non è la possibilità di utilizzare o meno la forza ma il modo in cui la si utilizza:

secondo le leggi, lo Stato; secondo l'arbitrio, i criminali.

Ebbene, noi verdi ci permettiamo di affermare che quando lo Stato utilizza la forza (in questo caso la custodia cautelare) arbitrariamente, scende ad un livello di barbarie ed esce dalla sfera del diritto. Noi quindi continueremo a batterci contro la mafia indicando le vie effettive politiche, istituzionali, di costume per combatterla e contemporaneamente difenderemo sempre lo Stato di diritto. Perché il rispetto dei diritti è ciò che differenzia la mafia dalla convivenza civile, ciò che garantirà a tutti i cittadini la possibilità di avere un processo equo e in tempi certi, cosa che invece il prolungamento della custodia cautelare impedisce, ieri per i terroristi, oggi per i mafiosi, domani per gli spacciatori di droga, visto che, come spesso è accaduto, si tende ad accomunare questi fenomeni in una specie di «santa triade».

Il processo penale nel nostro paese non è garantista. Prima avevamo il processo inquisitorio; speravamo nel nuovo codice di procedura penale, ma anche quest'ultimo, che doveva garantire lo svolgimento di un processo di tipo accusatorio, viene letteralmente smantellato in nome della salute della Repubblica; ed è così che vengono sempre avviati i processi autoritari! (*Applusi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, avverto tutto l'imbarazzo e tutta la difficoltà psicologica di chi, avendo sia pure *pro quota* (anche se si tratta di una quota molto modesta) la responsabilità del potere legislativo in Italia, viene chiamato ad operare sul corpo delle leggi che regolano il nostro ordinamento giuridico in materia di repressione penale, quando si procede sulla base di una reiterazione di provvedimenti che hanno indubbiamente evidenziato, all'origine e nel tempo in cui essi sono stati operanti, la totale incapacità da parte dei governi succedutisi di delineare un unico e saldo disegno programmatore con il quale fron-

teggiate le cosiddette emergenze di criminalità: che a nostro avviso, invece, non sono emergenze ma il portato di un processo involutivo della società italiana che era largamente prevedibile e che quindi avrebbe dovuto ben più tempestivamente essere affrontato.

E avverto tutta l'amarezza di dover collaborare (nella misura che poi specificheremo) a questo processo legislativo che, come è stato detto tante volte, è certamente schizofrenico. In quest'aula, dove si sono sentite risuonare le affermazioni più roboanti e soddisfatte in ordine alle nuove modalità del processo penale, quali scaturivano dal cosiddetto codice Vassalli (è ancora nelle mie orecchie, già all'epoca estremamente caute e diffidenti, l'eco delle affermazioni trionfalistiche che furono pronunziate in quella circostanza) ci troviamo oggi di fronte a ripensamenti, a un «pentitismo» legislativo (perché di questo si tratta) che indubbiamente non fa onore a nessuno. Il fenomeno dei pentiti una volta rappresentava uno strumento, discutibile, di attività giudiziaria, oggi il pentitismo rappresenta l'atteggiamento consueto al quale il legislatore italiano si deve sottoporre: siamo tutti pentiti, 630 pentiti, salvo qualcuno che alza il dito e dice: «L'avevo detto» (ma di quelli mi fido sempre poco!).

In realtà, siamo una classe dirigente che, articolata nelle varie forze politiche, non ha saputo fronteggiare questi fenomeni ed adesso corre ai ripari in maniera spesso malaccorta e, quel che è peggio, con la consapevolezza amara che i rimedi non si riveleranno sufficienti alle necessità che con essi si intendono fronteggiare. Questo è il punto.

Ho l'impressione che ci porteremo avanti ancora per dieci, quindici, vent'anni la condizione psicologica del pentito, perché sicuramente dovremo tornare sui nostri passi a peggiorare, migliorare, modificare, comunque ad alterare il quadro legislativo, dal momento che esso manca indubbiamente di una capacità di valutazione complessiva del fenomeno e quindi di risposta adeguata che non faccia perdere, peraltro, allo Stato di diritto le sue caratteristiche, le quali non consistono certo nell'emanare gride manzoniane che lasciano il tempo che trovano.

Con il decreto al nostro esame torniamo ad un problema che, a mio avviso, non sarà assolutamente risolto. È quello della carenza di vocazione di magistrati nelle zone a rischio. Si dice che questa volta il Consiglio superiore della magistratura potrà provvedere a disporre le necessarie applicazioni (istituto che già esisteva nel nostro ordinamento giuridico) e, qualora esse non risultino sufficienti, a disporre i trasferimenti di ufficio.

Io però, mi fido poco sia delle applicazioni sia dei trasferimenti di ufficio, perché sono convinto che la norma costituzionale che sancisce l'inalienabilità dei magistrati abbia un suo preciso fondamento ed una sua validità nella garanzia per il cittadino di avere di fronte un magistrato che non sia «ondivago» o soggetto al mutare del potere, fosse anche quello del Consiglio superiore della magistratura, che, per altro, è ancora da dimostrare che sia sganciato dalle interferenze politiche! Sono anzi convinto che, nel momento in cui interviene tale organo, maggiore deve essere la cautela — per non dire la diffidenza —, perché in esso le manovre politiche avvengono sotto l'usbergo di una presunta indipendenza dal potere politico, ma comunque in misura maggiore di quanto non avvenga nei famosi e tanto deprecati «palazzi» dei quali si parla abitualmente.

Noi non possiamo che registrare, ancora una volta, che la disponibilità dei magistrati nelle zone a rischio non è mutata. Infatti sono a rischio le zone nelle quali i magistrati non vogliono recarsi: non si è mai posto il problema degli organici a Vicenza, a Biella o a Cuneo, mentre si pone a Caltanissetta, a Gela, a Locri, a Reggio Calabria. Questo è un dato obiettivo!

Da tale crisi, che ormai si trascina da decenni e che determina la sostanziale paralisi dell'azione della magistratura in quelle zone, non si vuole uscire perché — torniamo necessariamente al discorso del disegno complessivo — non si vuole affrontare dall'origine il problema dell'assetto globale della magistratura italiana.

L'inalienabilità è un concetto costituzionale che ci sentiamo di difendere, ma che ha bisogno di un criterio applicativo. L'Italia è quella che è: vi sono regioni a rischio —

ma l'effetto metastatico (come è stato definito) della delinquenza tende ad estendersi — ed altre che per ora non sono tali. Non è ammissibile che, in base al criterio dell'inamovibilità, le prime rimangano senza magistrati e le seconde ne abbiano spesso più del necessario!

Allora il problema qual è? Occorre individuare un criterio in forza del quale, senza vulnerare il principio della inamovibilità, si possa garantire in quelle zone un numero sufficiente di magistrati.

Non sono sufficienti — anche se noi ci apprestiamo a votare questo decreto — gli interventi che in tale situazione ci vengono prospettati, perché la loro applicazione ha già incontrato gli abituali e ben noti ostacoli dei ricorsi ai TAR, che hanno appunto sistematicamente bloccato queste benedette applicazioni. I trasferimenti di ufficio, trattandosi di atti amministrativi, incontreranno lo stesso «antidoto» processuale dei ricorsi al TAR, che bloccheranno in eterno queste azioni di intervento di autorità, che si vorrebbero effettuare sul «corpo» dei magistrati.

Il problema è un'altro; è quello di stabilire, con un salto di fantasia (ho già avuto occasione di dirlo altre volte, ma torno a ripeterlo, per affidarlo se non altro alle «cronache» stenografiche: non mi illudo certo che si vada al di là di queste), che la carriera del magistrato (così come avviene per quella del diplomatico) debba prevedere necessariamente un iter in cui siano comprese, insieme alle zone tranquille (in diplomazia sono indicate come tranquille quelle di Parigi, New York, Londra e via dicendo), anche quelle a rischio, come obbligatorio punto di passaggio, come tappa obbligata, appunto, per la progressione in carriera dei magistrati.

Non si capisce perché un magistrato, invece, debba sottostare a tale condizione, se non è raccomandato (e le raccomandazioni sappiamo che fanno parte direi sostanziale della Repubblica italiana, intervenendo pesantemente sui processi di assegnazione) e se è all'inizio della sua carriera, quando non può obiettivamente impedirsi al Consiglio superiore della magistratura di inviarlo in una zona a rischio...! I famosi «ragazzini»

di cui parlava Cossiga nascono così! Sono infatti soltanto gli uditori giudiziari, in Italia, che non possono ribellarsi di fronte ad una assegnazione ad una zona non ambita perché pericolosa. Ecco come nascono i «ragazzini»! Non è un'invenzione di Cossiga, ma è semplicemente la fotografia di una realtà nella quale vediamo che i «ragazzini» che escono dal concorso in magistratura — bravissimi, per carità: l'hanno vinto, quel concorso! — sono gli unici costretti ad andare a misurarsi con le forme più gravi di delinquenza, perché tutti gli altri sono al riparo di una legislazione che impedisca di utilizzare tali esperienze, tali competenze e tali capacità concettuali e quindi professionali, nelle zone in cui ve ne sarebbe più bisogno.

Nemmeno questo decreto risolverà il problema, perché ci troveremo fatalmente — da qui a qualche tempo — con le solite giustificate ma defatiganti lamentele dei capi degli uffici giudiziari, che diranno che l'opera di contrasto in quelle zone non si può fare perché mancano i magistrati.

E vero, è verissimo che un numero di magistrati al di sotto dei già modesti organici è un'incentivo obiettivamente valido per il progredire della delinquenza. Il nuovo codice di procedura penale ha creato dei meccanismi in forza dei quali il rapporto di polizia giudiziaria (lasciamo perdere la problematica sulla efficacia di quel primo rapporto ed anche dei successivi e quella sui poteri in generale della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, perché ci porterebbero troppo lontano) necessita di un magistrato che se ne possa occupare *ex professo* ed in termini molto rapidi. Diversamente, quel rapporto finirà in un cassetto, con l'inevitabile archiviazione del relativo processo.

Di fronte ad un nuovo codice di procedura penale che in questo modo ha individuato il dispiegarsi della repressione giuridico-penale, è evidente che il numero dei magistrati risulta addirittura inferiore a quello minimo necessario, anche facendo riferimento agli organici stabiliti. Sono convinto, infatti, che quegli organici, concepiti all'epoca del vecchio codice, risultano oggi insufficienti ad assicurare una correttezza tra il lavoro che affluisce alle procure della Repubblica ed ai

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

giudici delle indagini preliminari e le decisioni che da costoro debbono promanare per un'efficace opera di contrasto, che non sia la solita cosa «all'italiana», per cui dopo un po' gli uffici pubblici sono intasati dagli arretrati, per smaltire i quali non esiste altra medicina che il solito provvedimento di clemenza, rivolto, più che agli inquisiti, ai magistrati che non hanno avuto modo di giudicarli!

Ci troviamo, dunque, di fronte ad una situazione nella quale le misure proposte appaiono del tutto insufficienti rispetto agli obiettivi che si individuano. Lo stesso discorso va fatto a proposito dell'allungamento dei termini di carcerazione preventiva. Noi abbiamo quel tanto di responsabilità di carattere nazionale, nel senso più nobile e proprio della parola, per sentirci impegnati, come forza politica che rappresenta vasti strati popolari, a dare il nostro appoggio a questo tipo di misure. Però, non possiamo nemmeno dimenticare, mentre dichiariamo il nostro appoggio, che dal 1970 — epoca dei primi provvedimenti assunti dopo la strage di piazza Fontana, dopo i primi arresti — abbiamo operato sui termini di custodia cautelare almeno dodici o tredici volte; e temo di sbagliare per difetto.

Ciò significa che non c'è stata alcuna capacità previsionale e di programmazione. Anche da questo punto di vista, il nuovo codice di procedura penale si è calato nella realtà concreta provocando autentici disastri perché, dopo poco, ci si è accorti che con quei termini si poteva al massimo processare il reo confesso di un delitto passionale o magari l'autore di qualche furtarello, anch'egli reo confesso. Con quei termini, infatti, non si poteva né processare né, ove necessario, trattenere in carcere chi violava la legge penale!

Questa è la sensazione di angoscia e di amarezza che accompagna chi deve provvedere di nuovo a risolvere i problemi sul tappeto. Purtroppo abbiamo la certezza, che nasce da un amaro pessimismo, che neanche il provvedimento che ci accingiamo a votare sarà sufficiente; che di qui a poco dovremo «ritagliare» altri termini perché, a causa del micidiale connubio tra chi vuole urgentemente introdurre delle riforme e chi

non trova il necessario supporto organizzativo e finanziario per realizzarle concretamente, ci troveremo di fronte ad una situazione nella quale neppure i termini ulteriormente allungati di custodia cautelare consentiranno di celebrare tempestivamente i processi.

La mia paura, signor Presidente, è che, sulla base di tali termini di carcerazione preventiva o di custodia cautelare allungati, la struttura giudiziaria «si addormenti» ancora di più, invece di mettersi «di buzzo buono» a utilizzarli il più razionalmente possibile. I magistrati tireranno un sospiro di sollievo pensando di avere a disposizione sei mesi o un anno in più e così... «campa cavallo», qualcosa accadrà! Non accadrà invece nulla. Accadrà che i tempi dei processi si allungheranno ancora di più e che nasceranno nuovamente deplorabili polemiche fra la Cassazione, che annulla sentenze che da annullare sono, perché chiaramente contrarie alla legge, e i giudici di merito che, pur non avendo celebrato il processo nei tempi dovuti, si lamenteranno perché pericolosi individui sono stati rimessi in circolazione!

È evidente che di tutto questo il cittadino, che non ha l'obbligo di intendersi di codice e di procedura penale, che non ha l'obbligo di conoscere gli asfittici e ansimanti meccanismi delle nostre strutture giudiziarie e carcerarie, capisce una sola cosa: che la classe dirigente, che dovrebbe guidare il paese verso obiettivi di comune sviluppo e quindi di giusta evoluzione della società, manca completamente al suo ruolo e si abbandona a «prodezze» legislative i cui effetti durano pochi mesi e che verranno poi travolte da altri provvedimenti ugualmente insufficienti.

Con tale stato d'animo ci avviciniamo all'esame di questo provvedimento. Abbiamo la sensazione dell'impotenza e dell'inutilità del nuovo intervento che il Governo ritiene di dover attuare. Notiamo infatti la mancanza di soluzioni di lungo respiro e l'incapacità di operare sulla base di una visione complessiva del fenomeno, mentre si avverte soltanto la corsa a risolvere il caso particolare, magari a prezzo di sanguinose — lo dico in senso traslato — polemiche sui

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

giornali, salvo trovarsi di qui a qualche mese nella medesima situazione.

Sono queste le considerazioni che il provvedimento ci ispira e che noi richiamiamo in questa discussione sulle linee generali; e non credo che si debba aggiungere altro, salvo richiamare quanto già affermato nelle precedenti occasioni in cui si è trattata la medesima problematica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Recchia. Ne ha facoltà.

VINCENZO RECCHIA. Presidente, nessuno tra noi nutre alcun dubbio sulla necessità e sull'urgenza di intervenire con un adeguamento dei mezzi e delle strutture (anche dal punto di vista ordinamentale, se necessario) per porre in essere un'adeguata azione di contrasto della grande criminalità organizzata. I dubbi nascono quando, come in questo caso, ci troviamo davanti ad un ulteriore episodio di frammentazione degli interventi, al di là di una sorta di disegno generale tracciato in queste settimane dai ministri della giustizia e dell'interno nel preannunciare l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di due provvedimenti concernenti l'istituzione della superprocura e della direzione investigativa antimafia.

A noi pare che il punto sia essenzialmente un altro: occorre trovare finalmente la sede e l'occasione per ragionare uscendo dalla «forbice» che anche questa mattina ha finito per riprodursi. Mi permetto di obiettare, rivolgendomi ai colleghi già intervenuti nella discussione, che, se è vero che esiste un problema di garanzie costituzionali da tutelare anche in questa dura lotta alla criminalità (la preoccupazione di difendere sempre e comunque i principi dello Stato di diritto deve appartenere ad ogni sincero democratico), occorre anche sapere che nessuno di noi può fermarsi ad una sorta di visione statica delle garanzie suddette.

Abbiamo oggi l'urgente dovere di agire in base ad una visione sempre più dinamica di tali garanzie, per non correre un rischio purtroppo già avvertibile nel sentimento comune dell'opinione pubblica, in particolare in alcune regioni d'Italia. Vi è infatti il

rischio che, di fronte all'inefficienza ed in qualche caso all'inefficacia dell'azione di prevenzione e repressione della criminalità organizzata posta in essere dagli organi democratici dello Stato, si possa determinare nel nostro paese una sorta di riflesso d'ordine, che porti successivamente ad una sorta di blocco d'ordine, come purtroppo è già avvenuto in alcune difficili fasi della nostra vita nazionale.

Il problema che abbiamo davanti relativamente alla definizione ed all'adeguamento degli strumenti da mettere a disposizione dello Stato è quello di restituire piena efficacia alla sua risposta democratica.

Dobbiamo sapere che, quando parliamo di salvaguardia del principio dello Stato di diritto, occorre in primo luogo badare alla riaffermazione reale dei diritti della gente e di intere collettività, a cominciare dal diritto ad esistere ed a vivere liberamente, a poter onestamente e liberamente lavorare ed espandere le proprie attività imprenditoriali ed economiche. Sappiamo che ciò non si realizza in vaste zone del paese!

A questo scopo risponde il decreto-legge n. 292? O piuttosto anch'esso appartiene alla lunga serie di «episodi», che, invece di rientrare in un disegno generale, rappresentano una interminabile sequenza di rimedi occasionali ai guasti che si manifestano di volta in volta?

Riscontriamo infatti l'assenza di un disegno generale da parte del Governo nel condurre questa battaglia, un'assenza evidente, al di là della fastidiosa politica di annunci tramite i *media*; infatti, sulle prime pagine dei giornali si dà l'idea e la certezza che lo Stato possa intervenire democraticamente, invece l'azione concreta è ricca di disfunzioni e contraddizioni.

La lunga serie di rimedi occasionali entra talvolta in contraddizione con le grandi riforme che vengono annunciate, e ne faccio solo un esempio. Si parla di modificazioni dell'ordinamento — penso all'ipotesi di costituzione della «superprocura» — e poi in questo decreto si inserisce — e per fortuna sono state effettuate correzioni adeguate al Senato — l'istituto dell'avocazione. Ora, ci chiediamo, con riferimento sia al provvedimento per l'istituzione della «superprocu-

ra», sia al testo del decreto-legge in esame, in particolare nella versione originaria, quale segnale il Governo voglia dare, quale coerenza intrinseca si sia stabilita e se vi sia un interconnessione tra tali norme.

La nostra posizione in merito al provvedimento per l'istituzione della «superprocura» è nota. Noi abbiamo espresso preoccupazione rispetto all'ipotesi di concentrare un potere quasi esclusivo nelle mani del procuratore nazionale. Avremmo invece preferito soluzioni diverse, come quelle tendenti a garantire un coordinamento del quale si avverte la necessità.

A nostro avviso, vi è il rischio che vengano lese garanzie costituzionali che non possono essere eliminate, come quella della indipendenza e dell'autonomia della magistratura, in particolare del pubblico ministero. Che senso ha, allora, scrivere nell'articolo 9 di quel provvedimento che la «superprocura» risponde e tiene conto degli indirizzi politici fissati dal Governo e dal Parlamento.?

Sono questi i nostri dubbi, le nostre perplessità e le riserve, con le quali il Governo si dovrà confrontare.

Ci troviamo di fronte ad una doppia contraddizione: non si può da un lato intervenire per decreto-legge sull'istituto dell'avvocazione o per modificare il codice di procedura penale, scavalcando la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 7, e dall'altro delegare a quella Commissione l'esame del provvedimento con il quale si istituisce la «superprocura»!

Vi è la necessità di coordinare le indagini relative ai fenomeni mafiosi e alla criminalità organizzata, di intervenire e di procedere ad una riforma dell'ordinamento, non di snaturare la giurisdizione.

Noi siamo sostenitori di un'ipotesi diversa, che è quella dell'affidamento — o della concentrazione, se si preferisce — alle ventisei procure presso i tribunali sedi di corti d'appello delle indagini in materia. A questo aggiungiamo che non si può tenere divaricato il piano delle indagini da quello della celebrazione dei dibattimenti, tanto più che con il nuovo rito è proprio nel dibattimento che si arriva alla formazione della prova.

L'avvocazione che viene proposta nel decreto — una modifica ulteriore al codice di

procedura penale! —, nella prima stesura del provvedimento appariva più come una forma di supplenza. Per fortuna il Senato ha risolto il problema in un modo forse più accettabile dal punto di vista delle ipotesi di coordinamento. Il Governo poi ci dirà in che relazione stiano le due questioni, ma ci pare che si tratti di un ulteriore segnale di un agire episodico, frammentato e spesso contraddittorio.

Vi è poi un secondo problema. Noi comprendiamo che esistono certe necessità di fronte ad un disagio che ormai l'opinione pubblica manifesta rispetto alla lungaggine dei processi; e speriamo che si intervenga alla radice per risolvere questo problema. Tuttavia, dopo due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, siamo di fronte alla terza stesura di norme che rivedono gli istituti della custodia cautelare e dei relativi termini senza apportare alcuna novità ma semplicemente agendo sul piano della dilatazione, con una sola parzialissima e molto timida innovazione. Mi riferisco alla riforma dell'istituto della custodia cautelare, in relazione a normative che in qualche modo riguardano non più la pena editale ma quella concretamente irrogata.

Il nuovo codice di procedura penale ha indubbiamente elevato il sistema di garanzie per gli imputati ed ha affermato il principio della formazione delle prove nel corso del dibattimento; pertanto, alle sentenze di primo e secondo grado sono state assegnate un'autorevolezza ed un'affidabilità probabilmente maggiori rispetto al vecchio rito. Si doveva però avvertire l'esigenza della revisione dell'istituto della custodia cautelare e non ricorrere per tre volte in due anni a modifiche dell'istituto stesso, quali quelle contenute nello stesso decreto al nostro esame.

Abbiamo presentato un emendamento del quale altri compagni parleranno e che esamineremo durante la successiva fase di discussione dei singoli articoli. Esso prevede una linea del tutto alternativa, che appartiene ad una visione diversa, una linea che si concreta nella necessità di stabilire un termine massimo di custodia cautelare, superando la ripartizione di quest'ultima nelle diverse fasi di giudizio ed attribuendo per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

ogni fatto giudicato una durata di custodia cautelare non superiore ai due terzi della pena irrogata con la sentenza emessa in grado di appello.

Vedremo quali saranno le risposte del Governo e dell'Assemblea, soprattutto sotto il profilo delle garanzie e della necessità di offrire strumenti adeguati all'azione di contrasto della criminalità, senza operare «stiracchiamenti» quali quelli che di volta in volta il Governo propone.

Durante la discussione in Commissione, abbiamo fatto rilevare l'insolito ricorso alla collocazione nel disegno di legge di conversione di articoli che invece appartenevano in origine al testo del decreto, essenzialmente per le parti riguardanti l'applicazione ed il trasferimento d'ufficio dei magistrati.

Ci è stato spiegato che ciò si era reso necessario per relazionare in termini temporali il decreto-legge in discussione alla legge n. 321, che prevede nei primi articoli una serie di norme relative al trasferimento ed all'applicazione dei magistrati. Su questo versante, mi pare di poter dire che, al di là di simili espedienti, le correzioni apportate in sede di discussione nell'altro ramo del Parlamento siano condivisibili, anche rispetto al testo della legge n. 321. Infatti, si introducono così maggiori elementi di garanzia, si vincolano le ipotesi di trasferimento a condizioni certe, si mantiene la modestissima forma di incentivo già prevista nella legge n. 321 e, quindi, si consente di agire con minore discrezionalità nell'azione di trasferimento dei magistrati attraverso la normativa in esame.

Concludo dicendo che il Governo ha il dovere di agire, proponendo al Parlamento strumenti adeguati — e straordinari, ma nei limiti delle garanzie costituzionali — di lotta alla criminalità; ha il dovere di verificare e condurre in porto l'applicazione degli strumenti ordinari e, nello stesso tempo, per essere credibile, ha la necessità di affidarsi un po' di meno alla «politica dell'annuncio» e di guardare un po' meglio alla possibilità di definizione di strumenti coerenti nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata. Infine, il Governo deve rifuggire da una episodicità che — come abbiamo verificato in occasione della discussione in corso —,

oltre a dimostrare l'assenza di un disegno generale, evidenzia una contraddittorietà che è impossibile non sottolineare (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato alla ripresa pomeridiana della seduta. Sospendo la seduta fino alle 17.

**La seduta, sospesa alle 14,20,
è ripresa alle 17,10.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Bodrato, Bonino, Borruso, Antonio Bruno, de Luca, Fausti, Fincato, Martinazzoli, Pazzaglia e Vizzini sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentuno, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Convalida di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 6 novembre 1991, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'elitto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

Collegio III (Genova-Imperia-La Spezia-Savona)

Giuseppe Torelli

Do atto alla Giunta di questa comunica-

zione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 6051.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Nicotra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, prendo la parola, brevemente, per ringraziare i colleghi Mastrantuono, Franco Russo, Maceratini e Recchia intervenuti nella discussione sulle linee generali.

Nei loro interventi sono emerse perplessità e sono stati avanzati argomenti utili all'economia dei lavori parlamentari. Quanto ha rilevato l'onorevole Mastrantuono, in riferimento alla compatibilità tra la nuova superprocura e l'avocazione prevista nel decreto-legge in discussione, a mio giudizio può essere oggetto di approfondimento. Si sottolinea l'esigenza di un coordinamento ed io rilevo che siamo ancora in tempo a modificare il decreto legislativo all'esame della Commissione bicamerale. Sono certo che il Governo agirà in questa direzione.

Quanto ha prospettato l'onorevole Franco Russo merita apprezzamento, anche se l'ottica con cui egli guarda il problema attiene a una situazione diversa da quella esistente. Come ha giustamente rilevato l'onorevole Recchia — ho apprezzato tale dichiarazione — oggi non si tratta soltanto di garantire la tutela dello Stato di diritto, ma di garantire ai singoli il diritto all'esistenza, alla vita.

Credo che tutto sommato sia questa la *ratio* del provvedimento in esame. Cerchiamo di approntare strumenti efficaci per la lotta alla criminalità. Capisco che talvolta si intaccano principi ordinamentali, costituzionali, ma ricordiamo che ci troviamo in una condizione di emergenza. Sotto questo profilo mi pare di aver compreso anche quanto ha detto l'onorevole Maceratini il quale, nonostante abbia manifestato diverse perplessità, non ha potuto nascondere l'utilità del provvedimento.

Ribadisco pertanto il ringraziamento ai

colleghi intervenuti e auspico che il disegno di legge di conversione al nostro esame sia approvato rapidamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, nel corso della discussione sulle linee generali sono stati avanzati alcuni rilievi di ordine sistematico e politico generale al decreto-legge oggi all'esame della Camera.

Il Governo deve sottolineare che il provvedimento in discussione trae origine dall'esigenza urgente e non rinviabile di far fronte ad alcune situazioni manifestatesi, contrastanti con l'ordinata applicazione delle norme penali e processuali.

L'azione organica che si rivendica in questo modo verrebbe disattesa, a causa dell'episodicità degli interventi. Essa consiste innanzitutto nel dotare tutti gli uffici giudiziari di personale, mezzi e strutture adeguati a soddisfare tempestivamente l'esigenza di giustizia nel paese. Occorre infatti fare i processi in tempi rapidi come è necessario condurre in tempi altrettanto rapidi le indagini preliminari e raccogliere elementi che possano portare all'individuazione delle responsabilità. Notiamo ancora che la realtà dei nostri uffici presenta carenze di magistrati, di personale e di strutture, alle quali cerchiamo di sopperire con una serie di interventi che sono stati portati all'esame del Parlamento e che sono in fase di attuazione. Da pochi giorni è entrata in vigore la legge n. 321 che consente finalmente al Ministero di grazia e giustizia di operare un rafforzamento di strutture e di uffici. Un altro decreto-legge, in fase di studio, ma che verrà presto presentato alle Camere, concerne i mezzi, l'informatizzazione, e altro ancora. La risposta fondamentale che dobbiamo dare deve proprio muoversi nella direzione di rendere adeguate tutte le strutture ed efficienti gli uffici.

Proprio dalle carenze osservate nascono alcuni fenomeni che non possono essere consentiti. Il fatto che i processi siano troppo lunghi fa sì che i termini di carcerazione preventiva, quali oggi sono previsti, in molti

casi risultino inadeguati, consentendo a persone condannate per gravissimi reati o addirittura all'ergastolo di poter uscire. Anche la misura degli arresti domiciliari nella pratica applicazione dei magistrati è stata estesa ad imputati con condanne gravissime, il che ha consentito loro di sottrarsi alla custodia e di scomparire, come è accaduto nel caso Vernengo, la cui fuga è avvenuta dalle strutture sanitarie in cui era ricoverato.

Abbiamo l'esigenza di mandare magistrati laddove più grave è il tasso di criminalità e più profonde sono le carenze di personale negli uffici. A tutto ciò intende rimediare il decreto-legge in discussione. Credo che alla fine nessuno degli intervenuti abbia negato e possa negare l'esistenza della necessità e della urgenza di intervenire per offrire una risposta adeguata ad una pubblica opinione molto allarmata.

In definitiva il decreto-legge, anche con le modifiche introdotte dal Senato, ha toccato sostanzialmente quattro punti.

Il primo punto concerne la possibilità di non applicare la misura degli arresti domiciliari per una serie di reati gravi; credo che tale decisione ottenga il consenso pressoché generale — viste le recenti esperienze — di coloro che sono intervenuti. Si tratta di una misura necessaria e che a nostro avviso rappresenta un aspetto positivo del provvedimento.

Per quanto riguarda la rideterminazione dei termini massimi di carcerazione preventiva, vi è la grossa novità del fare riferimento non più, in astratto, alla pena prevista dalla norma penale, ma alla pena in concreto irrogata, perché sia consentita una valutazione dell'effettiva pericolosità e quindi della reale esigenza di custodia cautelare in rapporto alla condizione dell'imputato per il quale ancora non sia intervenuta la definizione del procedimento. Tale scelta, operata tramite il decreto-legge n. 292, pare al Governo positiva, perché più si va avanti nei diversi gradi del procedimento, con un riconoscimento di responsabilità attraverso le condanne, più si affievolisce la necessità di tutela, che il cittadino ha il diritto di pretendere, della libertà personale a proposito dei termini di carcerazione. Il Governo ritiene che la soluzione adottata attraverso il decre-

to-legge, con gli elementi di novità che ho richiamato, sia più coerente con un'effettiva graduazione dei termini finali di carcerazione preventiva.

Il terzo punto concerne l'avocazione delle indagini. Anche da questo punto di vista abbiamo accolto al Senato il rilievo mosso alla primitiva formulazione del decreto, che riapriva lo spiraglio a possibili avocazioni troppo discrezionali, talvolta anche politiche, che in passato qualcuno ha rilevato essere avvenute. Si è quindi fatto riferimento esclusivamente a situazioni in cui, contrariamente a quanto dispone il nuovo codice di procedura penale (cioè il coordinamento delle indagini collegate tra loro, definito attraverso l'iniziativa e l'effettiva volontà dei procuratori che si trovino appunto nella condizione di gestire indagini condotte da altri colleghi), il collegamento tra le indagini non sia avvenuto.

Di qui l'introduzione del principio dell'avocazione delle indagini nel momento in cui non vi sia stata la possibilità del coordinamento e quando le riunioni convocate dal procuratore generale non abbiano avuto luogo. Come ho già detto in Commissione, l'avocazione è legata a criteri oggettivi che non consentono discrezionalità o una ingiusta utilizzazione di tale strumento.

Tuttavia, è stato presentato collateralmente un decreto-legge che prevede l'istituzione delle procure distrettuali, il che supererebbe l'esigenza di una norma sull'avocazione. La necessità del coordinamento esiste, e l'onorevole Mastrantuono nel suo intervento giustamente ha considerato gli aspetti connessi alla presentazione del decreto-legge sulle procure distrettuali. Ovviamente una soluzione di coordinamento si troverà. Noi diciamo che questa norma è l'anticipazione di un principio e della intenzione di rendere effettivi i coordinamenti indispensabili.

Un'ulteriore considerazione riguarda i trasferimenti d'ufficio. L'onorevole Maceratini non crede che ciò sia utile: noi confidiamo invece nella nuova normativa introdotta con il decreto-legge, che modifica una legge appena entrata in vigore. Ma è bene ricordare che la legge n. 321 non è stata di iniziativa governativa ma parlamentare. Il Governo ha ora davanti a sé un'articolazio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

ne di tale procedura molto più puntuale e soprattutto legata alla distribuzione per fasce funzionali dei magistrati che possono essere trasferiti d'ufficio.

Tuttavia, negli interventi dei colleghi sono stati espressi anche molti giudizi positivi; il decreto-legge ha dato in effetti risposta ad un'esigenza reale nei confronti della quale occorre intervenire.

L'ultima considerazione riguarda l'intervento dell'onorevole Mastrantuono circa il problema delle sentenze, ultima quella cosiddetta Carnevale che ha dichiarato la non retroattività delle norme contenute in questo decreto. Il Governo condivide il fatto che non si sia in presenza di un problema di retroattività; di fronte ad un istituto, che è quello della carcerazione preventiva, che si dichiara non essere più applicabile nei confronti di una serie di reati, si tratta di rendere attuale l'applicazione del principio che introduciamo con la norma.

Di fronte al rilievo che fa la sentenza della Corte di cassazione, secondo la quale le norme del decreto-legge, che si riferirebbe al nuovo codice di procedura penale, non potrebbero trovare applicazione per i procedimenti avviati con il vecchio rito, devo rilevare che molte norme del nuovo rito processuale si applicano a tutti i procedimenti in corso, e quindi anche a quelli iniziati con il vecchio rito. Del resto, non sarebbe concepibile che in materia di termini di carcerazione preventiva vi possa essere una disciplina diversa a seconda che il procedimento in corso sia stato iniziato con il vecchio o con il nuovo rito.

Pertanto, noi riteniamo che una norma, che stabilisce che non si applica più la misura degli arresti domiciliari a coloro che sono imputati di determinati gravi reati, si possa riferire sia ai procedimenti pendenti iniziati con il vecchio rito sia a quelli in corso iniziati con il nuovo. Quindi, il Governo non ritiene necessario inserire norme aggiuntive interpretative, dato che la disciplina del decreto-legge è applicabile a tutti i procedimenti in corso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163.

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

All'articolo 1:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione”.

1-ter. Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3”».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«ART. 2. — (Modifiche in tema di termini di durata della custodia cautelare). — 1. L'articolo 303 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“ART. 303. (Termini di durata massima della custodia cautelare). — 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono

decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla

pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

All'articolo 3:

al comma 1, il capoverso è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi.

Ricordo che gli articoli del decreto-legge sono del seguente tenore:

ART. 1.

(Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari)

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, già modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure» sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale la parola: «Quando» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando».

ART. 2.

(Modifiche in tema di termini della custodia cautelare)

1. L'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificato:

a) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;»;

b) al comma 1, lettera c), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) sei mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;»;

c) la lettera d) del comma 1 è sostituita dal seguente:

«d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero o dalla parte civile, si applica soltanto la disposizione del comma 4.»;

d) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.».

ART. 3.

(Modifiche alla disciplina dell'avocazione)

1. Nell'articolo 372 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando sussistono gravi esigenze processuali ovvero, trattandosi di indagini collegate, non è stato promosso o non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previsto dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

2. Il comma 1 dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

«1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.».

ART. 4.

(Trasmissione al Consiglio superiore della magistratura del decreto di avocazione)

1. Nel comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: «per inerzia del pubblico ministero» sono soppresse.

ART. 5.

(Elenco di sedi non richieste)

1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

ART. 6.

(Trasferimento di ufficio)

1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al venti per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno

di due anni, nè quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 5.

2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5. Se tale scarto è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico, in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.

ART. 7.

(Ulteriori trasferimenti)

1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma del presente decreto, non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

ART. 8.

(Trasferimenti successivi)

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«ART. 194. — *(Tramutamenti successivi)*. — Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari».

ART. 9.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: «Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

ART. 10.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni dell'articolo 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Avverto che all'articolo 1 del decreto, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

1. 2.

Lanzinger, Russo Franco.

Sopprimere il comma 1-ter.

1. 1.

Fracchia, Orlandi, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Taddei.

Sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 ha chiesto di parlare l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, ho davanti agli occhi il testo dell'intervento che ho svolto nella seduta del 20 marzo 1991, allorché in quest'aula si discuteva sul «decreto Martelli», che il Parlamento fu costretto ad approvare rapidamente per rimandare in carcere alcuni notissimi mafiosi che erano stati scarcerati.

In quella circostanza dicevo: «Il tema di

questa discussione è la cartina di tornasole delle insufficienze e dei ritardi con cui questo Parlamento ha affrontato ed affronta i problemi della giustizia, una emergenza nazionale che come altre antiche emergenze non riusciamo a risolvere». Aggiungevo: «Il ricercatore che volesse tra qualche decennio indagare sui nostri atti parlamentari certamente si stupirebbe quando, tra gli atti della Camera dei deputati della X Legislatura, al numero 5496, leggesse questo sommario: 'Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare'».

Nella stessa circostanza affermavo che lo stupore si tinge di grottesco ed è la prova provata di quella navigazione a vista che segna le cronache di questa Italia di fine secolo. Ebbene, oggi che il partito repubblicano italiano si trova all'opposizione potrei ripetere esattamente le stesse frasi e le stesse considerazioni che feci nell'occasione sopra richiamata, quando il mio partito faceva ancora parte della maggioranza. La verità è che al Governo manca la capacità di affrontare globalmente i problemi della giustizia e dell'ordine pubblico, che vengono sistematicamente affrontati con provvedimenti-tampone. L'esecutivo tenta di mettere delle toppe ad un abito che regolarmente si scuce e non riesce mai a confezionarne uno intero. Ne consegue che si va avanti sempre nella stessa maniera: si approva una legge e, subito dopo, si è costretti a ricorrere ad un decreto-legge per correggere le anomalie, le incertezze, le contraddizioni e le ambiguità della legge approvata poco prima.

Il decreto-legge che oggi ci apprestiamo a convertire in legge è un classico esempio del modo di governare di questo esecutivo ed anche di quelli precedenti, che non hanno avuto la capacità di affrontare il problema dell'emergenza giustizia; un problema che si pone come emergenza solo nella misura in cui l'opinione pubblica viene colpita da fatti clamorosi come quelli accaduti negli ultimi giorni. Solo in questa occasione si assiste ad una schizofrenica produzione di leggi, senza che peraltro il problema dell'emergenza giustizia venga mai affrontato globalmente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Passato il momento dello stupore, della sorpresa e dello sbigottimento conseguenti a clamorosi episodi che rimbalzano sulle prime pagine dei giornali, l'emergenza giustizia scompare, perdendosi in una nube di indifferenza, di ambiguità e di incapacità di far fronte globalmente a problemi che, se non affrontati, rischiano veramente di portare il nostro paese al di fuori dell'Europa.

Noi repubblicani condividiamo le previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge; tra l'altro, sia l'articolo 1 sia l'articolo 2 riprendono alcune argomentazioni che abbiamo sottoposto al Parlamento attraverso una proposta di legge.

I repubblicani non possono dunque che essere favorevoli all'articolo 1 e all'articolo 2, mentre non sono assolutamente d'accordo (e credo che alla fine non potremo neanche esprimere un voto favorevole su questo provvedimento) con il modo in cui si affronta il problema dell'emergenza giustizia. Non possiamo accettare che l'emergenza giustizia venga affrontata giorno per giorno, con fatti episodici, con provvedimenti tampone che servono soltanto a contenere i guasti provocati da precedenti provvedimenti ambigui, ambivalenti, interpretabili in maniera sempre diversa e contraddittoria.

Per questo — ripeto — noi repubblicani, pur esprimendo un voto favorevole sugli articoli 1 e 2 (né potrebbe essere diversamente, visto che tali articoli contengono norme condivise dai repubblicani, che hanno presentato una proposta di legge il cui contenuto è identico a quello degli articoli in questione), ci riserviamo di decidere successivamente l'atteggiamento che assumeremo in sede di votazione finale. Staremo a vedere quale sarà l'andamento del dibattito e cosa verrà fuori dalla seduta di questa sera.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro aveva chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, avverto che all'articolo 2 del decreto, nel testo modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

2. 2.

Russo Franco, Lanzinger.

Sostituirlo con il seguente:

(Modifiche in tema di durata della custodia cautelare).

1. Dopo l'articolo 304 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«ART. 304-bis. — Qualora sia stata pronunciata per lo stesso fatto sentenza di condanna in primo grado confermata con sentenza d'appello, la durata della custodia cautelare non può superare i due terzi della pena irrogata con la sentenza d'appello».

2. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Orlandi, Fracchia, Bargone, Taddei.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, avverto che ai restanti articoli del decreto non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del decreto?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Lanzinger 1.2, Fracchia 1.1, Russo Franco 2.2 e Finocchiaro Fidelbo 2.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti Lanzinger 1.2 e Russo Franco 2.2, questa mattina ho ascoltato le ragioni che li moti-

verebbero. Secondo i presentatori, con le norme contenute negli articoli 1 e 2 si andrebbe contro la presunzione di innocenza, riducendo ulteriormente la tutela del diritto del cittadino. Ebbene, in proposito devo ricordare che si sbaglia ad affermare che la Costituzione sancisce il principio della presunzione di innocenza. La Costituzione esclude la presunzione di colpevolezza dell'imputato prima della condanna definitiva, il che è cosa ben diversa. Se vi fosse infatti una presunzione di innocenza, non si potrebbe mai sottoporre a custodia cautelare un cittadino che fosse, appunto, presunto innocente. Dunque le ragioni portate dai presentatori a sostegno dei loro emendamenti non paiono accoglibili.

Per quanto concerne l'emendamento Fracchia 1.1, ho già esposto le ragioni del parere contrario al Comitato dei nove.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.1, prego i presentatori di ritirarlo perché la materia trattata dall'emendamento potrebbe essere oggetto di approfondimento in altra sede. Ritengo opportuno non pregiudicare con un voto contrario una questione che potrebbe essere ridiscussa in occasione dell'esame di altro provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, raccomandando l'approvazione dell'emendamento Lanzinger 1.2. Noi abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 1 perché ci pare che con esso si inseguiva una linea inutilmente repressiva ed afflittiva. Il comma 1-bis introdotto all'articolo 1 dal Senato, e comunque sponsorizzato dal Governo, modifica il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale per quanto riguarda i casi in cui non può essere diposta la custodia cautelare in carcere. Ebbene, la modifica consiste nello spostare da 65 a 70 anni l'età oltrepassata la quale non si può, appunto, disporre tale custodia cautelare. Una misura di questo tipo a me pare francamente vessatoria e

riteniamo invece molto ragionevole la previsione contenuta nel codice di procedura penale.

Non siamo dunque per una liberalizzazione, ma semplicemente — ripeto — per una disposizione ragionevole, che lo stesso Governo aveva condiviso, visto che il codice è stato materialmente steso dall'esecutivo.

Preannuncio, inoltre, che esprimeremo voto favorevole sull'emendamento Fracchia 1.1 che prevede la soppressione del comma 1-ter, introdotto dal Senato. È disposizione che a noi pare abbastanza stravagante perché colpisce un principio guida del codice di procedura penale, che ora si sta letteralmente calpestando: il principio cioè che la custodia cautelare debba rappresentare per il giudice l'*extrema ratio*.

Non mi soffermerò a spiegare in questa sede le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento 2.2, perché su di esso interverrà il collega Lanzinger.

Concludo ribadendo che per i suddetti motivi voteremo a favore degli emendamenti Lanzinger 1.2 e Fracchia 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzinger 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

NELLO BALESTRACCI. Signor Presidente, credo che alcune Commissioni siano ancora riunite.

PRESIDENTE. Onorevole collega, stiamo accertando che si sia ottemperato alla disposizione di sconvocazione delle Commissioni.

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	357
Votanti	244
Astenuti	113
Maggioranza	123
Hanno votato <i>sì</i>	17
Hanno votato <i>no</i>	227

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fracchia 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

NICOLETTA ORLANDI. Signor Presidente, raccomando l'approvazione dell'emendamento Fracchia 1.1. Vorrei cercare, molto brevemente, di richiamare l'attenzione dei colleghi sugli effetti che produrrebbe la modifica introdotta dal Senato al testo del decreto-legge che noi proponiamo di sopprimere.

Il codice di procedura penale stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto in casi eccezionali nei confronti di tossicodipendenti che hanno in corso un trattamento di disintossicazione, poiché l'ingresso in carcere può compromettere il programma terapeutico.

Con l'inciso introdotto dal Senato viene ribaltata questa previsione. In pratica, la custodia cautelare in carcere diviene la regola per i tossicodipendenti imputati di particolari delitti, tra i quali è ricompresa anche la rapina, cioè un tipico reato dei tossicodipendenti.

Se il testo proveniente dal Senato resterà immutato, avremo stabilito che tutti i tossicodipendenti devono scontare la custodia cautelare in carcere, ad onta del pericolo di interruzione di un programma terapeutico di recupero e di quanto previsto esplicitamente dalla legge sulle tossicodipendenze che mira ad impedire, sia nella fase del procedimento sia dopo la condanna, che il tossicodipendente che per l'appunto abbia in corso un programma terapeutico venga incarcerato. Desidero tra l'altro far notare

che ci siamo dimenticati di modificare la legge sulla droga, per cui il relativo testo continua a riprodurre le norme che attualmente il Senato ha modificato.

Invito i colleghi della maggioranza a comportamenti coerenti con le posizioni espresse nel corso del dibattito sulla droga, laddove fu espresso fermamente il proposito della maggioranza stessa di evitare il più possibile l'ingresso dei tossicodipendenti in carcere, tenuto conto degli effetti disastrosi connessi alla riaffermazione dell'obbligo dell'incarcerazione.

Non citerò i dati sull'AIDS né mi soffermerò su quanto comunque dovrebbe essere a conoscenza del Parlamento. Vorrei tuttavia ricordare che soltanto poco tempo fa abbiamo approvato un provvedimento mirante ad escludere l'arresto obbligatorio in flagranza per i consumatori di sostanze stupefacenti che le detenessero in una misura lievemente superiore alla cosiddetta dose giornaliera. Tale provvedimento è stato approvato sull'onda dell'emozione suscitata da tre suicidi di ragazzi incarcerati proprio perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Non vorrei che oggi, nella disattenzione generale e tenendo presente soltanto l'obiettivo di colpire la criminalità organizzata, dimenticassimo il problema dei tossicodipendenti per poi tornarvi sopra fra qualche mese, spinti dall'emozione di qualche sciagura provocata proprio dalla nostra disattenzione, per modificare, magari troppo tardi, norme che un po' incoscientemente ed incoerentemente abbiamo introdotto nell'ordinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, colleghi, dichiaro voto favorevole sull'emendamento Fracchia 1.1. Noi proponiamo di sopprimere le norme di cui ci stiamo occupando. Su quali vicende si esprime l'attivismo del Governo? Abbiamo di fronte una situazione della giustizia che il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura rappresenta nel modo seguente: l'organico

dei magistrati registra una carenza del 19 per cento; mancano 1.700 magistrati che non sono nominati; mancano le strutture per far funzionare il processo; mancano i fondi di bilancio per consentire alle strutture una collocazione fisica idonea. Ebbene, l'attivismo del Governo si esprime in provvedimenti come quello in esame dove — e mi si permetta di fare un cenno alle osservazioni del sottosegretario Castiglione — ciò che conta è allungare i termini della custodia cautelare; ciò che conta è ripristinare un istituto che in passato ha avuto l'impronta della pesante presenza e del condizionamento del potere politico sui giudici, l'istituto dell'avocazione.

Colleghi, riteniamo molto importante evitare che sfumi nelle bagattelle tecniche il più importante disegno esistente nel rapporto tra aggressione alla criminalità ed obbligo di ripristinare, anche attraverso la pena, la personalità del condannato.

La maggiore lacuna del ragionamento del Governo sta nel fatto che qui non siamo in presenza di condannati. Non è secondario, infatti, che il sottosegretario Castiglione affermi che non vi è presunzione di innocenza ed appiccichi poi su tale affermazione quella che la custodia cautelare è giustificata nei termini elastici che sono previsti da una serie di novelle.

Voglio ricordare che siamo in presenza di un'ulteriore modifica del codice di procedura penale (la precedente risale all'aprile del 1991), che dopo pochi mesi egemonizza e centralizza l'attenzione del Parlamento in tema di provvedimenti contro la criminalità organizzata.

Tornerò su tale tema, colleghi. Desidero rilevare che, se il Governo ritiene che con l'ipotesi in esame si introduca un principio di affievolimento della presunzione di non colpevolezza, del *favor libertatis* sancito dalla nostra Costituzione, siamo in presenza di una affermazione che, in termini di qualità e di gravità, va al di là del merito della discussione.

Non credo sia possibile sminuire il disposto dell'articolo 27 della Costituzione e ritengo altresì che il principio affermato nell'articolo 13 della Carta costituzionale suoni ancor più fondamentale, rigido ed assoluto

della previsione di presunzione di non colpevolezza. L'articolo 13 sancisce infatti il diritto alla libertà personale, salvo i limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di razionalità.

La carcerazione preventiva — è questa la domanda che poniamo — ha secondo il Governo la finalità di punire, di punire una mezza colpevolezza o un'innocenza affievolita? Se così fosse (così temiamo che sia e presumibilmente è, dato che si prevedono addirittura sei anni di carcerazione preventiva in assenza di una sentenza definitiva), si configurerebbe una strisciante e non tanto occulta alterazione del dettato costituzionale, dei principi fondamentali e della cultura vigente nei nostri tribunali (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. *Relatore*. Signor Presidente, poiché ritengo che le obiezioni formulate dall'onorevole Orlandi nel sostenere l'emendamento Fracchia 1.1 non possano passare inosservate, nella mia qualità di relatore desidero chiarire che non è vero che esista cinismo in questo Parlamento, perché la norma di cui al quarto comma dell'articolo 1 consente, ove sussistano particolari condizioni di salute del soggetto, di non pervenire allo stato di detenzione obbligatoria.

Il Senato ha già previsto nel provvedimento una norma che consente, in situazioni di gravi e particolari condizioni di salute, di detenere il tossicodipendente in uno stabilimento diverso da quello penitenziario.

Aggiungo che con la riforma della legge sulla droga abbiamo introdotto una norma che prevede la detenzione in appositi stabilimenti del tossicodipendente che abbia compiuto reati di particolare gravità. Ritengo quindi che non sussista una situazione di accanimento nei confronti di persone malate che vanno certamente recuperate, ma che, qualora delinquantino, devono essere sottoposte a detenzione in uno stabilimento che ne consenta la riabilitazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

PRESIDENTE. In sostanza, lei conferma il parere contrario della Commissione sull'emendamento Fracchia 1.1.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Governo conferma il parere contrario sull'emendamento Fracchia 1.1, perché la disposizione che si vuole sopprimere elimina l'obbligo di sottoporre comunque a carcerazione preventiva i tossicodipendenti per i quali sia in corso un trattamento.

Dal nostro monitoraggio risulta che molti imputati per gravissimi reati (ad esempio, *killer* della mafia) sono tossicodipendenti o diventano tali proprio per non essere messi in carcere. Si tratta dunque di rovesciare un principio, non già di essere severi contro i tossicodipendenti. Intendiamo in sostanza impedire che ci si nasconda dietro lo stato di tossicodipendenza per evitare di essere sottoposti a carcerazione preventiva per gravissimi reati di stampo mafioso e per omicidi.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito dell'intervento del rappresentante del Governo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 del regolamento, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

BRUNO FRACCHIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, mi limito a far osservare che si sta instaurando una prassi che contraddice le norme regolamentari: accade infatti che il relatore e il rappresentante del Governo intervengano dopo che sono state svolte le dichiarazioni di voto.

Lei molto opportunamente — e apprezzo la sua espressione — ha definito l'intervento dell'onorevole Nicotra una precisazione, ma

non si è trattato di una precisazione. Non lo dico per soffermarmi più di tanto sul caso di specie, ma perché si sta instaurando una prassi intollerabile, che è quasi una moda e che contraddice il regolamento che è molto preciso al riguardo. Non è possibile andare avanti così!

Le chiedo pertanto di impedire, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, che si replichi alle dichiarazioni di voto (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Onorevole Fracchia, convengo con le sue osservazioni, ma preciso che il rappresentante del Governo ha parlato a norma dell'articolo 64 della Costituzione, tanto che il suo intervento ha prodotto la riapertura della discussione, di cui all'articolo 50 del regolamento. È evidente che l'ultima parola spetta al Parlamento ed è chiaro dunque che gli interventi del Governo riaprono la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

Certamente esistono delle prassi forse discutibili. Anche quello che è accaduto oggi — mi riferisco agli interventi a titolo di precisazione — è ormai nella prassi. Vorrei ricordarle, ad esempio, un episodio avvenuto pochi giorni fa. Per la prima volta nella mia non breve esperienza parlamentare ho assistito ad un episodio anomalo: è accaduto che un collega abbia rinunciato ad un suo emendamento, che un altro collega, dopo averlo fatto proprio, abbia poi svolto la dichiarazione di voto contraria a quello stesso emendamento. Abbiamo molto spesso assistito anche a dichiarazioni di voto che non sono tali.

Cerchiamo tutti quanti di ricondurci, oltre che allo spirito, alla lettera del regolamento. Questo è lo sforzo della Presidenza che spero sia condiviso da tutti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE JANE BEEBE TARANTELLI. Signor Presidente, vorrei anche cogliere l'occasione per replicare a quanto ha detto l'onorevole Castiglione e vorrei che i colleghi, che mi sembrano poco attenti, sapessero che cosa stanno per votare. È vero che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

sussiste il pericolo che un assassino, un mafioso si serva del suo stato di tossicodipendenza per uscire dal carcere, ma con tale disposizione non si trattiene in carcere soltanto il mafioso omicida, ma anche il rapinatore. E sappiamo tutti che il drogato che finisce nelle mani delle forze dell'ordine è in genere una persona che ha commesso un reato, e il reato più comune è la rapina.

Mi ricordo che poco più di un anno fa, quando alcuni di noi avevano obiettato che la legge sulla droga tendeva ad incarcerare i drogati, l'onorevole Carlo Casini ed il ministro Russo Jervolino ci assicurarono che quella legge cercava di spingere il tossicodipendente al recupero.

Colleghi, votando contro questo emendamento voi vanificherete, a danno della stragrande maggioranza dei drogati, gli sforzi positivi che potevano derivare dall'applicazione della legge sulla droga. Credo quindi che non sia razionale andare avanti facendo una cosa con una mano per poi disfarla l'anno successivo con l'altra. Scopriremo che abbiamo messo dentro tutti i drogati e le carceri scoppieranno: ci vuole quindi un po' di razionalità!

Quanto dice il senatore Castiglione è vero; e del resto egli si è riferito a delle statistiche. Tuttavia sarebbe necessario che la norma in questione fosse più precisa. Ricordiamo tutti i problemi che abbiamo avuto con il decreto che l'anno scorso è stato reiterato cinque volte, nel quale si prese in considerazione un insieme di reati, alcuni dei quali molto gravi, come la rapina. Gli autori di quei reati coincidevano pressoché interamente con la popolazione carceraria!

Penso quindi, colleghi, che questo modo di procedere non sia razionale, e che fareste bene a votare a favore dell'emendamento Fracchia 1.1 (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE Passiamo ai voti. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico,

sull'emendamento Fracchia 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	359
Votanti	354
Astenuti	5
Maggioranza	178
Hanno votato sì	128
Hanno votato no	226

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, il nostro gruppo è favorevole alla soppressione dell'articolo 2 del decreto-legge, come appunto prevede l'emendamento Russo Franco 2.2, e ciò per una ragione molto semplice.

Con quell'articolo si tende ad ampliare la durata della carcerazione preventiva, in modo che si possa giungere addirittura, nei casi gravi, a sei anni. Ciò in assenza di una sentenza di condanna che faccia capo ad una certezza giuridica, e quindi nonostante viga ancora la pienezza del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

Il nostro atteggiamento è supportato da molte buone ragioni. Una di esse è che esiste un principio — che è anche norma vincolante nel contesto dell'ordinamento internazionale ed in particolare di quello europeo — il quale stabilisce limiti di durata ragionevoli per la custodia cautelare. Tali limiti sono certamente inferiori a quelli indicati nel provvedimento del Governo. Peraltro — ripeto l'argomento esposto in precedenza — abbiamo alle spalle un'importante innovazione nel nostro codice di rito, rappresentata dalla legge-delega per la riforma del codice

di procedura penale e dalla conseguente attuazione della delega stessa da parte del Governo, che è passata attraverso il vaglio della competente Commissione bicamerale.

Mi domando per quale ragione si dovrebbe seguire la tortuosa e confusionaria strada indicata dal Governo, una linea che non avrà fine e che di volta in volta tornerà a scompigliare con micro-oscillazioni l'intera macchina della giustizia. La soluzione proposta non consiste nell'accelerare i processi o nel dotare la magistratura di strumenti e di organici, ma nell'allungare la sofferenza di persone legittimamente indicate come non colpevoli. Anzi, in proposito esiste una presunzione assoluta di non colpevolezza, fino alla pronuncia della sentenza definitiva!

Mi pare che questo ragionamento sia elementare. Colleghi, il sottosegretario ci ha offerto un florilegio di argomentazioni contrarie, ma ritengo che il fiore più inaccettabile della sua esposizione sia costituito dalla differenziazione giuridica fra i termini «innocente» e «non colpevole». Mi domando se stiamo ragionando a colpi di sofismi o in termini di logica. In realtà, a fronte della presunzione di non colpevolezza, si pone ovviamente l'assunto posto dall'articolo 13 della Costituzione, cioè l'affermazione assoluta e categorica che «la libertà personale è inviolabile». La Corte costituzionale dice che tale affermazione delimita, delinea e qualifica il concetto di carcerazione preventiva, che non potrà mai essere una misura riconducibile a semplici ritardi nel processo, ma dovrà essere strettamente legata e finalizzata, nell'ambito delle esigenze istruttorie, ad impedire l'inquinamento delle prove.

Se questo è vero, mi domando in base a quale argomentazione — che non consista, appunto, nell'ammissione che il processo dura più di quanto sia possibile prevedere in base ad un ordinato disegno inquadrato nell'ambito del codice di procedura penale — si possa a distanza di pochi mesi modificare con una novella il regime giuridico relativo ad una sfera fondamentale dei diritti dei cittadini: la libertà personale ed inviolabile, la libertà di essere padroni del proprio tempo prima dell'intervento di una sentenza!

Simili scelte, collegate alla rilevanza —

che si vuole affermare — della condanna concreta piuttosto che alla previsione della pena edittale, costituiscono una modalità surrettizia per infrangere la Costituzione. In tal modo, da un lato si supera il divieto di carcerazione punitiva e si ignora l'inviolabilità della libertà personale, dall'altro si viola il principio contenuto nell'articolo 27 della Costituzione, cioè la presunzione di non colpevolezza.

Di modifiche del genere non sentiamo il bisogno né noi né i giudici. Questi ultimi, piuttosto, hanno l'esigenza di disporre di mezzi, strutture e uomini.

Come ho detto, questo comportamento non si esaurirà con le determinazioni di cui ci stiamo occupando. Proprio oggi abbiamo affrontato in sede di Commissione antimafia l'esame del nuovo testo del decreto legislativo appena adottato dal Governo: con esso l'esecutivo torna sulle tematiche oggi in discussione, apportando per l'ennesima volta ulteriori modifiche.

Colleghi, poiché produce confusione, l'attivismo governativo non è un merito, ma semplicemente un altro modo per aumentare le difficoltà di comprensione della gente e per creare all'interno dell'opinione pubblica e dell'opinione politica quel polverone che renderà sempre più difficile il perseguimento degli obiettivi che ci proponiamo, cioè una seria azione contro la criminalità organizzata (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per dire che voterò a favore dell'emendamento Russo Franco 2.2, soppressivo dell'articolo 2, per le ragioni così bene espresse poco fa dal collega Lanzinger e che condivido totalmente.

Credo sia molto grave che si proceda in questa maniera, «a strappi». Mi domando se qui dentro non vi sia una quota di grande ipocrisia. Si introduce una riforma del codice di procedura penale soltanto per levarsi il gusto di stravolgerne i tratti fisionomici più

qualificati e rappresentativi, compreso quello della custodia cautelare: una misura che riguarda la presunzione di non colpevolezza e che viene prevista dalla legge quasi in controtuce, per indicare in casi eccezionali — rispetto al principio della libertà — l'ipotesi della privazione della libertà per motivi particolarmente gravi. Di questo istituto abbiamo fatto uno strumento per rendere senza fine la possibilità della permanenza in carcere del cittadino non ancora condannato!

Capisco perfettamente che ci troviamo di fronte ad una criminalità organizzata che merita una risposta dura. Ma credete di rispondere in maniera adeguata violando i principi dello Stato di diritto, facendo sì che ci muoviamo nella stessa logica degli altri, che mistificano le loro posizioni e qualche volta nella realtà processuale individuano la linea garantista come elusione? No, credere di potersi servire di uno strumento che vanifica i principi del diritto è la più grave illusione che si possa nutrire. Ritengo che il principio di non colpevolezza regoli la vita civile di un paese. Come diceva Calamandrei, la civiltà di un popolo si misura dal codice di procedura penale che esso ha il coraggio e la capacità di approntare e applicare.

Ecco perché stabilire l'allungamento dei tempi della carcerazione preventiva è contrario non solo alle linee del diritto tracciate dalla Carta europea, ma anche ai principi poco tempo fa votati da questa stessa Assemblea. In questo paese di pentiti vi sono anche i pentiti che non hanno il coraggio nemmeno di difendere le riforme fatte poco tempo fa!

Per le ragioni indicate sono favorevole all'emendamento Russo Franco 2.2 e chiedo ai colleghi di compiere uno sforzo per decidere secondo la loro coscienza e i principi di libertà e civiltà giuridica del paese (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, non aggiungerò a quanto detto con grande precisione e efficacia dai colleghi che

mi hanno preceduto se non alcune considerazioni sull'andamento del nostro modo di legiferare che, se fosse riconducibile al comportamento di una singola persona fisica, darebbe luogo alla diagnosi di schizofrenia.

Voglio fare solo alcune considerazioni in ordine alla ricaduta del succedersi di «atti di pentimento», come li ha definiti il collega Biondi, con il continuo aggravamento di certe condizioni per il protrarsi della custodia cautelare.

Non basteranno mai i provvedimenti di ampliamento dei termini massimi di custodia cautelare: perché ogni volta che quei termini vengono dilatati, la prassi giudiziaria tende ad adagiarsi sul maggiore spazio consentito dalla nuova normativa!

L'adagiarsi, poi, su questa più comoda condizione porta ad andare fuori tempo massimo. Intervengono scarcerazioni, si criticano i magistrati che magari hanno dovuto constatare la violazione di alcune norme, invece di criticare coloro che hanno dato luogo alle situazioni che hanno imposto annullamenti, modifiche e riforme di provvedimenti. Si conclama, pertanto, la necessità di ampliare ulteriormente i termini e di restringere la possibilità di usufruire di strumenti quale ad esempio quello degli arresti domiciliari. Ma ricordate che quest'ultimo ha consentito di far fronte a situazioni di più ampia restrizione della libertà personale. Infatti se non vi fossero stati gli arresti domiciliari, considerata la disponibilità dei posti in carcere, i limiti di capienza avrebbero imposto di non assumere alcun altro provvedimento!

A questo punto si fanno dei passi in avanti, poi se ne fanno indietro, si prendono di mira alcuni magistrati, e infine si conclama che bisogna stabilire l'obbligatorietà di certi provvedimenti per legge, altrimenti non vi è rimedio alcuno!

Tutto ciò da una parte rappresenta una forma di schizofrenia, dall'altra è semplicemente la creazione delle condizioni per ulteriori situazioni di inosservanza delle disposizioni di legge e per il prolungarsi dei processi. I processi si prolungano perché i termini di carcerazione preventiva sono più ampi, con un capovolgimento di quella che dovrebbe essere la logica ordinaria.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Colleghi, c'è poco da fare se continuiamo ad agire con l'alibi della mafia, questo terribile alibi che ormai è diventato l'alibi per tutto: per attaccare il presidente che fa lavorare troppo i propri consiglieri nell'ambito della Corte di cassazione; per sciogliere i consigli comunali (alcuni sì, altri no); per demolire il codice. Ormai il succedersi delle norme non rappresenta più una modifica del codice, è l'abolizione dello stesso principio di codificazione. Si fa giustizia di volta in volta, di trimestre in trimestre, con norme perennemente diverse. Non si tratta di cambiare il codice, si tratta di non praticare più il sistema della legislazione processuale codificata. Non vi è più un codice: quando si apportano modifiche ogni tre mesi, il precetto costituzionale della norma stabilita per legge in riferimento ai termini di custodia cautelare cade, ma cade anche il principio di codificazione.

Colleghi, credo che ciò che hanno affermato i colleghi Biondi e Lanzinger sulla necessità di votare a favore dell'emendamento Russo Franco 2.2 debba essere ampiamente condiviso. Molti poi, fuori da quest'aula saranno costretti ad affermare che forse si è andati troppo oltre, ma che di fronte alla mafia bisogna pur far vedere che si fa qualcosa: ce lo hanno detto per i sequestri di persona, che bisognava far vedere che si faceva qualcosa! Si è varata così una legge, che ha fatto aumentare i sequestri di persona! Non si può legiferare solo per far vedere che si fa qualcosa!

Allora votiamo a favore dell'emendamento 2.2 e alla fine votiamo contro il provvedimento! Ritengo infatti che altre siano le strade da seguire affinché coerentemente, efficacemente, con saldezza di principi e di propositi si possa provvedere alla sicurezza nel nostro paese e ad una lotta contro la criminalità che non è compito dei giudici ma del potere esecutivo, nella certezza e nella fermezza delle leggi, non in una continua deroga a principi e a leggi, tale che ad un certo punto questa lotta contro l'illegalità non si sa in nome di che cosa venga compiuta. Se vi è infatti una illegalità della criminalità non si sa da quale parte si collochi la legalità, che ormai non ha più alcun punto di riferimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, siamo alle solite. Da qualche anno da questo banco vedo passare leggi, proposte da governi democratici e approvate da un Parlamento democratico, che della Costituzione e dei principi di democrazia fanno strame per cavalli. Anche questa volta è così: avete imbarbarito l'Italia, da quarantacinque anni a questa parte, e oggi dovete provvedere in modo barbaro per recuperare o tentare di recuperare qualcosa. Non si può dire altrimenti.

Poiché da tempo noi sosteniamo di trovarci in una situazione di emergenza — tant'è che addirittura abbiamo chiesto l'applicazione del codice penale militare di pace, arrivando persino a prevedere l'ipotesi di dichiarazione di guerra interna, che è contemplata dal nostro ordinamento e non da leggi eccezionali —, riteniamo che il provvedimento in esame possa rappresentare un tentativo. Personalmente ritengo che sia un tentativo abbastanza inutile; poiché però non vogliamo impedire al Governo di compiere tutti i tentativi, ancorché sbagliati, nell'intento di cercare di combattere la situazione attuale della mafia, della camorra, della 'ndrangheta, della criminalità organizzata e degli agguanci politici delle medesime organizzazioni, voteremo contro l'emendamento Russo Franco 2.2.

Inoltre, come ha già detto stamane l'onorevole Maceratini, voteremo a favore del provvedimento, pur con tutte le perplessità che, in termini di teoria, di dottrina, di convinzione, di ossequio ai principi della Carta costituzionale, dovrebbero indurci a votare diversamente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 2.2. Non risulta sia stata chiesta la votazione nominale.

MAURO MELLINI. È stata chiesta dal nostro gruppo!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

GIANNI LANZINGER. A nome del gruppo verde, appoggio tale richiesta.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	359
Votanti	260
Astenuti	99
Maggioranza	131
Hanno votato <i>sì</i>	40
Hanno votato <i>no</i>	220

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, credo che in quest'aula si scontrino una serie di ragioni; ed io vorrei cercare, con il mio intervento, di ricondurre ad unità la discussione che si è svolta finora.

Ci troviamo di fronte a due esigenze: da una parte vi è la necessità, che molto efficacemente ha appena rappresentato l'onorevole Mellini, come altri colleghi prima di lui, di evitare continui interventi sul codice di

procedura penale. Entrato in vigore da due anni e sostenuto dalla legge-delega approvata all'unanimità dal nostro Parlamento, il nuovo codice di procedura penale ha già subito tre interventi per quanto riguarda i termini della custodia cautelare. Dall'altra parte vi è la necessità di rispondere all'opinione pubblica, che resta giustamente sconcertata e disorientata di fronte ad episodi che frequentemente leggiamo sui giornali relativi ad omicidi o comunque a gravissimi reati compiuti da persone che si trovano in stato di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Vi è quindi l'esigenza di tutelare il diritto alla sicurezza dei cittadini e della collettività, e conseguentemente di fornire di forza e di efficacia il giudicato penale (perché spesso i cittadini si interrogano su quale forza e su quale efficacia abbia oggi una sentenza penale di condanna, magari reiterata in secondo grado mentre pende il ricorso per cassazione), e l'esigenza, che tutti avvertiamo in quest'aula, di non andare ad inseguire una emergenza, purtroppo causata dalla lunghezza dei processi penali (sui cui rimedi troppe volte ed inutilmente ci siamo pronunciati in quest'aula), e di non incidere ancora una volta sui termini di carcerazione preventiva, allungandoli e inseguendo all'infinito la necessità di evitare che soggetti pericolosi vengano scarcerati in pendenza di impugnazioni avverso la sentenza che li ha condannati.

Detto questo, credo che il nostro emendamento riesca a coniugare le due ragioni, riesca cioè a farsi carico della necessità di non incidere ancora una volta sul codice di procedura penale, per quanto riguarda i termini di carcerazione preventiva in particolare, e di accogliere la richiesta che proviene dall'opinione pubblica di garanzia del proprio diritto alla sicurezza, con la previsione di uno strumento che tuteli dalla commissione di gravissimi reati da parte di soggetti già condannati.

Noi pertanto proponiamo che, qualora un soggetto sia stato condannato in primo grado e in appello (non importa che la sentenza d'appello abbia irrogato una pena diversa da quella di primo grado, e tanto meno che l'imputazione sia mutata, purché resti iden-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

tico il fatto per il quale il soggetto è stato condannato in primo grado e in appello), la durata della custodia cautelare non possa superare i due terzi della pena irrogata con la sentenza d'appello.

Credo che tale soluzione sia il prodotto di una sintesi, a nostro avviso felice, delle opposte esigenze che sono state richiamate in quest'aula e alle quali annetto uguale importanza. Da una parte, evitiamo di incidere ancora una volta sui termini di custodia cautelare, aumentandoli; dall'altra attribuiamo efficacia e forza ad una sentenza di condanna che è stata pronunciata per ben due volte. Tra l'altro, si tratta di una soluzione che trova la sua giustificazione nel nuovo processo penale, in cui l'acquisizione della prova avviene nel dibattimento, dove vi è una amplissima possibilità di contraddittorio e quindi di esercizio della difesa e vigono i principi dell'oralità e della concentrazione. Si potrebbe quindi affermare che una sentenza penale pronunciata a seguito di un processo celebrato con il nuovo rito ha un peso specifico più forte.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.
Credo che le riflessioni appena esposte potrebbero indurre i colleghi che mi stanno ascoltando a ripensare il loro atteggiamento in merito al mio emendamento 2.1. Occorre tra l'altro considerare che esso rappresenta l'ulteriore sviluppo di alcuni principi già contenuti nel testo del Governo, che da una parte aumenta i termini della carcerazione preventiva e dall'altra tenta di attuare un primo collegamento tra la durata della custodia cautelare e la condanna erogata in concreto.

Per queste ragioni, invito i colleghi a considerare con attenzione l'emendamento in esame e a votare in senso favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.1 è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	347
Votanti	340
Astenuti	7
Maggioranza	171
Hanno votato sì	117
Hanno votato no	223

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 2.

1. All'articolo 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono soppresse le parole: «od accettata».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Passiamo all'articolo 3 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991 n. 321, è sostituito dal seguente:

«ART. 3. — 1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

3. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, più che riferirmi all'articolo 3 voglio parlare di

questo sistema oramai invalso di fare progetti di legge «compositi», in cui da una parte vi sono articoli di legge veri e propri e dall'altra vi è un articolo che provvede a convertire in legge un decreto-legge, che è come una specie di tassello a se stante inserito nel provvedimento.

Vi è insomma un tassello rappresentato da un provvedimento del potere esecutivo al quale il Parlamento, con o senza modifiche, è chiamato a dare la sua ratifica, convertendolo in legge, e vi è un'altra parte che è in pratica una legge ordinaria in tutti i suoi aspetti. Queste due parti vengono oramai ad essere discusse congiuntamente, solo che la parte «ordinaria» viene ad essere per così dire attratta dalla parte relativa al decreto-legge, per quello che riguarda le disposizioni di carattere procedurale e quella sostanziale corsia preferenziale di cui godono i decreti-legge, per i quali ci sono appunto termini precisi.

Ritengo che questa sia una grave violazione regolamentare e costituzionale, signor Presidente. Non è possibile coniugare l'attività legislativa ordinaria con la funzione di verifica che svolge il Parlamento quando, con la conversione in legge, si assume direttamente la responsabilità delle disposizioni contenute in un decreto-legge liberando conseguentemente il Governo dalla responsabilità relativa all'adozione di tale strumento.

Non si può più andare avanti così. È vero che oramai c'è chi ha dichiarato che abbiamo una Costituzione soltanto provvisoria, che anzi abbiamo già abolito quella vecchia e il problema, a un certo punto, è quello di farne eventualmente una nuova; ma io ritengo che la Costituzione esista e vada rispettata, e non è certo questo il modo di rispettarla. E non è questo il modo di legiferare, con forme e procedure che finiscono per riflettere il carattere schizofrenico dei contenuti dei provvedimenti, che probabilmente è a sua volta conseguenza di queste forme e di questi metodi legislativi!

Io quindi voterò contro tutti gli articoli del provvedimento che saremo chiamati a votare, perché essi costituiscono, per così dire, un fuor d'opera, e rappresentano, con la loro sola esistenza, una violazione del buon modo di legiferare e una forma di coartazio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

ne della volontà del Parlamento, che viene ristretto nei limiti e nei termini propri dell'esame dei decreti-legge pur trovandosi di fronte a norme di legislazione ordinaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 4.

1. L'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

«ART. 4. — 1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, né quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3.

2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.

5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.

8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono inseriti i seguenti:

ART. 4-*bis*.— 1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

ART. 4-*ter*.— 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: «Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Intervengo, signor Presidente, soprattutto avere un chiarimento e per avere conferma di una mia interpretazione, che penso sia condivisa anche dal relatore.

Il punto è il seguente. All'articolo 5 si prevede una limitazione per quanto riguarda i trasferimenti dei magistrati. Non potrebbero essere infatti effettuati nuovi trasferimenti se non dopo il decorso di otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio. È una misura nuova piuttosto dura dal punto di vista ordinamentale. Mi pare comunque che tutte queste misure non dovrebbero essere retroattive; si dovrebbe garantire cioè a tutti i magistrati il rispetto dei

diritti quesiti già maturati o in via di maturazione in base a situazioni giuridiche in corso. Ritengo che la mia interpretazione trovi conferma nel dibattito che si è svolto e nel testo stesso della legge n. 321 del 1991. Però per maggiore sicurezza e garanzia e per meglio precisare la volontà del legislatore pregherei il relatore di confermare la fondatezza di questa ipotesi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole fornire la precisazione richiesta?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Presidente, confermo l'interpretazione fornita dall'onorevole Lanzinger. Già con riferimento all'articolo 4 della legge n. 321 del 1991, il relatore, il Governo ed il Parlamento avevano preso atto a suo tempo che la norma non era retroattiva e che, quindi, lo *status* del magistrato non poteva essere peggiorato. Si facevano pertanto salvi i diritti quesiti. Ciò vale anche per le modifiche apportate alla legge in questione dal provvedimento ora in esame, per le quali vale la medesima interpretazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione finale del provvedimento.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 6051, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 2978. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (*approvato dal Senato*) (6051).

Presenti	348
Votanti	242
Astenuti	106
Maggioranza	122
Hanno votato <i>sì</i>	219
Hanno votato <i>no</i>	23

(*La Camera approva*).

Inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a seguito delle intese intercorse tra i gruppi, la Presidenza propone l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna della discussione del progetto di legge n. 5251-D, relativo all'istituzione del giudice di pace. Tale progetto figura nel calendario previsto per la settimana in corso.

Ricordo che, a norma dell'articolo 27, comma 2, del regolamento, per deliberare su materie non iscritte all'ordine del giorno è necessaria una votazione nominale ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Passiamo pertanto alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Presidenza di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna la discussione del progetto di legge n. 5251-D.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	342
Votanti	340

Astenuti	2
Maggioranza dei tre quarti dei votanti	255
Hanno votato <i>sì</i>	327
Hanno votato <i>no</i>	13

(*La Camera approva*).

Seguito della discussione del progetto di legge S. 1286-1594-1605. — Senatori Macis ed altri; Acone ed altri; disegno di legge di iniziativa del Governo: Istituzione del giudice di pace (approvato dal Senato, a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (5251-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge d'iniziativa dei senatori Macis ed altri; Acone ed altri; e del disegno di legge di iniziativa del Governo: Istituzione del giudice di pace; già approvato dal Senato, a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Ricordo che nella seduta del 4 novembre 1991 si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'articolo 1:

CAPO I

DEL GIUDICE DI PACE

ART. 1.

(*Istituzione e funzioni del giudice di pace*).

1. È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

2. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 2.

(Sede degli uffici del giudice di pace).

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 3.

(Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace).

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 4.

(Nomina nell'ufficio).

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presiden-

te della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 5.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali).

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;

e) avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;

f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;

g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non è richiesto nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.

3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;

e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione.

f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

6. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: a 50 con le seguenti: a 35.

5. 1.

Gorgoni.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: a 50 con le seguenti: a 40.

5. 2.

Gorgoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Costituisce, inoltre, titolo di preferenza l'aver conseguito l'idoneità nei concorsi per uditore giudiziario.

5. 3.

Torchio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Gorgoni 5.1 e 5.2 nonché sull'emendamento Torchio 5.3.

Con il suo emendamento, in realtà, l'onorevole Torchio propone — lodevolmente — di considerare titolo di preferenza l'aver conseguito l'idoneità nei concorsi per uditore giudiziario.

Ora, gli onorevoli sottosegretari di Stato per la giustizia qui presenti potranno confermare questo mio assunto: non credo che vi sia mai stato un idoneo nei concorsi per uditore giudiziario che non sia stato immesso nel ruolo dei magistrati. Anzi, il numero dei concorrenti risultati idonei è stato sempre inferiore a quello dei posti previsti dal bando di concorso.

Per tale motivo, ho espresso parere contrario, ritenendo l'emendamento superfluo; e inviterei anzi l'onorevole Torchio a ritirarlo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo invita i presentatori degli emendamenti Gorgoni 5.1 e 5.2 e Torchio 5.3 a ritirarli (altrimenti il parere è contrario). È la settima volta che un ramo del Parlamento esamina il provvedimento di legge istitutivo del giudice di pace. Dopo essere stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, sul provvedimento, al Senato, è stato anche compiuto un lavoro di mediazione per conciliare posizioni abbastanza differenziate su punti importanti e delicati della normativa. Il Senato ha recepito buona parte dei rilievi contenuti nel messaggio motivato del Capo dello Stato, realizzando così la suddetta mediazione.

Sui punti più importanti del provvedimento (gli articoli 12 e 13) so che verranno presentati degli ordini del giorno allo scopo di dare una risposta alle esigenze espresse nei relativi emendamenti. Per tale motivo il Governo preannunzia che inviterà calda-

mente i presentatori di tutti gli emendamenti a ritirarli, per consentire il varo di un provvedimento così importante, auspicando che essi si rimettano all'impegno che il Governo stesso potrà assumere rispetto alle richieste contenute negli ordini del giorno in parola.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Onorevole Gorgoni, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 5.1, che le è stato rivolto dal rappresentante del Governo?

GAETANO GORGONI. No, signor Presidente. Mantengo l'emendamento e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, non accetto l'invito del Governo a ritirare il mio emendamento 5.1, così come non ritirerò il mio emendamento 5.2, perché essi, a mio avviso, hanno una loro ragion d'essere.

Né vale l'appello che il Governo ha fatto, cioè la sollecitazione ad approvare rapidamente questa legge, che sarebbe da tutti attesa per i suoi effetti miracolistici sulla organizzazione della giustizia! Voglio dire, a nome del gruppo repubblicano, ed anche di molti altri colleghi che, forse per disciplina di partito, non dicono esattamente quello che pensano, che con questa legge non si risolve assolutamente il problema della giustizia e che anzi lo si aggrava.

Devo anche affermare oggi, assumendomene appieno la responsabilità, che il comportamento del Governo nei confronti del Parlamento è assolutamente inaccettabile, direi quasi indecoroso, per quello che dirò allorquando discuteremo gli articoli 12 e 13 del provvedimento e degli emendamenti ad essi presentati.

Desidero intanto precisare che, se è pur vero che questa è la sesta o la settima volta che la Camera si occupa dell'argomento, è altrettanto vero che la Camera aveva definitivamente approvato un testo e che, al mo-

mento del riesame, al Senato si è approfittato del rinvio del Presidente della Repubblica per apportare modifiche ad alcune parti della legge sulle quali il Presidente stesso non aveva mosso alcun rilievo di ordine costituzionale. Non avremmo avuto, infatti, niente da dire se il Senato si fosse limitato a adeguare il provvedimento ai rilievi costituzionali del Presidente della Repubblica. Però, che il Senato abbia posto mano ad articoli della legge sui quali — lo ripeto — il Presidente della Repubblica non aveva mosso alcun rilievo ci sembra cosa estremamente sconveniente e poco rispettosa delle scelte e delle decisioni della Camera.

A proposito degli emendamenti 5.1 e 5.2 da me presentati, voglio chiedere ai colleghi se sembra loro logico che per fare il giudice di pace si debba avere un'età compresa tra i cinquanta ed i settantuno anni. Chiedo anche alla Camera se è vero o non è vero che una persona a quarant'anni può essere senatore, presidente di giunta regionale, deputato, sindaco di una grande città: può cioè far tutto a questo mondo, tranne che il giudice di pace! E chiedo ancora se con ciò non si è «a tavolino» fatta la scelta di individuare un giudice in partenza demotivato!

Quando poi si stabilisce che il giudice debba essere laureato in legge, si dice in sostanza che saranno prescelte persone che, siano esse avvocati o laureati in legge, sono indubbiamente dei nullafacenti, dei disoccupati, dei falliti nella vita oppure dei pensionati di partito o persone che, abbondantemente superata l'età dei cinquant'anni e da tempo in pensione, andranno ad adagiarsi nel ruolo di giudice di pace considerandolo una *extrema ratio*.

Orbene, vi chiedo se esista un avvocato o un laureato in legge che, avendo un mestiere, svolgendo una professione, vi rinunci per fare il giudice di pace, a cinquant'anni, peraltro nella condizione che voi avete designato per il giudice di pace medesimo. Infatti, non soltanto voi avete stabilito che deve avere tra i cinquanta ed i settantuno anni ma con un'altra norma avete stabilito che l'avvocato può fare il giudice di pace soltanto se non esercita la professione nello stesso distretto della corte d'appello. Ciò significa di fatto che mettete l'avvocato nella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

condizione di non esercitare la professione; conseguentemente ciò significa che, se c'è un avvocato che accetta di fare il giudice di pace, si tratta di un avvocato fallito, un avvocato che non lavora, un avvocato che non guadagna neanche un milione al mese, perché diversamente non accetterebbe di fare il giudice di pace.

Vi chiedo, da ultimo, se è insensato, se è irragionevole invitare questa Camera a modificare una norma che è ridicola e che non ha né testa né coda e se invece non abbia senso stabilire che il giudice di pace lo si può fare dai trentacinque ai settantuno anni.

Concludendo, chiedo che la votazione degli emendamenti presentati dal gruppo repubblicano avvenga per appello nominale.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	332
Votanti	326
Astenuti	6
Maggioranza	164
Hanno votato sì	40
Hanno votato no	286

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	328
Maggioranza	165
Hanno votato sì	36
Hanno votato no	292

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Torchio 5.3.

Onorevole Torchio, accoglie l'invito del Governo a ritirare il suo emendamento?

GIUSEPPE TORCHIO. Sì, signor Presidente. Comprendo il motivo della richiesta del Governo, rendendomi conto del fatto che non è possibile introdurre modifiche al provvedimento in esame, il cui iter è stato così tortuoso, perché ciò richiederebbe il ritorno del provvedimento al Senato. Ritengo tuttavia opportuno che resti agli atti un cenno della mia proposta in quanto può accadere che uditori giudiziari, risultati idonei di concorsi, esercitino nella vita altre professioni.

Ritiro dunque il mio emendamento 5.3, preannunciando che è mia intenzione trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Gorgoni.

GAETANO GORGONI. Faccio mio l'emendamento Torchio 5.3, signor Presidente.

Chiedo per quale ragione il provvedimento in esame non possa tornare al Senato per essere migliorato e divenire una legge applicabile. Così com'è il provvedimento non servirà a nessuno!

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, come lei sa, in caso di reiezione dell'emendamento Torchio 5.3, da lei testé fatto proprio, sarebbe preclusa la possibilità che il suo contenuto venga trasfuso in un ordine del giorno.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

GAETANO GORGONI. Presidente, vorrei chiarire...

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, non sto discutendo quelle che lei ritiene essere le sue buone ragioni. Le sto esclusivamente prospettando quali sarebbero le conseguenze del voto che lei chiede.

GAETANO GORGONI. Desidero rilevare, signor Presidente, che con un ordine del giorno non si può introdurre la previsione di titoli preferenziali in una legge. La trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento in oggetto non sarebbe quindi ammissibile e men che mai esso potrebbe essere accolto dal Governo, salvo che quest'ultimo non affermi di accoglierlo alla solita maniera, dicendo sì tanto per dire qualcosa, per poi disattenderne sistematicamente il contenuto, come ha fatto in altre occasioni.

Insisto pertanto sulla votazione dell'emendamento Torchio 5.3, che ho fatto mio e sul quale chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, non esercitiamoci nell'arte di leggere le intenzioni del Governo...

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Torchio 5.3 ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Gorgoni, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	333
Votanti	329
Astenuti	3
Maggioranza	165
Hanno votato sì	66
Hanno votato no	263

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 6 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 6.

(Corsi per i giudici di pace).

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Passiamo all'articolo 7 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 7.

(Durata dell'ufficio).

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Fermo restando il limite di età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 8.

(Incompatibilità).

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

2. Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: nel distretto di corte d'appello con le seguenti: nel circondario della pretura.

8.1.

Gorgoni.

Al comma 2, sostituire le parole: nel distretto di corte d'appello con le seguenti: nel circondario del tribunale.

8.2.

Gorgoni.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Gorgoni 8.1 e 8.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che sugli emendamenti Gorgoni 8.1 e 8.2 è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	334
Votanti	330
Astenuti	4

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Maggioranza	166
Hanno votato <i>sì</i>	18
Hanno votato <i>no</i>	312

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 8.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	326
Astenuti	5
Maggioranza	164
Hanno votato <i>sì</i>	21
Hanno votato <i>no</i>	305

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 9.

(*Decadenza e dispensa*).

1. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o

per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 10.

(*Doveri e controlli disciplinari*).

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

2. Si applicano le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 11.

(*Indennità spettanti al giudice di pace*).

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cinquanta-

mila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 12.

(Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario).

1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unità di cui:

- a) 12 della I qualifica dirigenziale;
- b) 84 della IX qualifica funzionale;
- c) 840 dell'VIII qualifica funzionale;
- d) 1.495 della VI qualifica funzionale;
- e) 802 della V qualifica funzionale;
- f) 1.604 della IV qualifica funzionale;
- g) 1.222 della III qualifica funzionale.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1360 unità di cui:

- a) 240 della VII qualifica funzionale;
- b) 480 della VI qualifica funzionale;
- c) 640 della V qualifica funzionale.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo.

6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purché in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità consistenti in prove selettive che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 7.212 unità di cui:

- a) 12 della I qualifica dirigenziale;
- b) 100 del IX livello;
- c) 1.000 dell'VIII livello;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

- d) 1.780 del VI livello;
 e) 955 del V livello;
 f) 1.910 del IV livello;
 g) 1.455 del III livello.

12. 1. Gorgoni.

Sopprimere il comma 3.

12. 2. Gorgoni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le funzioni di ausiliari del giudice di pace sono esercitate dai messi di conciliazione comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1989, ai quali vengono attribuite le funzioni di ufficiali giudiziari del giudice di pace.

3-ter. È fatto obbligo ai comuni, ai sensi del comma 8 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed in deroga alle disposizioni della stessa legge n. 142 del 1990, di confermare in servizio e di inquadrare in ruolo i messi di conciliazione non dipendenti comunali comunque in servizio alla data dal 31 dicembre 1989.

12. 5. Gorgoni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le funzioni di ausiliari del giudice di pace sono esercitate dai messi di conciliazione comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1990, ai quali vengono attribuite le funzioni di ufficiali giudiziari del giudice di pace.

3-ter. È fatto obbligo ai comuni di confermare in servizio e di inquadrare in ruolo i messi di conciliazione non dipendenti comunali comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1989.

12. 3. Gorgoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alla copertura dei posti in organico recati in aumento dal comma 2 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, che continuerà ad esercitare le proprie rispettive funzioni presso gli uffici del giudice di pace. L'immissione in ruolo dei cancellieri avviene con inquadramento automatico nei relativi livelli e profili professionali del Ministero di grazia e giustizia. Il requisito richiesto ai cancellieri è il possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale. Le modalità relative alla immissione in ruolo saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

12. 6. Gorgoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alla copertura dei posti in organico recati in aumento dal comma 2 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, che continuerà ad esercitare le proprie rispettive funzioni presso gli uffici del giudice di pace. L'immissione in ruolo dei cancellieri avviene con inquadramento automatico nei relativi livelli e profili professionali del Ministero di grazia e giustizia. Il requisito richiesto ai cancellieri è il possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale. Le modalità relative alla immissione in ruolo saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

12. 4. Gorgoni.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo:

«In ogni caso il requisito richiesto a coloro che hanno svolto la funzione di cancelliere presso gli uffici del giudice di conciliazione, è il possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale».

12. 7.

Gorgoni.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 12 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, invito l'onorevole Gorgoni a ritirare i suoi emendamenti 12.1, 12.2, 12.5, 12.3, 12.6, 12.4 e 12.7 esprimendo altrimenti parere contrario. Mi permetto comunque di motivare il mio parere.

L'onorevole Gorgoni ha seguito, insieme ai pochi intimi della Commissione giustizia, l'iter di questo travagliato progetto di legge. I rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari — voglio sottolineare l'apporto a tutti gli effetti fornito anche dal collega Ciconte, rappresentante del PDS — si sono battuti per una soluzione diversa, conforme a quella contenuta nell'emendamento presentato dal collega Gorgoni.

Purtroppo il provvedimento è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, che ha censurato in modo particolare anche l'articolo 12. Abbiamo tentato — devo dare atto dell'opera di mediazione svolta in questo senso dai sottosegretari Castiglione e Sorice — di trovare una soluzione diversa, che è stata individuata nel testo al nostro esame. Quest'ultimo non risponde certo in modo compiuto ai desideri di tutti, ma — almeno parzialmente — fa fronte ai rilievi avanzati in questa materia.

Noi auspichiamo — ci attendiamo una conferma dal Governo in tal senso — che si superino gli elementi di precarietà che il provvedimento al nostro esame tuttora mantiene, operando sul versante legislativo o su quello amministrativo: non si possono infatti lasciare in mezzo alla strada persone che

hanno lavorato ed hanno acquisito una determinata professionalità.

Sono certo che il Governo si farà carico di questo impegno. Mi permetto pertanto, onorevole Gorgoni — anche tenendo conto dell'eventuale assunzione di responsabilità in questi termini da parte del Governo stesso — di invitarla a ritirare i suoi emendamenti; confermo altrimenti il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Siamo giunti all'esame dell'articolo del provvedimento che ha dato luogo alle contrapposte valutazioni del Senato e della Camera — da cui sono derivati i sette passaggi parlamentari della legge — nonché al rilievo formulato dal Presidente della Repubblica, che ha rinviato alle Camere il provvedimento proprio affinché si rivedessero le soluzioni introdotte dall'articolo 12 e dall'articolo 13.

I colleghi della Commissione giustizia ricorderanno che vi è stata una riunione preparatoria tra gli uffici di presidenza delle due Commissioni competenti della Camera e del Senato per cercare di trovare un possibile punto di intesa. Al termine di tale riunione, il presidente Gargani invitò il Governo ad individuare una mediazione onorevole ed una composizione tra i diversi orientamenti sul tappeto: il testo approvato dal Senato rappresenta proprio questa mediazione.

Nel dibattito che si è svolto in Commissione sono emerse ulteriori perplessità, alle quali daremo eventualmente risposte più specifiche quando esamineremo gli ordini del giorno. Voglio tuttavia ribadire quanto già affermato dall'onorevole Sorice concludendo la sua replica in sede di discussione sulle linee generali, vale a dire che per quanto riguarda le assunzioni non entra in gioco in alcun modo il famoso disposto della riserva del 60 per cento prevista dalla legge n. 321 a favore del personale del Ministero di grazia e giustizia. Si tratta infatti di una norma speciale e successiva, che si applica senza vincoli e limitazioni rappresentati dalla preventiva messa a concorso del 60 per cento dei posti per il personale interno. Devo peraltro aggiungere che oggi non esiste un

personale interno all'ufficio del giudice di pace, per cui — anche sotto questo profilo — ritengo non debbano sussistere dubbi o preoccupazioni.

È stata poi evidenziata una perplessità in relazione alla situazione dei messi di conciliazione dipendenti comunali; si pensa non sia soddisfacente la norma che prevede che essi continueranno per tre anni a svolgere le proprie funzioni. Si teme soprattutto che, poiché la soluzione approvata dal Senato e che si chiede sia confermata anche dalla Camera, consistente nell'affidare in via principale agli ufficiali giudiziari i compiti di notificazione e di svolgimento degli altri servizi... Chi batte le mani sa che non parlo per perdere tempo ma per rispondere ad alcune preoccupazioni che sono state espresse da parte di molti membri del Parlamento! Se non si vuole che il Governo adempia a questo compito, posso anche smettere di parlare!

Dunque, parlavo delle preoccupazioni che, istituito il giudice di pace, tutta l'attività di notificazione possa essere in pratica monopolizzata dagli ufficiali giudiziari, restando nominale la funzione di notificazione che si prevede di mantenere per tre anni ai messi di conciliazione.

In proposito, noi diciamo che nell'organizzazione degli uffici del giudice di pace garantiremo che esistano uguali responsabilità e carico di lavoro per gli ufficiali giudiziari ed i messi di conciliazione, in modo da rendere effettiva la disposizione in materia.

Quanto alla temporaneità, essa è motivata dal fatto che deve essere garantito un momento di valutazione e di riflessione circa le modalità di riutilizzazione della professionalità dei messi di conciliazione dipendenti comunali anche oltre i tre anni previsti dal provvedimento in esame; in concreto, occorre verificare quanti di essi siano disponibili ad assumere le funzioni attinenti agli uffici del giudice di pace piuttosto che a ritornare a svolgere il compito di dipendenti comunali. Certo, non vi è alcun interesse da parte del Governo a perdere professionalità ormai formate: anzi, semmai, intendiamo utilizzarle. Oggi non possiamo definire precisamente i termini ed i modi, ma sicuramente riusciremo ad utilizzare opportunamente

le professionalità necessarie a far funzionare gli uffici del giudice di pace.

Credo che attraverso queste dichiarazioni del Governo siano state fugate molte perplessità. Invito pertanto gli onorevoli firmatari a ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 12 esprimendo altrimenti parere contrario, ed assicuro la disponibilità del Governo a riconsiderare la materia in sede di discussione degli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorgoni 12.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, non ritiro gli emendamenti presentati all'articolo 12 ed anzi raccomando l'approvazione del mio emendamento 12.1.

Vorrei che la Camera si rendesse conto di quello che sta per votare e fosse consapevole del comportamento tenuto dal Governo nei confronti del Parlamento.

Prima che il provvedimento in discussione tornasse al Senato su rinvio del Presidente della Repubblica, la Camera aveva approvato quasi all'unanimità una formulazione dell'articolo 12 completamente diversa da quella che successivamente è stata licenziata dall'altro ramo del Parlamento. Ho fatto già presente che il Presidente della Repubblica non ha mosso alcun rilievo sull'articolo 12.

Al comma 2 dell'articolo 12 il Senato ha ridotto di circa il 20 per cento le unità del personale di cancelleria, che sono state portate da 7.212 a 6.059. Ciò è del tutto inaccettabile, anche perché il Governo non può invocare esigenze di copertura finanziaria. Infatti, il gruppo repubblicano ha ripetutamente fatto presente in questo Parlamento che nell'affrontare i problemi della giustizia, dell'ordine pubblico e della difesa non ci si può mai trincerare dietro a questioni di bilancio. In realtà, i bilanci della giustizia, della difesa e dell'ordine pubblico sono primari ai fini della sopravvivenza e dell'esistenza stessa della nostra democrazia.

Le condizioni della giustizia sono sotto gli occhi di tutti: non si comprende per quali motivi, se non a causa delle pressioni politiche ad opera dello stesso partito cui appar-

tiene l'onorevole Castiglione, il Governo riesca a ripristinare nella legge finanziaria stanziamenti precedentemente cancellati, mentre non trova i denari da destinare alla copertura di una legge che, come si dice, dovrebbe risolvere quasi totalmente i problemi della giustizia.

Si parla di un alleggerimento dei carichi penali delle preture, dei tribunali e delle corti d'appello attraverso questa disciplina: ebbene, nel momento in cui la legge viene discussa si opera una decurtazione del personale di cancelleria del 20 per cento. In questo modo, per esempio, al punto c) del comma 2 dell'articolo 12, come licenziato dal Senato, si registra la previsione di 840 cancellieri per l'ottava qualifica funzionale a fronte di 875 sedi di uffici del giudice di pace. Chiedo all'onorevole Castiglione ed al Governo dove andranno a reperire i cancellieri per le sedi che resteranno vacanti.

Il Governo non può dire che provvederà successivamente ad adeguare gli organici previsti. È un comportamento assolutamente inaccettabile, che non può essere tollerato dalla Camera dei deputati, soprattutto a fronte di un testo modificato dal Senato su richiesta del Governo. Si tratta di spregio e di scarso rispetto della volontà della maggioranza.

L'onorevole Nicotra ha fatto riferimento all'attività che abbiamo insieme svolto presso la Commissione giustizia. Egli, con il gruppo cui appartiene, con quello del PDS e con gli altri più consistenti (non solo in tale Commissione ma anche in Assemblea) era d'accordo con me. Oggi, per esigenze diverse, ha cambiato posizione.

Voglio che i colleghi sappiano quanto è stato fatto all'insaputa della Camera: mi riferisco all'azione del Governo tendente a modificare il comma 6 dell'articolo 12. L'onorevole Castiglione ha parlato di accomodamento, di composizione raggiunta al Senato. Nell'ex comma 6, trasformato successivamente in comma 5 dell'articolo 12, sono infatti scomparse alcune precise previsioni relative a modalità di assorbimento di personale degli organici delle cancellerie. Si era fatto capire che tali modalità sarebbero state ricomprese nel decreto che il ministro di grazia e giustizia avrebbe ema-

nato entro 6 mesi. Pertanto i cancellieri delle conciliazioni sarebbero stati impiegati presso gli uffici del giudice di pace.

Voglio che la Camera sappia che in data 4 ottobre 1991 il ministro per la funzione pubblica, Gaspari, con una sua circolare ha stabilito esattamente l'opposto di quanto il senatore Castiglione ha sostenuto presso il Senato e la Camera. Il lavoro che il Parlamento sta svolgendo da circa due anni per approvare la legge istitutiva del giudice di pace corre il rischio di essere vanificato... Colleghi ascoltate, perché non conoscete i problemi e tra l'altro non sapete che cosa state votando.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, la prego di concludere.

GAETANO GORGONI. Il lavoro del Parlamento, dicevo, rischia di essere vanificato dalla circolare emanata dal ministro Gaspari, con la quale gli attuali cancellieri di conciliazione dipendenti dei comuni non potranno più optare per l'amministrazione della giustizia, ma saranno costretti a rimanere nelle amministrazioni comunali dalle quali provengono. Infatti la circolare equipara, con manifesta ingiustizia e violazione di legge, il cancelliere di conciliazione al collaboratore di cancelleria del ministero, facendo in tal modo regredire tale figura sia professionalmente sia economicamente.

Vorrei che il Governo dicesse se è vero (ma lo è, la circolare che ho richiamato è a disposizione di tutti i colleghi, che possono leggerla quando vogliono) che il ministro della funzione pubblica ha emanato la circolare accogliendo la richiesta proveniente dai rappresentanti sindacali del Ministero di grazia e giustizia. Senatore Castiglione, lei dice che non è vero? Vorrei sapere se i cancellieri dei comuni accetteranno di trasferirsi da un'amministrazione all'altra, facendo passi indietro dal punto di vista sia economico sia professionale.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, la prego di concludere perché ha già ampiamente superato il limite di tempo a sua disposizione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

GAETANO GORGONI. Presidente, la mia dichiarazione di voto è relativa a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12. Se vuole, chiederò la parola volta per volta.

PRESIDENTE. Se vuole riferirsi a tutti gli emendamenti presentati non posso certo impedirglielo...

GAETANO GORGONI. Cercavo di sintetizzare il mio punto di vista su tutti gli emendamenti in un'unica dichiarazione di voto. Mi fermo allora qui e chiederò la parola successivamente.

PRESIDENTE. ... ma devo applicare il regolamento e in questo momento non posso consentirle di parlare ulteriormente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciconte. Ne ha facoltà.

VINCENZO CICONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo perché mi pare che le dichiarazioni di poco fa del senatore Castiglione consentano di fugare gran parte dei dubbi interpretativi sorti su alcune questioni.

Sarò telegrafico. Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale le norme previste dalla legge n. 321 del 1991 non possono essere applicate alla presente legge, essa significa che si chiude la pagina dei messi di conciliazione precari.

Per quanto riguarda il resto, qualche problema esiste. Parzialmente sussiste ciò che diceva poc'anzi l'onorevole Gorgoni, anche se non credo che una circolare possa avere un valore superiore alla legge, semmai è esattamente il contrario. In ogni caso, per il personale di cancelleria esiste pur sempre il problema di recuperare il 20 per cento del personale, che è stato ridotto dal Senato. Credo che, da questo punto di vista, il Governo debba farsi promotore di una soluzione adeguata.

Per quanto concerne i messi di conciliazione dipendenti comunali, prendo atto dell'impegno politico assunto in questa sede dal senatore Castiglione, cogliendone il senso ed il valore. Tuttavia, si tratta pur sempre di un impegno politico; a prescindere dall'accogli-

mento o meno da parte del Governo dell'ordine del giorno da noi presentato (recante come primo firmatario l'onorevole Recchia), credo che il Governo debba impegnarsi con una proposta legislativa tesa a fugare eventuali successivi dubbi interpretativi.

In questo senso ritengo che andare oggi a modificare la legge rischierebbe di trascinare una questione non più prorogabile — è la settima volta che ne stiamo discutendo — e che l'importanza della materia dovrebbe spingerci ad approvare al più presto tale legge e a fare poi in modo che il Governo rispetti gli impegni che questa sera si sta assumendo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fagni. Ne ha facoltà.

EDDA FAGNI. Signor Presidente, stiamo per votare gli emendamenti all'articolo 12. Noi abbiamo proposto un emendamento anche all'articolo successivo che presenta punti di connessione con ciò che ha sottolineato l'onorevole Gorgoni.

Il Governo, tramite il sottosegretario Castiglione, si è assunto degli impegni; se non vogliamo introdurre, attraverso il provvedimento in esame, disuguaglianze e quindi ingiustizie di trattamento e di collocazione, bisogna che tali impegni politici siano assunti in maniera ben definita.

Qualcuno prima ha affermato, a proposito degli ordini del giorno, che troppo spesso tali strumenti sono delle dichiarazioni di intenti, dichiarazioni di buone intenzioni che poi non vanno al di là del mero proponimento. Poiché anche il sottosegretario Castiglione ha parlato della necessità di non privarsi di competenze e di esperienze acquisite in questi anni, chiediamo che da parte del Governo venga assunto l'impegno ad affrontare, eventualmente in un provvedimento successivo non troppo distante da quello attuale, il problema dei messi di conciliazione. Non vi deve essere diversità tra quelli che dipendono dal Ministero di grazia e giustizia, quelli che dipendono dal comune e i precari che saranno assunti, altrimenti rischiamo veramente di creare una situazione che anziché favorire un riordino ed una razionalizzazio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

ne dei problemi della giustizia potrebbe finire con l'aggravarli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, colleghi, come è noto e come è emerso dal dibattito cui abbiamo testé assistito sull'articolo 12, la materia in oggetto è uno dei punti più controversi della legge sui giudici di pace, che tra Camera e Senato credo sia stata esaminata 6 o 7 volte e rispetto alla quale ritengo che l'esigenza fondamentale sia di giungere ad una sua rapida approvazione.

Come è stato ricordato dal sottosegretario e dai colleghi che mi hanno preceduto, l'obiettivo fondamentale del Governo è stato quello non soltanto di assicurare meri passaggi di posizione dagli enti locali allo Stato, ma di utilizzare qualità e professionalità acquisite, il che non significa un trasferimento automatico da un livello che preesiste presso un comune direttamente nei livelli direttivi dello Stato.

Per questo la norma di cui all'articolo 12 fa una distinzione tra la posizione dei cancellieri e quella dei messi di conciliazione; infatti, per quanto riguarda l'immissione in ruolo del personale di cancelleria, si preoccupa di affidare al ministro un potere che deriva direttamente dalla legge e che pertanto supera la circolare cui faceva riferimento il collega Gorgoni, relativa all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 sui contratti presso gli enti locali (la circolare non riguarda, dunque, i trasferimenti).

Siamo di fronte ad una normativa transitoria che prevale sulla circolare di applicazione, non solo per le ragioni cui faceva riferimento l'onorevole Ciconte, ma anche perché la stessa riguarda un diverso ambito di applicazione.

Ritengo pertanto sia necessario individuare e valutare le figure professionali che esistono presso i comuni ma che non hanno livelli corrispondenti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria dello Stato. La soluzione adottata dal Governo ed approvata dal

Senato è quella che ha trovato più larghi consensi e che merita di essere accettata anche da questa Camera, affinché il provvedimento sul giudice di pace possa finalmente decollare.

Dichiaro pertanto voto contrario sull'emendamento Gorgoni 12.1 e preannuncio fin d'ora analogo voto contrario sui successivi emendamenti all'articolo 12.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	332
Votanti	331
Astenuti	1
Maggioranza	166
Hanno votato <i>si</i>	37
Hanno votato <i>no</i>	294

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

RESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorgoni 12.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, raccomando l'approvazione del mio emendamento 12.2. Vorrei dire brevemente che l'emendamento da me presentato mira a riproporre il testo del provvedimento che la Camera aveva approvato, nel quale si prevedeva che «le funzioni di ausiliari del giudice di pace sono esercitate dai messi di conciliazione comunque in servizio».

A proposito di quanto poc'anzi dichiarato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

in relazione alla circolare del ministro della funzione pubblica, faccio presente che è vero che quella è una direttiva di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.333, ma è anche vero che essa individua le premesse per porre, nel momento in cui dovesse avvenire il trasferimento del personale dagli uffici del giudice di conciliazione a quelli del giudice di pace, i messi di conciliazione sotto il regime previsto da questa circolare. Tale regime non consentirebbe ai cancellieri dei giudici conciliatori di passare nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia con la qualifica di cancelliere; essi verrebbero invece ad avere una qualifica inferiore, quella di collaboratori del cancelliere, regredendo dal punto di vista professionale ed economico.

Per tale ragione io ritengo che da parte del Governo non vi sia stato un comportamento corretto nei confronti del Parlamento e neanche nei confronti del personale proveniente dagli uffici del giudice di conciliazione. L'esecutivo ha soggiaciuto, infatti, sotto spinte corporative, a modificare una legge che la Camera quasi all'unanimità aveva approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 12.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	333
Votanti	332
Astenuti	1
Maggioranza	167
Hanno votato sì	22
Hanno votato no	310

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 12.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	317
Maggioranza	159
Hanno votato sì	21
Hanno votato no	296

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 12.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	321
Votanti	319
Astenuti	2
Maggioranza	160
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	291

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 12.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	323
Maggioranza	162
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	297

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 12.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Hanno votato <i>sì</i>	24
Hanno votato <i>no</i>	300

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorgoni 12.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, questo emendamento stabilisce che in ogni caso il requisito richiesto a coloro che hanno svolto la funzione di cancelliere presso gli uffici del giudice di conciliazione sia il possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale. Fino ad oggi, i funzionari o gli impiegati dipendenti dei comuni, per poter svolgere la funzione di cancelliere presso gli uffici del giudice di conciliazione, dovevano essere in possesso del decreto di nomina del presidente del tribunale.

È necessario introdurre questo emendamento perché altrimenti varrà quanto previsto e disposto dalla circolare Gaspari, interpretativa della circolare n. 333, allorché si dice che l'eventuale decreto del presidente del tribunale che attribuisce a tale personale funzioni giudiziarie non costituisce in nessun caso inquadramento nell'ordinamento dell'ente ma realizza un provvedimento di tipo autorizzatorio per l'esercizio di funzioni in ambito giudiziario.

Se non prevediamo direttamente ed espressamente che il requisito richiesto sia il decreto del presidente del tribunale, ci tro-

veremo nelle condizioni che ho denunciato poc'anzi; rischieremo cioè di non avere il passaggio dei cancellieri e dei giudici conciliatori nell'amministrazione della giustizia. Il che significherebbe approvare una legge che non riuscirebbe assolutamente ad avere applicazione, viste le difficoltà e le lungaggini procedurali occorrenti per il reclutamento del personale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 12.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	318
Maggioranza	160
Hanno votato <i>sì</i>	26
Hanno votato <i>no</i>	292

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 13.

(Notificazione degli atti).

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il giudice di pace o, ove esista, il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace, dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite, nel luogo ove l'atto deve essere notificato, dai messi di conciliazione di cui all'articolo 51.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituirlo con il seguente:

(Notificazione degli atti).

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono i messi di conciliazione in servizio alla data del 31 dicembre 1989, indicati ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12.

13. 1.

Gorgoni.

Sostituirlo con il seguente:

(Notificazione degli atti).

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi compresi le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace.

* 13. 2.

Calamida, Fagni, Caprili.

Sostituirlo con il seguente:

(Notificazione degli atti).

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi compresi le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace.

* 13. 3.

Labriola.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 13 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei far notare che l'emendamento Gorgoni 13.1 è sostanzialmente uguale agli identici emendamenti Calamida 13.2 e Labriola 13.3, salvo che per una puntualizzazione sulla data di entrata in servizio. Al riguardo mi permetto di invitare i colleghi Gorgoni, Calamida, Fagni, Caprili e l'onorevole Labriola, presidente della I Commissione, a ritirare i loro emendamenti perché tra l'altro, pur se in via precaria, all'articolo 51 è disciplinata transitoriamente l'attività di notificazione degli atti da parte di coloro che sono messi di conciliazione dipendenti comunali. Credo quindi che sostanzialmente, sia pure in via transitoria, l'obiettivo che con gli emendamenti in questione si vuole conseguire sia stato raggiunto appunto con l'articolo 51.

In questo senso, reitero l'invito ai presentatori degli emendamenti Gorgoni 13.1 e degli identici emendamenti Calamida 13.2 e Labriola 13.3 a ritirarli, esprimendo altrimenti parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, lei accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 13.1?

GAETANO GORGONI. No, signor Presidente. Insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, raccomando l'approvazione del mio emendamento e degli emendamenti successivi, che anzi faremo nostri ove venissero ritirati.

Vorrei comunque chiedere una cosa al Governo, all'Assemblea e all'illustre relatore, che sono sicuro la pensano esattamente come me anche se qui vengono a dire proprio il contrario (per lo meno il relatore).

Vorrei sapere quale sia la *ratio* per la quale all'articolo 51 del provvedimento si prevede un'assunzione precaria dei messi di conciliazione per tre anni e non la sistemazione definitiva di coloro che hanno prestato il loro lavoro per anni alle dipendenze degli uffici del giudice conciliatore.

Vorrei conoscere la ragione per la quale si stia tenendo tale comportamento, assolutamente inaccettabile. Tra l'altro questa Camera si era pronunciata all'unanimità sul problema ed il Governo aveva accettato la decisione da essa assunta. Non credo si tratti di un problema di carattere finanziario, visto che poi l'articolo 51 prevede per tre anni l'assunzione dello stesso personale.

Vorrei proprio capire dove siano la ragione, il senso ed il significato di un comportamento di tal genere.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, vorrei sapere se a giudizio della Presidenza la eventuale approvazione dell'emendamen-

to Gorgoni 13.1 comporti la preclusione dei successivi identici emendamenti Calamida 13.2 e Labriola 13.3.

PRESIDENTE. No, onorevole Labriola, non comporterebbe tale preclusione. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 13.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 31.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testè chiamati 28 risultano assenti, resta confermato il numero di 28 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	314
Votanti	312
Astenuti	2
Maggioranza	157
Hanno votato <i>sì</i>	25
Hanno votato <i>no</i>	287

(La Camera respinge).

Sono in missione 28 deputati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, accoglie l'invito rivolto dal relatore a ritirare il suo emendamento 13.3?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

SILVANO LABRIOLA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, avrei accolto volentieri, anche per la motivazione politica oltre che per il garbo con il quale è stato formulato, l'invito del relatore a ritirare il mio emendamento 13.3, ma non sono in condizione di farlo innanzitutto per il rifiuto del Governo ad associarsi all'invito stesso, che comporta evidentemente la non disponibilità ad accettare un ordine del giorno sulla materia, e poi perché, in ogni caso, il collega Gorgoni avrebbe fatto proprio l'emendamento, vanificando il suo ritiro.

Signor Presidente, l'emendamento, di conseguenza, rimane ed io esprimerò su di esso un voto favorevole, convinto delle ragioni che ne hanno suggerito la presentazione.

Capisco che questo è un provvedimento che ha avuto un cammino molto particolare ed anche accidentato, dal momento che lo esaminiamo a seguito del rinvio del Capo dello Stato. Però è anche vero che nello stesso la situazione dell'apparato strumentale è poco chiara.

Duole considerare che il Parlamento abbia ritenuto di condividere questo profilo del messaggio di rinvio da parte del Presidente della Repubblica che, nonostante l'applauso riscosso molto incautamente e senza alcuna ragione al mondo da parte del senatore Triglia che mal ha rappresentato l'ANCI in questa situazione, non sembra fosse fondato. Ecco perché raccomando l'approvazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fagni. Ne ha facoltà.

EDDA FAGNI. Signor Presidente, abbiamo ascoltato l'invito a ritirare gli emendamenti all'articolo 13 ma, come abbiamo detto in precedenza, in occasione della votazione degli emendamenti presentati dall'onorevole Gorgoni all'articolo 12, noi sosteniamo che, se non si introducono modifiche, que-

sta legge produrrà delle ingiustizie in termini di collocazione e di trattamento.

Le ragioni testé esposte dal collega Labriola (e cioè che se ritirasse l'emendamento, l'onorevole Gorgoni lo farebbe proprio) reggono fino a un certo punto. Ciò che ci preoccupa di più è la mancata assicurazione da parte del Governo che davvero poi si possa ovviare a questa disparità, (non attraverso un ordine del giorno, strumento di scarso valore, ma con l'impegno a predisporre subito una nuova legge). Non mi pare che ciò sia nelle intenzioni del Governo. Questa è la ragione per cui non possiamo accedere all'invito al ritiro ed è anche la ragione per cui raccomandiamo l'approvazione dell'emendamento Calamida 13.2, identico all'emendamento Labriola 13.3.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Mastrantuono, debbo farle presente che per il suo gruppo è già intervenuto l'onorevole Labriola. Non posso quindi consentire che lei prenda la parola, salvo che intenda esprimere una posizione diversa da quella dell'onorevole Labriola.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, l'autorevolezza del presidente Labriola mi pone in difficoltà nell'indicare le ragioni del mio dissenso.

PRESIDENTE. È certo arduo per tutti motivare il dissenso dall'onorevole Labriola!

RAFFAELE MASTRANTUONO. Credo che possa accadere che talvolta vi sia un dissenso.

Il testo al nostro esame prevede (all'articolo 51) che, in attesa che le norme dell'articolo 13 abbiano attuazione, vi sia un periodo transitorio durante il quale alle notifiche provvederanno i messi di conciliazione dipendenti comunali. In altre parole non vi è alcuna lesione di diritto in quanto tali dipendenti comunali che svolgono le funzioni dei messi di conciliazione hanno una posizione per certi versi garantita.

Mi pare di comprendere che il senso degli

identici emendamenti Calamida 13.2 e Labriola 13.3 sia quello di rendere operativa questa norma a tempo indeterminato, per arrivare non ad un inquadramento nello Stato (che è l'obiettivo al quale tutti tendiamo), ma a costituire un nucleo di dipendenti comunali che usufruiscono anche di altri diritti.

Alla notificazione provvedono, nei casi specificati, i messi di conciliazione dipendenti comunali, che mantengono la qualifica di dipendenti comunali. La norma si spiega, anche alla luce degli ordini del giorno presentati, se il riferimento è fatto non soltanto ai dipendenti comunali ma anche a coloro che sono in servizio presso i comuni ma che non sono dipendenti comunali. Si tratta dunque di chiedere al Governo di tutelare la loro posizione precaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciconte. Ne ha facoltà.

VINCENZO CICONTE. Signor Presidente, sarò brevissimo perché penso sia sorto un equivoco. Gli identici emendamenti Calamida 13.2 e Labriola 13.3 sono nella sostanza giusti perché cercano di dare una risposta ad un problema, che noi abbiamo sollevato anche in discussione generale, che riguarda i messi di conciliazione dipendenti comunali che non vedranno riconosciuta dalla legge la propria funzione.

Per ovviare a questa situazione, abbiamo presentato un ordine del giorno. Vorrei perciò far notare che evidentemente il presidente della I Commissione ha ascoltato soltanto l'ultima parte dell'intervento del sottosegretario Castiglione il quale, infatti, aveva in precedenza assunto un impegno preciso riguardo al problema di cui ci stiamo occupando; cioè l'impegno che, successivamente all'approvazione della legge, nell'organizzazione degli uffici sarà consentito ai messi di conciliazione dipendenti comunali di continuare a svolgere la loro funzione. Aggiungo io che dopo dovrà essere emanato un provvedimento legislativo che fughi ogni possibile interpretazione dubbia.

Se il senatore Castiglione volesse precisare la questione e riconfermare il suo impegno,

aiuterebbe molto la discussione e tutti noi nell'espressione del voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gitti. A che titolo, onorevole Gitti?

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del collega Ciconte, perché gli emendamenti Calamida 13.2 e Labriola 13.3 vengano mantenuti dai presentatori nel presupposto che il Governo non ne abbia sollecitato il ritiro e che quindi sia ad essi contrario. Di conseguenza, non si è capito neppure se il Governo si pronuncerà o meno in senso favorevole all'ordine del giorno preannunziato che di fatto recepisce il contenuto degli emendamenti stessi. A proposito di quest'ultimo, faccio rilevare che c'è una sostanziale intesa da parte di tutta la Commissione.

A me era parso di capire, onorevole Labriola, che il senatore Castiglione avesse invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti ed avesse preannunciato un parere favorevole all'ordine del giorno. Se il Governo avesse tempestivamente precisato la sua posizione, ci avrebbe risparmiato sette o otto dichiarazioni di voto! Le sarei quindi grato, signor Presidente, se invitasse il Governo ad intervenire in questo senso.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intenda fornire le precisazioni richieste.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signor Presidente. Evidentemente l'onorevole Labriola non era in aula quando ho dato quelle assicurazioni...

SILVANO LABRIOLA. Le assicuro che ero in aula.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Bene, prendo atto che era presente. Io non ho certo fatto la conta di quanti deputati fossero in aula mentre intervenivo. Devo comunque precisare che innanzitutto noi siamo condizionati da ragioni di copertura finanziaria. Quando l'onorevole Gorgoni lamentava una presun-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

ta scarsa correttezza del Governo nel ridurre gli organici, non pensava alla «mannaia» della Commissione bilancio del Senato che, a seguito di una rivalutazione degli oneri finanziari fatta dal Tesoro, ci imponeva o di ridurre gli organici oppure di non varare la legge. Infatti al Senato vige una norma regolamentare diversa da quella della Camera, in base alla quale il parere contrario della Commissione bilancio ha carattere vincolante e costringe l'Assemblea di Palazzo Madama a superarlo con una votazione qualificata.

Di fronte a queste situazioni, il Governo ha ritenuto di ampliare l'organico nell'ambito dei mezzi finanziari a disposizione, risolvendo così il problema dei precari. Per quel che riguarda i messi di conciliazione dipendenti comunali, abbiamo prorogato le loro funzioni; dunque gli identici emendamenti Calamida 13.2 e Labriola 13.3 nella sostanza riproducono quanto disposto dagli articoli 13 e 51 del provvedimento, con la sola differenza che la previsione contenuta in tali articoli è limitata a tre anni, in quanto il Governo deve avere il tempo per verificare quale sia la soluzione più opportuna per il problema dei messi comunali. Mi chiedo, dunque, perché forzare le cose, onorevole Labriola, quando la sostanza degli emendamenti è già parte del provvedimento. Rinviare il provvedimento al Senato sulla base di una motivazione del genere mi sembra francamente inopportuno e spero che l'Assemblea sia del mio stesso parere. Per queste ragioni, ribadisco il parere contrario sugli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Calamida 13.2 e Labriola 13.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	334
Votanti	333
Astenuti	1
Maggioranza	167
Hanno votato sì	37
Hanno votato no	296

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sulla fissazione della data per la discussione di una mozione.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che nella seduta del 24 ottobre scorso l'onorevole Servello ha preannunciato l'intenzione di chiedere, nella seduta odierna, ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del regolamento, la fissazione della data per la discussione della sua mozione n. 1-00569, sui finanziamenti stranieri a partiti politici italiani, sottoscritta dal suo gruppo e pubblicata in allegato ai resoconti della seduta del 23 ottobre 1991.

L'onorevole Servello ha facoltà di parlare per motivare la sua richiesta.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche giorno fa ho investito della questione anche la Conferenza dei presidenti di gruppo. Ho ritenuto che la via più rapida per dar modo alla Camera di discutere il problema dei finanziamenti stranieri a partiti politici italiani fosse quella della presentazione e discussione di una mozione, che consentisse a tutti i gruppi di assumere le proprie posizioni in merito.

Un'altra proposta, quella di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, a-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

vanzata dall'onorevole Tremaglia, potrà essere discussa in altro momento.

Propongo pertanto alla Presidenza di fissare per il 22 novembre la data per l'inizio della discussione della mozione suddetta, salvo concluderla in un giorno successivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sulla richiesta formulata dall'onorevole Servello?

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo intende rimettersi alla decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per domani, in ordine alla fissazione della data per la discussione della mozione Servello n. 1-00569.

Il Governo tuttavia riterrebbe opportuno poter disporre di un adeguato lasso di tempo al fine di acquisire tutti gli elementi di valutazione inerenti all'argomento oggetto della mozione.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. È dal 1978 che aspettiamo!

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 111 del regolamento, sulla richiesta dell'onorevole Servello potranno parlare un oratore a favore e uno contro.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare contro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, desidero rilevare che è convocata per domani la Conferenza dei presidenti di gruppo e che appare pertanto ragionevole la proposta del Governo di attendere l'esito di tale riunione in ordine alla fissazione della data per la discussione della mozione Servello n. 1-00569.

Riteniamo pertanto opportuno che dell'argomento si discuta preventivamente nel corso della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo convocata per domani.

Prego l'onorevole Servello, conseguentemente di non insistere nella sua richiesta di fissazione della data. Nella riunione della

Conferenza dei presidenti di gruppo, prevista per domani, sarà possibile prendere una più mediata decisione, sentite anche la disponibilità e le esigenze temporali del Governo.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, ho avanzato una proposta precisa che non è così improvvisata e in qualche misura impertinente come potrebbe sembrare; infatti ho consultato gli uffici su eventuali disponibilità, almeno in termini orientativi, per l'inserimento in calendario. Quella cui ho fatto riferimento è sembrata una data idonea e spero che la Conferenza dei presidenti di gruppo la confermi. Credo di poter accettare l'invito in tal senso del Governo, che per altro per quella data avrebbe tutto il tempo per prepararsi, trattandosi di una materia che è all'ordine del giorno da parecchi anni.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, lei quindi non insiste nella sua richiesta di fissazione della data e si rimette alle determinazioni che saranno adottate in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo?

FRANCESCO SERVELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Servello.

Per lo svolgimento di interpellanze e per la nomina di una Commissione d'indagine.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, intendo riferirmi a due interpellanze parlamentari, pubblicate in allegato ai resoconti della seduta di lunedì scorso e riguardanti l'una il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Cristofori, e l'altra il ministro del bilancio in carica, onorevole Paolo Cirino Pomicino.

Debbo rendere noto, onorevole Presidente Zolla, che nella giornata di oggi ho dovuto scrivere una lettera alla Presidente della Camera dei deputati, alla quale è sempre andato il mio voto convinto, per chiedere per l'ennesima volta che la Presidente Iotti persuada il ministro del bilancio ed anche l'onorevole Cristofori ad utilizzare l'articolo 58 del regolamento che prevede l'istituzione di un «giuri d'onore».

Nel frattempo, dopo l'articolo di Giorgio Galli su *Panorama* nel mese di agosto, nel quale egli escludeva che io fossi pazzo — bontà sua! — e di cui sinceramente lo ringrazio; dopo l'articolo di Mazzuca su *il Giornale* di Montanelli, che è un quotidiano prestigioso, nel quale si chiedeva alla Camera dei deputati come mai si lasciasse in carica un deputato che lanciava accuse di contiguità con la malavita organizzata a due esponenti del Governo in carica; dopo che ancora nella giornata di oggi l'onorevole Mattioli ha posto il problema della RAI, nei confronti del sociologo, professor Luigi Manconi, debbo rivolgerle, Presidente Zolla, un quesito. Chi le parla, Presidente Zolla, vuol bene ai bambini, e soprattutto alla propria figlia. Domenica, per l'ennesima volta, la RAI ha posto il quesito, viste le esternazioni di una persona che non ho il piacere di conoscere ma della cui onestà intellettuale e professionalità sono certo: il dottor Pasquarelli. Mia figlia, sentendo il servizio pubblico, mi ha domandato: «Papà, ma allora sei davvero pazzo?». Ma ormai lo dicono non solo i bambini; lo diceva Pomicino questa mattina qui davanti, mentre lo attaccavo per l'ennesima volta!

Venga allora il Presidente Andreotti, persona che stimo e che rappresenta un Governo nel quale siedono Scotti e Martelli, che mercoledì hanno chiesto — almeno così risulta —, in Consiglio dei ministri, l'assunzione dei carabinieri che abbiamo deciso di effettuare. Ma non ci sono i soldi; dunque — parlo con colleghi che sono molto impegnati sul fronte della lotta alla malavita: il collega Franchi e gli altri che mi stanno

ascoltando — i soldi per l'Irpinia ci sono, ma non quelli per i carabinieri, i poliziotti ed i finanziari di Afragola! Mi sono riferito ieri sera ad Afragola, proprio mentre Pomicino era in mezzo al Transatlantico che è una zona importante non per i «passi perduti», ma per quelli che ognuno di noi fa per giungere in questo, che è il tempio sacro della democrazia.

Allora, rivolgendomi ai sepolcri imbiancati, dico in quest'aula ciò che ebbi modo di dire il giorno di san Francesco di Paola, il 2 aprile 1987, al congresso del partito cui ho l'onore di appartenere: «Fuori i mercanti dal tempio!». Non è una frase mia e chi è della mia stessa fede religiosa lo sa. Chiedo a lei, Presidente Zolla: *quousque tandem* il ministro del bilancio, utilizzando i poteri che gli abbiamo conferito con una fiducia ignobile, tecnicamente sbagliata, data poche ore fa, telefonerà a nome del Governo a tutte le agenzie di stampa, per non far citare Sciascia, *Il giorno della civetta*? «Don Mariano»... ! Ma lui è un mariuolo! È un ladro! In base all'articolo 58 del regolamento...

PRESIDENTE. Onorevole Piro, lei ha certamente modo...

FRANCO PIRO. Io non ho modo più di nulla! La Presidente Iotti imponga il «giuri d'onore»!

PRESIDENTE. ... di usare un linguaggio più consono alla dignità dell'aula parlamentare!

FRANCO PIRO. Cosa? «Ladro» non è linguaggio parlamentare? Lei scherza! L'articolo 58 del regolamento è stato fatto proprio perché i ladri dicono: «Io non sono ladro: Piro, discolpati!».

Io non sono magistrato; ho parlato con i magistrati; cosa devo fare di più, avvocato... anzi, onorevole Biondi? Non sono potuto venire in aula oggi pomeriggio, ma ho ascoltato ogni parola di quanto lei ha detto. Ho ascoltato colleghi che qui sono contro la carcerazione preventiva ed altri che sono disposti a giungere ad un compromesso con la propria coscienza per aumentarla ancora. Ma chi indaga sulla denuncia dei redditi di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

Pomicino e di clienti e parenti a lui collegati, ai sensi della legge istitutiva della dichiarazione stessa?

Presidente Zolla, insisterò fino all'ultimo giorno. Oggi non ho voluto «disturbare» con i miei interventi. Mi ero iscritto a parlare alle ore 9 e 2 minuti sul decreto riguardante la custodia cautelare. Mi è stata negata la parola. Io avevo telefonato agli uffici della Camera questa mattina, perché sono andreottiano e mi alzo presto: non ho il bioritmo di De Michelis; ma ognuno sceglie la vita che vuole! Ma chiedo per pietà (quanto è umiliante per un deputato dover ricorrere alla pietà; ma io sono cattolico e cristiano e la pietà per me è un sentimento da rispettare) che un ministro spietato, che stava in Transatlantico a dire che sono pazzo... Chiedo formalmente io l'istituzione del «giuri d'onore» nei confronti di Pomicino e sono disposto a sottopormi a visita psichiatrica! Ma lui vada dal magistrato, o venga qui! Convincetelo: non è giusto per le nostre istituzioni che io sia costretto a tanto! Non lo faccio per me: ho già subito tante umiliazioni. Ma è giusto: «Beati coloro che sono perseguitati per causa di giustizia». Ma qualcuno mi dica che ho torto ed allora toglierò il mio ingombrante disturbo!

Non è una questione di parte o di partito, ma è un problema sul quale ragiono *ex informata conscientia*, in virtù dell'articolo 67 della Costituzione, che dà ad ogni deputato la possibilità di agire senza vincolo di mandato ed in rappresentanza della nazione.

La Comunità europea dice che abbiamo una contiguità con la malavita: non è vero! Questa è un'aula gloriosa; questa è la zona della libertà! Almeno, così dovrebbe essere.

«Fuori i mercanti dal tempio»! Io, intanto, ho deciso per ora di non andarmene. *Quousque tandem...? (Applausi).*

PRESIDENTE. Onorevole Piro, in base a quanto ho potuto accertare forse questa mattina vi è stato un equivoco sulla sua richiesta...

FRANCO PIRO. Macché equivoco! Mi hanno anche sfondato i cassetti dell'ufficio!

PRESIDENTE. Dicevo che questa mattina non ero presente, ma ho voluto ugualmente chiarire se la sua richiesta si riferisse ad un intervento sul disegno di legge di cui al primo punto dell'ordine del giorno (era stata, comunque, intesa così) e non sul disegno di legge successivo.

FRANCO PIRO. Si è fatto parlare l'onorevole Franco Russo, che si era iscritto al di fuori dei termini regolamentari. Si sarebbe potuto far parlare anche me!

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'articolo 58 del regolamento, onorevole Piro, lei sa che la facoltà di fare ricorso a questa norma fa capo alla parte che si ritiene lesa nella sua onorabilità.

FRANCO PIRO. Sono io lesa: sono pazzo...!

PRESIDENTE. Ho compreso quello che lei vuol dire e senz'altro riferirò circa la sua richiesta al Presidente della Camera. Tuttavia, ho voluto precisare che, se qualcuno non si sente lesa nella propria onorabilità...

FRANCO PIRO. Ma era fuori ad ascoltare!

PRESIDENTE. ...da quello che dice un altro collega, non ricorre all'articolo 58.

FRANCO PIRO. È che non ha l'onore!

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli altri rilievi da lei avanzati, la prego di credere che la mia personale opinione sulle sue condizioni mentali è assolutamente priva di ogni sospetto.

FRANCO PIRO. Chi l'ha detto?

PRESIDENTE. Ricordo per altro che Erasmo da Rotterdam ha fatto l'elogio della pazzia! *(Applausi).*

FRANCO PIRO. Erasmo ha studiato a Bologna. Anch'io sono professore in quella città.

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Piro, sono stato appena informato che l'ono-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

revole Cirino Pomicino ha chiesto al Presidente della Camera la nomina di una Commissione di indagine che giudichi sulla fondatezza delle accuse a lui rivolte dall'onorevole Piro. (*Applausi del deputato Piro*).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 7 novembre 1991, alle 15:

1. — Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del progetto di legge:*

S. 1286-1594-1605. — Senatori MACIS ed altri; ACONE ed altri;

DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO — Istituzione del giudice di pace (*Approvato dal Senato, a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*). (5251-D).

— *Relatore: Nicotra.*
(*Relazione orale*).

3. — *Discussione dei progetti di legge:*

S. 1935. — Autonomia delle università e degli enti di ricerca (*Approvato dal Senato*). (5460).

ANDREOLI ed altri — Nuove norme concernenti il bilancio delle università, la loro autonomia finanziaria e la programmazione del diritto allo studio. (1120).

— *Relatore: Buonocore.*
(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1163. — Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a

favore della popolazione alto-atesina (*Approvato dal Senato*). (4633).

— *Relatore: Labriola.*

5. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

S. 2988. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti (*Approvato dal Senato*). (6052)

— *Relatore: Gei.*

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 297, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione. (5960)

— *Relatori: Andreis, per la VIII Commissione; Montanari Fornari, per la XII Commissione.*

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 23,30.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 6 novembre 1991.**

Piero Angelini, Binelli, Bonferroni, Brocca, Campagnoli, Caradonna, d'Aquino, Ebner, Felissari, Foschi, Francese, Gabbuggiani, Grilli, Grippo, Martino, Massano, Montecchi, Orsenigo, Pellizzari, Rabino, Rauti, Emilio Rubbi, Rubinacci, Scovacricchi, Silvestri, Tamino, Zamberletti, Zuech.

Alla ripresa pomeridiana dei lavori:

Binelli, Bodrato, Bonferroni, Bonino, Boruso, Brocca, Antonio Bruno, Campagnoli, Caradonna, de Luca, Ebner, Fausti, Felissari, Fincato, Foschi, Gabbuggiani, Grilli, Martinazzoli, Massano, Montecchi, Orsenigo, Pazzaglia, Pellizzari, Rabino, Rauti, Scovacricchi, Silvestri, Tamino, Vizzini, Zamberletti, Zuech.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 novembre 1991 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

VITI ed altri: «Istituzione dell'albo nazionale delle imprese manutentrici di impianti elevatori» (6062).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

STRADA ed altri: «Istituzione del bilancio ecologico delle imprese, in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica. Norme per la trasparenza, la semplificazione delle procedure e l'istituzione dello

sportello unico ambientale per le imprese e per il diritto di informazione e di accesso dei cittadini ai dati dei bilanci ecologici» (6063);

FIORI: «Norme per l'introduzione della medicina preventiva del Servizio sanitario nazionale e per lo sviluppo e l'integrazione dell'educazione alla salute nelle scuole e nei luoghi di lavoro» (6064).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 2104. — Senatori FRANZA ed altri: «Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona» (approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (6065).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge ROCELLI e SANTUZ: «Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna» (5779-bis), risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 15 luglio 1991, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pelligani.

La proposta di legge ANIASI: «Incremento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, per gli anni 1991-1997» (5983) (annunciata nella sedu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

ta del 27 settembre 1991) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato d'Amato Carlo.

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni di ieri delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla IX Commissione permanente (Trasporti):

SAVIO ed altri: «Omologazione, a sanatoria, dei rimorchi agricoli» con il titolo «Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli» (5008);

dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura):

«Modifiche alla legge 18 ottobre 1961, n. 1948, istitutiva dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni», con il titolo: «Modifiche alla legge 18 ottobre 1961, n. 1948, e nuova denominazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni», con modificazioni (4531).

Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla III Commissione permanente (Affari esteri):

S. 2866. — «Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi» (approvato dalla VI Commissione del Senato) (5931);

dalla VII Commissione permanente (Cultura):

S. 2843. — «Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (con modificazioni) (5930);

dalla VIII Commissione permanente (Ambiente):

«Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa» (5766);

dalla XI Commissione permanente (Lavoro):

«Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (5048).

S. 2851. — «Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417» (approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati e modificato dalla VII Commissione del Senato) (5247/B).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla V Commissione (Bilancio):

S. 2893 — «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990» (approvato dal Senato) (6056) (con parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione);

«Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (6057) (con parere della I, della VII, della VIII, della X, della XIII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

alla XI Commissione (Lavoro):

SOAVE e LUCENTI: «Nuove norme sul passaggio in ruolo degli insegnanti di educazione tecnica e di educazione fisica utilizzati

per insegnamenti affini» (6027) (con parere della I, della V e della VII Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

ARMELLIN ed altri: «Nuove norme in materia di interventi a favore dei ciechi, dei sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre» (6016) (con parere della I, della V e della XI Commissione).

Richiesta da parte di una Commissione di esprimere il parere su una proposta di legge.

La XI Commissione permanente (Lavoro) ha chiesto di poter esprimere il proprio parere sulla seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla II Commissione in sede referente:

VAIRO: «Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale» (5988).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, il Presidente della Camera, ritiene di poter accogliere la richiesta.

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 ottobre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 1991.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 25 ottobre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, richiamato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, le relazioni sull'attività svolta nel 1990 dall'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e dall'Istituto Italo Africano, con allegati i bilanci di previsione per il 1991, le piante organiche e i bilanci consuntivi per il 1990.

Queste documentazioni saranno trasmesse alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.

Il ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, con lettera in data 31 ottobre 1991, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha trasmesso la prima relazione sull'attuazione della legge stessa, recante: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato» (doc. CXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una mozione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legal sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 88954 A PAG. 88967) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	5992 voto finale	2	195	133	165	Appr.
2	Nom.	6051 em. 1.2	113	17	227	123	Resp.
3	Nom.	em. 1.1	5	128	226	178	Resp.
4	Nom.	em. 2.2	99	40	220	131	Resp.
5	Nom.	em. 2.1	7	117	223	171	Resp.
6	Nom.	6051 voto finale	106	219	23	122	Appr.
7	Nom.	delib. ex art. 27	2	327	13	255	Appr.
8	Nom.	5251-d em. 5.1	6	40	286	164	Resp.
9	Nom.	em. 5.2		36	292	165	Resp.
10	Nom.	em. 5.3	4	66	263	165	Resp.
11	Nom.	em. 8.1	4	18	312	166	Resp.
12	Nom.	em. 8.2	5	21	305	164	Resp.
13	Nom.	em. 12.1	1	37	294	166	Resp.
14	Nom.	em. 12.2	1	22	310	167	Resp.
15	Nom.	em. 12.5		21	296	159	Resp.
16	Nom.	em. 12.3	2	28	291	160	Resp.
17	Nom.	em. 12.6		26	297	162	Resp.
18	Nom.	em. 12.4		24	300	163	Resp.
19	Nom.	em. 12.7		26	292	160	Resp.
20	Nom.	em. 13.1	2	25	287	157	Resp.
21	Nom.	em. 13.2 e 13.3	1	37	296	167	Resp.

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 21 ■																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
FERRARI MARTE	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FERRARI WILMO	F			C										C	C	C	C		C	C		
FERRARINI GIULIO	F	C	C	C	C	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		
FIANDROTTI FILIPPO	F	C	C	F	C		F	C			C	C		C	C					C		
FILIPPINI ROSA	C	F																				
FINCATO LAURA		C	C	F	C	F		C						C								
PINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA	C	A	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FIORI PUBLIO		C		C	C	F	F	C	C	C	C	C										
POLENA PIETRO	C																					
FORLEO FRANCESCO	C																					
FORMICA RINO	F																					
FORMIGONI ROBERTO						F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FOSCHI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FOTI LUIGI			C	C	F																	
FRACANZANI CARLO														C	C	C	C	C	C	C	C	
FRACCHIA BRUNO	C	A	F	A	F	A	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FRANCESE ANGELA	C	A	F	A	F					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FRANCHI FRANCO	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FRASSON MARIO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FRONZA CREPAZ LUCIA	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GABBUGGIANI ELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
GALANTE MICHELE	C	A	F		F	A	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GALLI GIANCARLO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GANGI GIORGIO	F	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GARAVAGLIA MARIAPIA		C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C									C	
GARGANI GIUSEPPE	F			C	F	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GASPARI REMO	F	C	C		C	F	F	C	C	C	C	C										
GASPAROTTO ISAIA	C	A	F										C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GBI GIOVANNI	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	
GELLI BIANCA	C	F						C	C			C	C	C	C	C	C		C			
GELPI LUCIANO		C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GEREMICCA ANDREA	C	A	F							C												
GHEZZI GIORGIO	C	A	F		F	A	F	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	
GITTI TARCISIO										C	C	C	C			C	C		C	C		
GORGONI GASTANO		C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GOTTARDO SETTIMO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C		C	C							
GRAMAGLIA MARIELLA	C		F	F	F					C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 21 ■																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
VISCO VINCENZO	C	A	F	A	F	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VITI VINCENZO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VITO ALFREDO			C	C	C	F		C	C	F							C	C	C	C	C
VIVIANI AMBROGIO	C																				
VIZZINI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VOLPONI ALBERTO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
WILLEIT FERDINAND		C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ZAMBERLETTI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZAMBON BRUNO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAMPIERI AMDEO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C
ZANGHERI RENATO		A	F					C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANIBONI ANTONINO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZARRO GIOVANNI	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVETTIERI SAVERIO	F	C	C	C				C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZEVI BRUNO	C																				
ZOLLA MICHELE		P	P	P				P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ZOPPI PIETRO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZOSO GIULIANO					C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZUECH GIUSEPPE	M	C	C	C	C	F	C								C	C	C	C	C	C	C

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1991

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma